



SULLA SUCCESSIONE  
COGNATICA DEI TITOLI  
DEL SACRO ROMANO IMPERO  
CON CLAUSOLA DI  
TRASMISSIBILITÀ  
“UTRIUSQUE SEXUS  
IN INFINITUM”

Gionata Barbieri

ACCADEMIA DI ARNAU ROGER



Gionata Barbieri

**SULLA SUCCESSIONE COGNATICA DEI TITOLI DEL  
SACRO ROMANO IMPERO CON CLAUSOLA DI  
TRASMISSIBILITA' "*UTRIUSQUE SEXUS IN INFINITUM*"**

Accademia di Arnau Roger  
Napoli, 02 luglio MMXXVI



*Posteris et avis*



## BOOK DESCRIPTION

This treatise offers a rigorous historical-legal investigation into one of the most sophisticated and fiercely debated mechanisms of succession within the public law of the Holy Roman Empire: the transmission of imperial titles to and through the female line by virtue of the solemn diplomatic clause *utriusque sexus in infinitum*. Moving beyond mere genealogical description, this work addresses the core jurisprudential conflict between the pervasive Germanic customary preference for agnatic primogeniture, known as the *Mannesstamm*, and the supreme legislative prerogative of the Emperor acting as the *Fons Honorum*. To resolve this tension, the author masterfully reconstructs the hierarchy of legal sources in the Early Modern Empire, demonstrating how the *Lex Diplomatica* embodied in specific imperial patents operated as a valid, sovereign derogation from common feudal customs. Central to the book's thesis is a fundamental jurisprudential distinction between civil inheritance (*heredes* or *Erben*), bound to allodial property, and the biological transmission of status (*successores* or *Nachkommen*), anchored strictly in the *ius sanguinis*. By examining the profound doctrinal concept of *Ahnenfiktion*—the fiction of ancestral continuity—the study illustrates how imperial jurisprudence theoretically elevated the maternal womb into an active vector of rank, preserving the continuity of the lineage without formal agnatic survival. To substantiate this jurisprudential framework, the treatise deploys a vast and geographically diverse body of historical casuistry across the Empire's core and peripheral territories, meticulously analyzing landmark precedents and distinguishing between titles *cum feudo* and *sine feudo*. This includes an exhaustive examination of the sovereign county of Sayn-Wittgenstein-Sayn, where cognatic succession was formally recognized by the Peace of Westphalia, alongside the complex territorial and nomenclatural shifts in the Houses of Mansfeld-Colloredo and Schwarzenberg-Sulz. Furthermore, the analysis encompasses the pure cognatic devolution of the County of Oldenburg within the Jever territory up to Empress Catherine II of Russia, as well as the international application of the clause in the British and Mediterranean contexts, as evidenced by the counts of Arundell de Wardour and the imperial diplomas of the Ceschi di Santa Croce and d'Avalos lineages. In its final movement, the text traces the profound paradigm shift that occurred during the nineteenth and twentieth centuries, marking the transition from the fluid, pragmatic legal pluralism of the Empire to the rigid, bureaucratic codifications of modern successor states, including the Austrian *Adelsdepartement* and the Italian *Consulta Araldica*. The author critically argues that while modern administrative measures restricted the civil recognition (*iure civili*) of these titles, they could not extinguish the fundamental, underlying rights vested in the bloodline (*iure sanguinis*) by the original imperial concession.

**KEYWORDS:** *Holy Roman Empire, Cognatic Succession, Imperial Nobiliary Law, Reichspublizistik, Ius Sanguinis, Lex Diplomatica, Ahnenfiktion, Feudal Jurisprudence, Fons Honorum, Utriusque Sexus in Infinitum*

## SAGGIO

L'articolata struttura giuridico-istituzionale del Sacro Romano Impero si è configurata nei secoli, e in particolare a partire dall'età moderna, come un monumentale laboratorio d'avanguardia per lo studio del pluralismo normativo, della concorrenza tra fonti e della conflittualità tra ordinamenti autonomi. All'interno di questo immenso mosaico geopolitico e istituzionale, la coesistenza dialettica tra diverse matrici di diritto comune ha permesso la progressiva erosione e il successivo superamento delle rigidità agnatiche tipiche delle consuetudini germaniche più arcaiche. Nei territori d'Oltralpe, i corpi normativi di radice prettamente consuetudinaria come lo *Schwabenspiegel*, comunemente denominato Specchio Svevo, o il *Sachsenspiegel*, lo Specchio Sassone, avevano codificato per secoli il principio dell'agnazione pura, inteso a preservare la titolarità dei feudi militari e delle dignità giurisdizionali superiori all'interno della sola discendenza maschile, la cosiddetta *Mannesstamm*. Secondo la logica del diritto territoriale germanico, il *Landrecht*, le donne erano considerate strutturalmente inabili alla titolarità dei feudi militari puri, i cosiddetti *Schildlehen*, in quanto reputeate incapaci di prestare il servizio in armi e la cavalcata, l'istituto della *Heeresfolge*, che costituiva il sinallagma originario e la giustificazione politica del vincolo feudale. Questo schema rigidamente patriarcale rispondeva alla necessità fondamentale delle tribù e dei primi potentati germanici di garantire che la guida politica, la protezione militare e la rappresentanza giudiziaria del feudo fossero concentrate nelle mani di individui idonei al combattimento. La successione di una donna veniva vista come una minaccia alla stabilità del *Land*, poiché l'ingresso di un marito estraneo alla stirpe originaria avrebbe potuto alienare la terra o spezzare il legame di fedeltà originario con il signore feudale supremo.

A scardinare e ridefinire questo assetto concettuale e normativo contribuì in modo decisivo la penetrazione del diritto comune giustiniano, lo *Ius Commune*, filtrato e rielaborato attraverso l'esegesi scientifica dei colleghi dottorali e delle grandi università di Bologna e Padova, in sinergia simbiotica con il diritto comune longobardo, lo *Ius Langobardorum*. Quest'ultimo, capillarmente diffuso nel Regno d'Italia imperiale e nelle province del Mezzogiorno attraverso la stratificazione giurisprudenziale dei *Libri Feudorum*, in particolare nella recensione *Vulgata* o *Accursiana*, offriva un modello interpretativo radicalmente opposto a quello sassone. Nella tradizione feudale longobarda, il feudo, e per estensione i titoli e l'insieme delle dignità a esso incorporate, non veniva inteso come una mera concessione personale e revocabile legata all'ufficio militare, bensì come un vero e proprio bene familiare, patrimoniale e ampiamente allodializzato. Il concetto di *feudum femineum*, ovvero il feudo femminile, trovava così nella dottrina dei feudisti medioevali italiani una base teorica solidissima, legittimando l'attitudine e la vocazione ereditaria delle figlie, la cosiddetta *successio in feudum ex pacto et providentia*, in mancanza di discendenza maschile o in presenza di esplicite clausole di chiamata bilaterale. La dottrina civilistica italiana (in particolare i giuristi bolognesi), fondandosi sulle Novelle giustinianee e sulla progressiva

equiparazione dei sessi nella successione legittima, elaborò progressivamente, mischiando concetti romani e usi germanici, l'idea che la dignità e la nobiltà non fossero un attributo esclusivamente maschile, ma una qualità inerente al sangue e alla stirpe (l'istituto giustiniano della *cognatio* come nella *Novella 118*, come successione ereditaria legittima priva di testamento sia civile che patrimoniale; il dispositivo longobardo della *Sippe*), capace di risiedere e di trasmettersi anche attraverso la linea materna, dapprima per la nobiltà e i titoli legati alla terra e successivamente sulle dignità e titoli legate al cognome.

In tale alveo dottrinale, fortemente influenzato dalla rinascita degli studi civilistici in associazione all'araldica, trovarono la loro massima espressione le prerogative della *plenitudo potestatis* e della *iurisdictio mandata* del Sovrano asburgico. In veste di *Supremus Dominus* e fonte di ogni onore, il *Fons Honorum*, l'Imperatore poteva esercitare il diritto di deroga, lo *Ius Derogandi*, rispetto alle consuetudini particolari dei singoli territori, fossero essi statuti comunali o ordinamenti provinciali come le *Landesordnungen*. Attraverso l'emanazione di diplomi di concessione nobiliare caratterizzati dalla solenne formula bilaterale rivolta agli eredi e successori di ambo i sessi all'infinito, *utriusque sexus in infinitum* (o analoghe), il potere imperiale creava una superiore categoria di diritto nobiliare e di rango, svincolata dalle restrizioni territoriali e fondata unicamente sulla preminenza del sangue certificato e nobilitato dal sovrano. Questa operazione si inseriva nella più ampia strategia di accentramento e di affermazione dell'autorità imperiale universale, la quale si poneva al di sopra delle diete locali e dei particolarismi regionali, rivendicando la capacità esclusiva di dettare le regole della successione e dello status giuridico dei propri sudditi d'alto rango. A ciò si aggiunse anche la volontà imperiale di riuscire a creare famiglie di persone fedeli e di riferimento in contesti politici non soltanto interni (il sostrato nei territori collegiali che avrebbe equilibrato l'influenza dei Principi Elettori in un contesto di carica elettiva quale il titolo di Sacro Romano Imperatore, o in territori dominati e a potenziale rischio centrifugo), ma anche esterni (l'influenza presso aree geografiche politicamente esterne al Sacro Romano Impero).


Per comprendere la portata scientifica, l'efficacia dinastica e la complessa casistica di una simile concessione, è indispensabile operare una rigorosa decodificazione semantica dei termini impiegati dalle cancellerie imperiali, in particolare dalla *Reichshofkanzlei* di Vienna sotto la direzione oculata del vicescancelliere dell'Impero, il *Reichsvizekanzler*. Nella tradizione del diritto nobiliare dell'Impero, la dicitura *heredes et successores* non costituiva affatto un'endiadi retorica o una formula ornamentale, ma racchiudeva una precisa distinzione concettuale e patrimoniale. Nell'accezione derivata dal diritto romano e dalla tradizione civilistica, il termine *heredes*, corrispondente al tedesco *Erben*, assumeva una valenza squisitamente patrimoniale, civilistica e successoria. Erano considerati eredi i figli, le figlie o tutti i successibili che, per via di successione legittima *ab intestato* o per esplicito legato testamentario, subentravano nella titolarità giuridica dell'asse ereditario globale e non, comprendente i beni allodiali, i cosiddetti *Allodialgüter*, le finanze, le sostanze e le giurisdizioni patrimoniali della casata. Al contrario, il termine *successores*, traducibile con

*Nachkommen*, spostava il fulcro dell'indagine araldica sulla discendenza biologica, legittima e naturale, ponendo l'accento sul vincolo carnale espresso dalle formule d'alto stile cancelleresco *ex corpore ed ex sanguine*. I successori erano coloro che portavano impresso nel proprio corpo il sangue della stirpe nobilitata, indipendentemente dalla loro effettiva quota di eredità materiale o dalla ripartizione patrimoniale dei beni. Quindi entrambe le condizioni dovevano viaggiare congiuntamente, per garantire sufficiente lustro e sostanze al sangue, ma che contestualmente non doveva prevedere passaggio di beni a sangue distinto dall'alveo familiare-successorio. Tutto ciò era necessario, oltre che per la questione giuridica consuetudinaria, anche per non svilire il tenore ed il prestigio dei conferimenti imperiali, tali da evitare una dilapidazione della fedeltà a favore dell'Imperatore.

L'unione concettuale e sintattica di queste due categorie all'interno della formula *utriusque sexus in infinitum* sanciva, quindi, che il rango e la dignità imperiale non fossero subordinati alla sola permanenza della linea maschile, la *Mannesstamm* detta anche linea della spada o *Schwertlinie*, ma fluissero stabilmente sia per via patrilineare sia per via matrilineare, la linea del fuso (quella femminile) indicata nei testi imperiali come *Spindellinie*. Si configurava in questo modo un diritto biologico e di rango permanente impresso nell'utero nobiliare delle donne del casato. Nelle patenti di nobilitazione, questa concessione si declinava attraverso formule in alto tedesco barocco di estrema precisione (nonostante alcune interpretazioni postume, faziose e in mala fede), dove la dignità era concessa per tutti i futuri discendenti legittimi, figli maschi e figlie femmine, di generazione in generazione, all'infinito. Tale formula blindava il diritto della donna, la quale non trasmetteva semplicemente una mera aspettativa di diritto o un titolo di cortesia in attesa dell'estinzione dei maschi, ma possedeva una quota attuale, reale e attiva del rango nobiliare fin dalla propria nascita e pronta ad essere attivata nel momento più opportuno per il casato. Questo impianto talvolta escludeva la possibilità che il matrimonio con un uomo di rango inferiore potesse annullare la nobiltà intrinseca della donna, trasformandola invece in un faro di attrazione araldica in grado di elevare la condizione dei propri figli.

L'applicazione pratica di questa trasmissibilità bilaterale doveva necessariamente misurarsi con la natura intrinseca della dignità concessa, tracciando una netta linea di demarcazione tra i titoli definiti *cum feudo*, ovvero legati a un'effettiva signoria territoriale, e quelli propriamente detti *sine feudo*, costituenti titoli di puro rango o personali. Nei casi in cui, ad esempio, il titolo di Conte dell'Impero, il *Reichsgraf*, o Barone dell'Impero, il *Reichsfreiherr*, risultasse ancorato a un feudo d'Impero diretto, un *Reichslehen*, avente il diritto di seggio e di voto, *Sitz und Stimme*, nei banchi dei circoli imperiali, i *Reichskreise*, o nella Dieta Imperiale, il *Reichstag*, la trasmissione della dignità seguiva le vicende della devoluzione feudale della terra. In questi contesti, se il diploma conteneva la clausola *utriusque sexus*, la figlia femmina o la linea cognatica subentrante doveva richiedere una formale investitura e prestare il giuramento di fedeltà, la *Lehnschuldigung*, presso il Consiglio Aulico dell'Impero, il *Reichshofrat*. In assenza di una formula bilaterale esplicita, l'estinzione della linea maschile determinava il fenomeno del *Lehnsheimfall*, vale a dire la devoluzione o il ritorno del feudo

vacante al fisco imperiale o al sovrano territoriale, il quale poteva disporre liberamente anche risvegliando antiche pretese di parenti collaterali qualora fosse stato utile ai propri interessi. Il diploma *utriusque sexus* operava, quindi, come uno scudo giuridico preventivo contro l'incameramento del feudo, trasformando il diritto di successione da agnatico puro a semi-cognatico o, per essere più precisi, cognatico sussidiario o concorrente.



Incisione raffigurante il Reichshofrat (Consiglio Aulico Imperiale del Sacro Romano Impero).

Fonte: [rg.lhlt.mpg.de](http://rg.lhlt.mpg.de)

Radicalmente diversa era invece la dinamica dei titoli *sine feudo*, concessi come pure dignità personali, di rango o di corte, spesso identificati come *Titular-Reichsgrafen*. In questo scenario, la dignità prescindeva totalmente dal possesso di terre, castelli o giurisdizioni materiali e seguiva in via esclusiva il vincolo del sangue, lo *Ius Sanguinis*. Per esempio la contessa o la baronessa nata da un diploma *utriusque sexus* possedeva la dignità nobiliare a titolo personale e lo poteva trasmettere, sotto alcune condizioni, alla prole legittima per il solo fatto di appartenere alla linea di sangue certificata dal sovrano. Il sangue materno poteva operare un'elevazione automatica del rango dei figli, la *Standeserhöhung*, indipendentemente dallo *status* feudale o nobiliare della famiglia paterna, a condizione che il

padre non appartenesse alla borghesia o al popolo minuto (ossia un non nobile), preservando così la forma di vita nobiliare e l'uguaglianza dei natali, l'istituto cardine della *Ebenbürtigkeit*. Questo requisito manteneva un'importanza capitale all'interno del sistema sociale imperiale, poiché impediva che la nobiltà di sangue venisse annacquata da unioni ipergamiche o disuguali/morganatiche, richiedendo che entrambi i genitori, pur appartenendo a gradi diversi della gerarchia nobiliare, condividessero comunque una condizione di comune distinzione aristocratica. Oltre la precedente condizione, solo in alcuni territori costituenti il Sacro Romano Impero, veniva forzata l'applicazione della consuetudine locale o del diritto comune locale, che richiedeva la successione ai titoli soltanto in caso di estinzione della linea agnatica del concessionario, questo perché garantiva un maggiore controllo da parte del potere locale feudale, che talvolta si opponeva in modo esplicito alla determinazioni imperiali. In questi casi si ricorreva spesso al Consiglio Aulico imperiale, che determinava anzitutto secondo la *Lex Diplomatica* della patente di nobiltà, ma quando possibile, cercava di tenere conto anche degli usi locali mediando tra istanze opposte. Spesso il compromesso che determinava la sentenza aulica si raggiungeva sulle successioni dei titoli nobiliari anche in costanza di rami agnatici diretti fiorenti, con la subcondizione di constatazione che non vi era però una prole maschile successibile. In altri casi si giocava di anticipo: si istituivano appositi fidecommessi da parte del concessionario, su beni, patrimoni, e rendite non feudali all'uopo dedicati, e si determinava la successione in anticipo intestando quote e quindi i titoli, secondo uno specifico ordine preferenziale successorio. Nonostante questa tipologia di soluzione trovasse facile approvazione nell'Aulico Consiglio, in alcune aree geografiche, si tendeva comunque a rinviare l'approvazione presso di esso, per evitare enormi tassazioni (*Taxe*) che gravavano sulle patenti a larga nobilitazione e che avrebbero comunque ridotto il capitale disponibile delle famiglie interessate.

Ad ogni modo era diffuso il costume, sia nel caso feudale (anche i feudi immediati con sovranità), sia nel caso non feudale, di agire in maniera che ad ogni successione nobiliare il ramo potenzialmente attaccabile nella successione ai titoli (una discendenza maschile in linea retta del concessionario) da parte di eredi in linea retta da femmine del concessionario (i cognatici), potesse essere tutelato attraverso il patto di rinuncia di ciascuna donna ad ogni diritto in caso di matrimonio, e questa operazione, a volta già codificata nei fidecommessi con la clausola di persistenza di rami agnatici, comportava la corresponsione di una corposissima dote alle femmine con l'avvento delle nozze. Nonostante ciò, non bisognava trascurare un aspetto ancora più importante in ambito successorio, sia per ciò che concerne i beni feudali o allodiali, che i titoli e le dignità nobiliari: l'Imperatore era il supremo garante di tutti i deboli dell'Impero, inclusi soprattutto i nascituri, perché chi non era ancora nato non poteva essere danneggiato da scellerati o iniqui patti, e qualsiasi forma di rinuncia, se non opportunamente calibrata e compensata, era da ritenersi soltanto individuale ed era impugnabile presso la corte imperiale (*Reichshofrat*). A questo dettame non sfuggivano nemmeno gli stessi Asburgo e in effetti, tutto ciò, ha una logica profonda sia in chiave di

equilibrio sociale che in ottica di preservazione di decreti imperiali. Ogni rinuncia aveva altresì il vincolo della firma e della approvazione unanime dei membri della famiglia del concessionario previsti dal patto o dal fidecommesso, quale avanguardia rispetto a possibili abusi.

Le radici di tutta questa complessa prassi si rintracciano in una fitta trama di trattatistica giuridica fiorita tra il Cinquecento e il Settecento, secoli in cui i massimi commentatori del diritto feudale e pubblico imperiale, i cosiddetti *Reichspublizisten*, codificarono la preminenza della volontà sovrana sulle consuetudini dei singoli territori. Giuristi del calibro di Matthias Coler, nel suo celebre trattato *De alimentis* pubblicato sul finire del sedicesimo secolo, e successivamente feudisti del diciassettesimo secolo come Heinrich von Rosenthal nel suo *Tractatus et synopsis totius iuris feudalis* e Johann Schilter nelle sue *Institutiones iuris feudalis germanici*, discussero ampiamente la natura della *nobilitas utriusque sexus*. Questi autori chiarirono che quando l'Imperatore, nell'esercizio della sua suprema potestà, inseriva la clausola di trasmissione bilaterale all'infinito, dava vita a una speciale tipologia di feudo e di dignità, il *Dignitätslehen*, o nobiltà di sangue che sfuggiva alla rigida massima germanica secondo cui il fratello succede al fratello nel feudo. Nel corso del Cinquecento, la giurisprudenza del Tribunale della Camera Imperiale, il *Reichskammergericht*, si trovò a dover dirimere complessi conflitti in cui parenti maschi collaterali, gli *Agnaten*, impugnavano la successione di figlie femmine, le *Kognaten*, in territori a statuto tradizionalmente maschile. La dottrina imperiale stabilizzò il principio che il diploma imperiale *utriusque sexus* agiva come deroga perpetua e preminente, equiparando l'utero materno al seme paterno ai fini della perpetuazione del rango e della trasmissione dei diritti ereditari, in perfetta consonanza con le massime del diritto comune giustiniano che privilegiavano la prossimità di sangue rispetto alla preferenza di sesso. Alcuni dettagli sull'impostazione giuridica di base, con e senza presenza di rappresentanti maschili della famiglia, sono reperibili, ad esempio, in Heinrich von Rosenthal, *Henrici a Rosenthal I. C. Præclarissimi, Tractatus et Synopsis Totius Iuris Feudalis, cum præfatione Georgii Melchioris de Ludolf*, Francofurti et Lipsiæ, Ex Officina Zunnero-Jungiana, 1721, pp. 484-485, *Conclusio XXXVIII*, ma anche in Johann Schilter, *Institutiones iuris feudalis germanici et longobardici notis illustratae* - a cura di Georg Christian Gebauer, *Lipsiæ: Apud Joh. Frid. Gleditschii B. Fil.*, 1728, pp. 142-146, e in Franciscus Antonius Theodorus Pape, *Dissertatio inauguralis juridica de successione foeminarum in feudis*, Marburgi Cattorum, Typis Philippi Casimiri Mülleri, 1732, pp. 27-28.

In entrambi i contesti, lo strumento cardine utilizzato dalle grandi casate dell'Impero per governare i flussi successori e prevenire la dispersione dei patrimoni o l'estinzione formale dei nomi era, come anticipato, il fidecommesso familiare, il *Familienfideikommiss*, frequentemente associato a istituti di primogenitura lineare, il diritto di *Erstgeburtsrecht*. Attraverso la disposizione di ultima volontà, il nobile investito di una dignità imperiale istituiva un vincolo di indisponibilità assoluta e di inalienabilità sui propri beni allodiali o feudali, dettando un preciso ordine di chiamata, la *Sukzessionsordnung*. Nel momento in cui la linea maschile della casata andava incontro all'estinzione biologica, il fidecommesso si attivava

come un vero e proprio magnete giuridico, intercettando la linea cognatica. In questo modo, le figlie o le nipote venivano investite dell'asse ereditario, trasferendo al genero del disponente o al primogenito della discendenza femminile l'obbligo tassativo di operare la *Wappen- und Namensvereinigung*, ovvero l'unione dei nomi e delle armi. Il successore per via materna univa i due cognomi e inseriva le armi della casata materna nei quarti nobili dello scudo tramite l'arma inquartata, il *Geviertes Wappen*, offrendo una testimonianza visiva immediata della successione *utriusque sexus*. Questa combinazione tra diploma sovrano e disposizione testamentaria evitava l'estinzione storica della famiglia, permettendo al rango imperiale di rigenerarsi all'interno di una nuova intelaiatura onomastica e preservando intatta la memoria collettiva della stirpe. Ma la primogenitura non era comunque tassativamente contemplata nei fidecommessi, talvolta si aprivano, come già esplicitato, più fronti di successione.



Incisione che ritrae l'Imperatore Leopoldo I - opus: Philipp Kilian.

L'indagine sulla prassi giurisprudenziale dell'Impero evidenzia come la successione cognatica si manifestasse secondo due differenti scenari operativi, a seconda che vi fosse coesistenza con membri maschi o che si assistesse alla totale estinzione della linea agnatica. Nel primo scenario, quello della coesistenza attiva, l'efficacia della clausola bilaterale stabiliva che tutti i membri della famiglia, maschi e femmine, possedessero la dignità contemporaneamente fin dalla nascita. La donna non era affatto una portatrice passiva del titolo in attesa di una crisi dinastica, ma un soggetto araldico pienamente attivo. Se una contessa dell'Impero, una *Reichsgräfin*, sposava un nobile di rango inferiore, come ad esempio un Barone dell'Impero e talvolta anche un Cavaliere dell'Impero, la prole legittima poteva rivendicare il rango comitale *iure matris*, coesistendo pacificamente con gli zii o i cugini maschi della linea paterna della madre che continuavano a portare il medesimo titolo per proprio conto. Non vi era alcuna necessità di attendere la morte dell'ultimo maschio del casato affinché la donna potesse attivare il proprio potenziale di trasmissione nobiliare. Questa simultaneità di diritti creava spesso, in alcune aree dell'Impero, una ramificazione complessa dei titoli all'interno della stessa generazione, moltiplicando i portatori della dignità imperiale ma rafforzando pesantemente la rete d'influenza della famiglia originaria, che fungeva da capo consortile. Molto interessante in tal senso è Lünig, nell'opera *Thesaurus Juris derer Grafen und Herren des Heil Röm Reich* (Francoforte e Lipsia, 1725) a p. 218 che descrive un caso particolarmente eloquente, tra tanti validi, e cioè la successione attraverso rami maschili e femminili dei Conti, poi Principi, di Leiningen.

Nel secondo scenario, quello dell'estinzione maschile, all'atto della fine dei componenti agnatici della famiglia, la linea cognatica assumeva la funzione di asse principale della dinastia. Particolarmente interessante riguardo questa successione femminile, sia ai feudi che ai titoli, è quanto indicato alle pp. 46 e 47 del volume *Disputatio Juridica De successione foeminarum in feudis, earumque exclusione per masculos (Feudi Hereditarii, et ex Pacto et Providentia)*, Lipsia, 1701, di Johannes Adamus Schertzer. Vi sono, poi, fattispecie ancora più limpide e spinte sul tema, e riguardano i diversi casi individuati dal famoso professore, archivist e membro della Commissione delle Antiche Leggi e Ordinanze del Belgio, Léo Verriest, che nel suo saggio *Questions d'histoire des institutions médiévales. Noblesse, chevalerie, lignages. Condition des biens et des personnes. Seigneurie, ministérialité, bourgeoisie, échevinages* (Bruxelles, 1959), dimostra come la successione cognatica pura (e quindi apertamente intesa come nobiltà uterina) fosse una pratica diffusa e afferente anche al diritto comune locale in alcune aree del Sacro Romano Impero: Hainaut, l'area di Liegi e la Franca Contea di Borgogna. Lo stesso avvenne anche in alcuni feudi imperiali ubicati nella penisola italiana, o nel Trentino, o in zone della Frisia e della Slesia.

Tuttavia, l'evoluzione delle normative nel corso del diciannovesimo secolo, sotto la spinta dello Stato burocratico moderno, impose criteri assai più restrittivi. Le Sovrane Risoluzioni del Ministero dell'Interno Austriaco, l'ufficio denominato *Adelsdepartement*, in particolare i decreti ministeriali del 1848 e del 1864, tesero a regolamentare e limitare l'automatismo

medievale e moderno. Sebbene il diritto biologico al titolo rimanesse del tutto intatto *iure sanguinis*, lo Stato stabilì che per l'uso ufficiale del cognome materno congiunto e del relativo rango comitale o baronale fosse necessaria una formale conferma imperiale di trasferimento, la *Adelsübertragung*. Si delinearono così due percorsi di legittimazione pubblica, rappresentati dalla via diretta aulica, che consisteva nel ricorso alla Cancelleria Aulica di Vienna per l'ottenimento di un decreto sovrano di rinnovazione o di trasferimento del titolo, e dalla via accreditata localmente, che prevedeva il preventivo vaglio da parte delle commissioni araldiche provinciali o l'inserimento nelle matricole della nobiltà locale, a cui seguiva la definitiva ratifica imperiale o la sovrana risoluzione.

La concretezza di tali dinamiche trova un riscontro incontestabile nei documenti d'archivio relativi al territorio del Tirolo meridionale e del Lombardo-Veneto. Un caso emblematico è rappresentato dalla dinastia dei Ceschi di Santa Croce e, specificamente, dalla figura di Girolamo Armenio Giuseppe Ceschi di Santa Croce, consigliere governativo ad Innsbruck e commissario imperiale per i confini d'Italia sotto gli imperatori Leopoldo I, Giuseppe I e Carlo VI. Avendo egli una discendenza prevalentemente femminile, una parte dell'asse ereditario era destinato a passare attraverso una delle sue figlie e il relativo genero. Una delle figlie fu Olivia Antonia Ceschi di Santa Croce, che portò avanti una porzione della linea dinastica sposando il cugino Giuseppe Benedetto Ceschi di Santa Croce. Al fine di prevenire contestazioni da parte di rami collaterali e rafforzare preventivamente la trasmissione della dignità per via cognatica, l'imperatore Carlo VI, con diploma d'alto stile datato 15 marzo 1734, concesse il titolo di Barone del Sacro Romano Impero a Girolamo Armenio e, congiuntamente, estese il titolo e i medesimi diritti di successione proprio al genero Giuseppe Benedetto (in *Ceschi a Santa Croce: nach Urkunden und Quellen*, Wien, 1954, p. 90 di Wilhelm Von Blaschek). Questo provvedimento applicò un perfetto modello di sanatoria e innestamento preventivo prima ancora dell'estinzione biologica del ramo, assicurando la perfetta fusione dei diritti della linea del fuso con quelli della linea maschile subentrante e neutralizzando sul nascere ogni potenziale vertenza giudiziaria di fronte al Consiglio Aulico. Anzi, avvenne che nel giorno 4 settembre 1867, l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe elevò al titolo di Barone sia Alois che il Cavaliere Johann von Ceschi de Santa Croce, facendo riferimento al suddetto diploma del 1734, ed estendendo ai due codesta dignità che in origine fu concessa al fratello del loro bisnonno! Da questo ramo discende Fra' Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce, che fu 74° Gran Maestro del Sovrano e Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (Ordine di Malta).

A questa complessa vicenda si ricollega strettamente la successione della famiglia Piomarta di Langenfeld, la quale offre un quadro di eccezionale interesse per l'attivazione combinata di diplomi imperiali, fedecommissi e transizioni giurisdizionali plurisecolari. Il barone Leonardo Piomarta, laureato in entrambe le leggi a Padova, sposò Teresa, un'altra figlia del già citato Girolamo Armenio Giuseppe Ceschi di Santa Croce. Non avendo avuto discendenza diretta da questo matrimonio, Leonardo Piomarta redasse un primo testamento il 1° gennaio 1749 e un secondo e definitivo testamento il 24 agosto 1769, inseriti nei rogiti

dei notai Antonio Giordani e Lorenzo Garavetti. Con questi atti, il barone istituì una primogenitura lineare fedecommissaria. Il disponente ordinò che, in mancanza di eredi maschi nella linea Piomarta, la primogenitura passasse in parti uguali alle linee dei primogeniti delle sue due nipoti *ex fratre*, figlie di suo fratello Giorgio Francesco Piomarta, ovvero Marianna Piomarta, unita in matrimonio al Marchese Dionisi di Verona, e Anna Giulia Piomarta, moglie del Barone Gian Giulio Pizzini da Rovereto. Il testamento imponeva alle famiglie subentranti per via femminile il tassativo obbligo di unire al proprio nome quello del casato dei Piomarta. All'estinzione della linea maschile dei Piomarta, la successione si attivò seguendo queste due ramificazioni cognatiche. La linea veronese dei Dionisi incorporò il cognome e i diritti della madre, vedendo l'uso del titolo comitale e del nome solennemente confermato e ratificato dall'Impero d'Austria con una Sovrana Risoluzione Austriaca il 28 febbraio 1821 in capo a Giovanni Francesco di Gabriele Dionisi. La seconda ramificazione, rappresentata dalla linea dei Pizzini di Rovereto, che aveva già ottenuto il titolo di Barone del Sacro Romano Impero col predicato di *Thürberg* e aumento dello stemma gentilizio il 20 giugno 1754 dall'imperatore Francesco I, unì il cognome Piomarta in conformità ai legati testamentari della vedova Teresa Piomarta, deceduta nel 1773. Questo trasferimento per via materna mantenne la propria efficacia giuridica ben oltre la caduta dell'Impero d'Austria e dello stesso Sacro Romano Impero. Il barone Edoardo Pizzini operò a fine Ottocento per il riconoscimento dei predicati storici. Successivamente, la famiglia Pizzini ottenne dal Regno d'Italia e dalla sua Consulta Araldica, tramite Decreto Ministeriale del 30 dicembre 1925, il formale riconoscimento del titolo di Barone del Sacro Romano Impero con il predicato *von Thürberg*, e con successivo provvedimento del 19 luglio 1929 l'autorizzazione all'aggiunta del cognome Piomarta di Campolongo.



Mappa delle Contee di Sayn (1805).

Per comprendere la varietà geografica e procedurale di questa prerogativa nei territori tedeschi centrali dell'Impero, è necessario esaminare il celebre caso della contea imperiale di Sayn-Wittgenstein-Sayn risalente al Seicento. Alla morte del conte Ernst zu Sayn-Wittgenstein nel 1632, e del suo giovanissimo figlio erede Christian nel 1636, la linea maschile diretta di questo ramo si estinse completamente. In forza degli antichi accordi di famiglia e dei diplomi imperiali originari assistiti da formule bilaterali, la successione nella contea sovrana, la *Reichsgrafschaft*, fu assunta dalla contessa Ernestine zu Sayn-Wittgenstein e dalla sorella minore Johannette, entrambe sorelle di Christian. Nonostante le furiose proteste e i tentativi di occupazione militare messi in atto dalle truppe dell'Arcivescovo Elettore di Colonia e dai rami collaterali maschi della casa di Sayn-Wittgenstein-Berleburg (che rivendicavano erroneamente la natura di feudo maschile), Ernestine e Johannette mantennero la titolarità del feudo d'Impero, a seguito dei trattati della Pace di Vestfalia nel 1648, che riconobbero legalmente i diritti alle donne. Comunque la contea originaria non rimase unita. Essa, infatti, venne divisa stabilmente tra le due sorelle: ad Ernestine spettò la parte detta di Sayn-Wittgenstein-Hachenburg (che passò poi ai Manderscheid), mentre a Johannette restò la parte di Sayn-Wittgenstein-Altenkirchen (passato in seguito ai duchi di Sassonia-Eisenach). Avendo Ernestine sposato il conte Salentin Ernst von Manderscheid-Blankenheim, trasmise i pieni diritti comitali, il nome di Sayn e i relativi seggi di voto al Reichstag alla propria prole. I suoi figli divennero Conti del Sacro Romano Impero operando *iure matris* e governarono la contea in modo del tutto autonomo, dimostrando come nei territori a giurisdizione immediata, i *Reichsunmittelbar*, l'efficacia del sangue materno garantita dal vecchio statuto imperiale si imponesse immediatamente nella realtà politica senza la necessità di attendere una nuova investitura costitutiva da parte di Vienna. Johannette, invece, si sposò due volte: la prima con Giovanni d'Assia-Braubach, da cui non ebbe figli, la seconda con il Duca Giovanni Giorgio I di Sassonia-Eisenach (della Casata di Wettin), dal quale ebbe ben cinque figli sopravvissuti che portarono avanti l'eredità. Giovanni Guglielmo, nello specifico, fu lui a ereditare per primo la contea di Sayn-Altenkirchen alla morte della madre. Guglielmo Enrico di Sassonia-Eisenach, figlio di Giovanni Guglielmo, succedette al padre sia nel ducato che nella contea di Sayn-Altenkirchen. Ma morì nel 1741 senza figli, provocando l'estinzione della linea maschile dei Sassonia-Eisenach. Poiché i patti imperiali (*Kunkellehen*) tutelavano, abbiamo visto, la linea femminile, il feudo non tornò all'Impero ma passò al parente più prossimo per via materna. L'erede fu il Margravio Carlo Guglielmo Federico di Brandeburgo-Ansbach, che era il pronipote di Johannette.

Un altro modello di straordinaria rilevanza e complessità istituzionale è offerto dalla prestigiosa casa dei Mansfeld-Colloredo. L'estinzione della linea maschile principale della prestigiosa casata principesca e comitale dei Mansfeld, segnatamente il ramo di Mansfeld-Bornstedt, titolare di rilevanti dignità e dell'immediatezza nel Sacro Romano Impero, si compì formalmente nel 1780 a causa della prematura scomparsa del Principe

Josef Wenzel Nepomuk. Questo tragico evento determinò l'apertura di una complessa transizione giuridico-patrimoniale che vide come protagonista l'unica ereditiera universale della stirpe, la contessa Maria Isabella von Mansfeld. La conseguente vacanza del titolo e la cospicua consistenza dell'eredità generarono un'aspra disputa diplomatica e legale, allorquando i rami collaterali agnatici della famiglia Mansfeld, rimasti radunati nei territori della Sassonia e di confessione protestante, avanzarono immediate pretese sullo *status* e sui titoli, invocando la priorità delle antiche consuetudini agnatizie dello Specchio Sassone e i rigidi principi della legge salica. La risoluzione della controversia si sviluppò tuttavia secondo criteri geografico-giuridici asimmetrici, dettati dall'intersezione tra le sovranità territoriali emergenti e il diritto feudale asburgico. Nell'area centro-germanica, sotto l'influenza di Sassonia e Prussia, il diritto feudale ordinario e la forza politica dei sovrani territoriali prevalsero sulle istanze della linea cognatica, con il risultato che i feudi ancestrali dei Mansfeld vennero formalmente incamerati e spartiti tra l'Elettore di Sassonia e il Regno di Prussia, neutralizzando così le pretese effettive dei rami collaterali protestanti. Al contrario, nei territori ereditari asburgici del Regno di Boemia, il quadro normativo locale consentiva la trasmissione per via cognatica in assenza di eredi maschi in linea diretta. Tale specifico ordinamento permise a Maria Isabella di mantenere intatto il controllo sul ricchissimo patrimonio boemo, all'interno del quale spiccava per rilevanza strategica ed economica il feudo con il relativo castello di Dobříš. Al fine di potenziare la successione, scongiurare la frammentazione del rango nobiliare e preservare la memoria della casata estinta, Maria Isabella e il consorte, il conte Franz de Paula Gundaker von Colloredo — eminente diplomatico e futuro Vice-cancelliere del Sacro Romano Impero —, adirono le vie formali presso la corte imperiale di Vienna. La stabilità giuridica della transizione venne definitivamente sancita nel 1789 attraverso l'emanazione di un esplicito diploma imperiale di *Namens- und Wappenvereinigung*, approvato sotto il regno dell'Imperatore Giuseppe II. Il decreto dispose il trasferimento legale del titolo principesco e delle prerogative d'Impero alla linea cognatica subentrante, formalizzando la nascita della nuova dinastia dei Colloredo-Mansfeld. Tale denominazione venne peraltro registrata in numerosi atti ufficiali come Colloredo-Mannsfeld a causa di un refuso di cancelleria che raddoppiò la consonante "n", divenendo in seguito legalmente vincolante per i discendenti. La sanzione imperiale, operando come atto di sovranità superiore rispetto alle consuetudini feudali ordinarie, offrì uno scudo giurisdizionale definitivo che respinse le offensive legali dei collaterali sassoni, basando l'unione dei titoli sulla discendenza materna.

Un'ulteriore e straordinaria testimonianza della solidità del diritto di sangue materno emerge dall'analisi dettagliata della successione del celebre lignaggio dei Conti di Gallas, noto nella storia imperiale per aver espresso comandanti militari del calibro del generale Matthias Gallas, che giunse all'estinzione in linea maschile diretta il 23 maggio 1757 con la morte del conte Philipp Joseph von Gallas, Supremo Maresciallo del Regno di Boemia. Non essendovi discendenza maschile, la successione dei vasti beni fidecommissari di famiglia si incanalò per via testamentaria. L'ultimo conte designò come erede il giovane Christian Philipp von


Clam, figlio del conte Johann Christoph von Clam e di Aloisia Colonna von Fels, quest'ultima sorella della vedova Gallas. Per aggirare le potenziali rivendicazioni dei rami agnatici collaterali più distanti e i tentativi di incameramento da parte del fisco regio boemo, si rese indispensabile l'intervento della Corona. Nel 1768, l'Imperatrice Maria Teresa, nella sua qualità di Regina di Boemia, ratificò formalmente la successione ed emise un diploma speciale che autorizzò Christian Philipp a unire i titoli, i predicati e gli stemmi delle due case, elevando il lignaggio al rango perpetuo di Conti di Clam-Gallas. Questo atto non solo salvaguardò l'immenso patrimonio (comprendente le signorie di Friedland e Reichenberg) dall'aggressione giudiziaria, ma illustrò chiaramente la facoltà del consenso sovrano nel convalidare la deviazione della successione ordinaria a favore di una linea cognatica stabilita per via testamentaria.

Spostando l'attenzione verso la complessa geopolitica del nord dell'Impero, un caso di eccezionale rilievo scientifico è costituito dalla successione della Contea di Oldenburg alla morte del conte Anton Günther nel 1667. L'estinzione della linea diretta aprì una complessa disputa giurisdizionale che illustra perfettamente il conflitto tra patti agnatici e diritti di successione femminile. Sebbene il nucleo principale delle contee di Oldenburg e Delmenhorst fosse devoluto alla linea agnatica collaterale della Corona di Danimarca in virtù di espliciti diplomi imperiali di aspettativa e trattati di casata, la linea del fuso (cognatica) trovò parziale ma solido riconoscimento. La discendenza femminile, incarnata dalla casa di Anhalt-Zerbst (in quanto erede della contessa Maddalena di Oldenburg, sorella del defunto conte), poté infatti rivendicare con successo la signoria territoriale di Jever, configurata come feudo femminile (*Kunkellehen*). Questo specifico smembramento giurisdizionale dimostra come l'efficacia giuridica della linea del fuso potesse coesistere con il diritto feudale maschile imperiale, frammentando i patrimoni dinastici in presenza di territori con differente statuto di trasmissibilità. La dimostrazione definitiva del carattere prettamente "femminile" della successione di Jever si ebbe nel 1793: quando la linea maschile di Anhalt-Zerbst si estinse a sua volta, Jever non andò agli altri principi tedeschi agnati della casata, ma passò alla sorella dell'ultimo principe: l'Imperatrice Caterina II di Russia (Caterina la Grande), nata appunto principessa di Anhalt-Zerbst.

Rivolgendo l'analisi verso i territori asburgici e il complesso assetto della Galizia e delle province occidentali, un caso di significativo rilievo istituzionale è offerto dalla transizione della linea belga-austriaca dei Maëlcamp de Beaulieu verso la famiglia dei von Wattmann. Originari delle Fiandre e strettamente legati all'apparato commerciale della Compagnia di Ostenda, i Maëlcamp avevano consolidato la propria ascesa nobiliare e l'acquisizione del titolo baronale attraverso un'unione matrimoniale contratta nel novembre del 1791 con l'antica stirpe dei baroni de Beaulieu. La successiva fedeltà alla dinastia d'Asburgo durante le guerre napoleoniche favorì il definitivo radicamento della famiglia nei ruoli militari e amministrativi di Vienna. Tuttavia, l'imminente estinzione della linea maschile della casata a metà del XIX secolo spinse la Corona a intervenire per preservare il patrimonio onomastico e araldico della stirpe. La soluzione giuridica si compì nel settembre del 1853, quando

l'Imperatore Francesco Giuseppe d'Austria elevò al rango baronale il celebre chirurgo di corte Joseph Wattmann, consorte di Anne Elisabeth Estelle, ultima esponente dei Maëlcamp de Beaulieu. Attraverso un formale provvedimento sovrano di unione dei nomi e delle armi, la Cancelleria di Vienna consentì la nascita della linea dei Baroni von Wattmann-Maëlcamp-Beaulieu, riprendendo diritti e concessioni del Sacro Romano Impero. Nell'ambito della storiografia istituzionale e del diritto nobiliare del Sacro Romano Impero, l'assenza di un conteggio numerico complessivo e di statistiche aggregate relative ai decreti per le figlie ereditiere (*Erbtochter*) e alle concessioni di unione dei nomi e delle armi (*Wappen- und Namensvereinigung*) costituisce un dato strutturale ampiamente riconosciuto dagli specialisti. Questa lacuna quantitativa non è dovuta a una carenza di indagine, bensì a precisi fattori giuridici, archivistici e amministrativi che rendono scientificamente impossibile la formulazione di un computo metrico centralizzato. In primo luogo, si rileva la natura prettamente "sommersa" dell'atto sotto il profilo formale. Come evidenziato negli studi sulle dinamiche di nobilitazione imperiale, l'esercizio del diritto di grazia riservato (*Gnadenreservat*) da parte del sovrano si traduceva solo a volte in un provvedimento autonomo di unione onomastica e araldica. Al contrario, tale istituto veniva quasi sempre incorporato come clausola interna a diplomi di rango superiore, quali le elevazioni a conte (*Grafenstand*) o a barone (*Freiherrenstand*), oppure nei provvedimenti di miglioramento dello stemma (*Wappenbesserung*). L'isolamento quantitativo di queste transizioni richiederebbe pertanto uno spoglio paleografico sistematico e manuale di decine di migliaia di pergamene originali conservate presso l'Archivio di Stato di Vienna, superando i limiti delle attuali indicizzazioni. A questa complessità intrinseca si aggiunge l'organizzazione metodologica dei repertori monumentali di riferimento. L'unica opera edita che censisce sistematicamente i diplomi imperiali fino al 1806, il dizionario di Karl Friedrich von Frank, adotta un criterio di catalogazione rigorosamente alfabetico per cognome. Trattandosi di uno strumento concepito per la consultazione nominale e genealogica, l'opera frammenta la continuità cronologica e tipologica dei decreti, impedendo l'estrazione di dati statistici globali se non attraverso una re-indicizzazione totale del materiale. Sul piano strettamente amministrativo, la frammentazione giurisdizionale dei feudi femminili (*Kunkellehen*) esclude l'esistenza di un registro unificato. Sebbene i feudi d'Impero principali dipendessero dal Consiglio Aulico (*Reichshofrat*), la gestione delle successioni per linea cognatica e dei relativi diritti di sangue materno era decentrata tra le diverse cancellerie territoriali asburgiche e i singoli Stati dell'Impero. Opere scientifiche fondamentali come l'*Adelslexikon* documentano dettagliatamente centinaia di singoli casi di unione onomastica, ma mantengono un approccio enciclopedico e monografico. L'enorme mole di singoli casi documentati dimostra che non ci troviamo di fronte a strappi eccezionali alla regola della successione agnatica, ma a una giurisprudenza consolidata e regolare. Era il sistema stesso che, per sopravvivere economicamente e, soprattutto, politicamente, prevedeva la via cognatica (*utriusque sexus*) come un espediente di sicurezza ordinaria. La scienza genealogica tedesca e austriaca rifiuta pervasivamente la formulazione di percentuali o numeri assoluti, ritenendo che

l'eterogeneità originaria delle fonti archivistiche inficerebbe il rigore scientifico di qualsiasi sintesi quantitativa, ma questo aspetto, ovviamente, cozza pesantemente su alcuni criteri di catalogazione e censimenti attuali dei discendenti di quelle famiglie che ebbero nel Sacro Romano Impero determinati onori imperiali. Ne risulta, conseguentemente, una scientificità di approccio soltanto parziale, perché applicando filtri rigidi e restrittivi (di stampo puramente agnatico), ignorano deliberatamente quello che l'architrave giuridico imperiale disponeva e ciò che il Sacro Romano Imperatore, nella prassi flessibile del suo diritto, era, ossia molto più pragmatico e incline a riconoscere il sangue materno di quanto la successiva codificazione ottocentesca e novecentesca abbia voluto ammettere.



*Cattedrale di Magonza a metà secolo XVIII, incisione.*

Tutto ciò aveva anche un effetto sulla questione delle ammissioni ai Capitoli cattedrali e per congregazioni nobiliari in merito ai quarti di nobiltà. Fermo restando che le tradizioni variavano secondo l'area geografica, in linea di massima si richiedevano 16 quarti di nobiltà, spesso di pura nazione tedesca o, al più, incolata, in altri casi vi era una maggiore flessibilità richiedendo tra i 4 e gli 8 quarti di alta nobiltà per l'ammissione ordinaria e possibilmente di nobiltà immemoriale, e cioè dovevano appartenere allo *Uradel*, ovvero alla nobiltà la cui origine si perdeva nel tempo (antecedente al XIV secolo), rigettando le patenti di nobiltà

(*Briefadel*) rilasciate più di recente dagli imperatori. Ebbene, questo era spesso causa di tensioni giurisdizionali esistenti tra l'autorità sovrana degli Asburgo e il particolarismo dei ceti ecclesiastici. Lungi dal configurarsi come una pacifica prerogativa di natura puramente araldica, spesso era necessario ricorrere alla finzione della nobiltà ancestrale (*factio avitae nobilitatis*), la quale costituiva un vero e proprio strumento di pressione politica che la Corona imperiale attivava per risolvere le asimmetrie matrimoniali vissute dalle grandi madri dell'alta aristocrazia. Quando un'esponente di queste storiche casate sposava un uomo appartenente alla nobiltà di patente o al patriziato cittadino, la discendenza perdeva automaticamente lo status di *Vollbürtigkeit*, ovvero la piena purezza di sangue su entrambe le linee, necessaria per superare lo scrutinio della prova degli antenati (*Ahnenprobe*) ed essere ammessa, in particolare, ai redditizi stalli dei Capitoli delle Cattedrali. Di fronte a tale ineleggibilità, l'Imperatore interveniva emanando speciali diplomi di sanatoria in virtù dei suoi *iura reservata*, introducendo la finzione legale secondo cui gli antenati borghesi o mercantili del padre dovevano essere considerati nobili e cavallereschi da tempo immemorabile, purificando la linea paterna al fine esplicito di equiparare lo status matrimoniale. L'efficacia e l'esito processuale di queste forzature sovrane variavano tuttavia in modo radicale a seconda della geografia politica dell'Impero, tracciando una netta linea di demarcazione tra aree di immediata sottomissione coatta e territori di strenua resistenza costituzionale. Il successo di questa procedura si determinava con più frequenza all'interno dei territori ereditari asburgici o in quelle regioni ecclesiastiche dove il potere coercitivo di Vienna risultava geopoliticamente e militarmente stringente. In tali contesti, i Capitoli non potevano opporsi ai mandati esecutivi del Consiglio Aulico Imperiale poiché un rifiuto avrebbe comportato l'immediata rappresaglia economica della Corona, la quale controllava o circondava i possedimenti fondiari delle istituzioni religiose. Questa dinamica di penetrazione e sottomissione è ampiamente documentata all'interno del registro d'archivio del Salzburger Landesarchiv o dell'Archivio di Stato di Vienna. In particolare si attesta come l'orbita salisburghese e i capitoli limitrofi fossero costretti a processare e infine validare le prove di ammissione di candidati palesemente protetti da Vienna. Nel suddetto inventario, ad esempio, la segnatura DK Akten 09.R datata 1772 registra i contenziosi relativi alla *Adelsprobe* del barone Johann Paul von Thurn presso Costanza, culminati in un processo formale dinanzi al *Reichshofrat* e nella successiva attività di mediazione esecutiva forzata da parte di Salisburgo, a dimostrazione dell'impossibilità per questi enti di resistere ai decreti di sanatoria viennesi. Al contrario, il fallimento della *Ahnenfiktion* si consumava nei grandi Capitoli principeschi della Germania occidentale e meridionale, segnatamente nelle regioni della Renania e della Franconia, dove sedi ecclesiastiche preminenti come Colonia, Treviri, Magonza, Bamberg e Würzburg godevano di una forte autonomia politica ed elettorale. In questi territori, l'aristocrazia cavalleresca locale difendeva la *Stiftsfreiheit*, ovvero la libertà e l'immunità corporativa del capitolo, elevando la richiesta dei sedici quarti di nobiltà pura a baluardo costituzionale contro l'assolutismo imperiale. I canonici di Würzburg o Colonia contestavano la validità formale dei diplomi imperiali argomentando che il sovrano, pur

potendo creare un nobile dal nulla, non possedesse il diritto di inventare la storia o mutare retroattivamente la realtà del sangue degli antenati. Le mani dell'Imperatore erano legalmente legate dalle Capitolazioni Elettorali e l'impossibilità di inviare truppe in Renania senza scatenare un conflitto con i Grandi Elettori costringeva la Corona a subire il boicottaggio sistematico dei propri candidati "finti", lasciati marcire in infinite lungaggini processuali. La reazione corale e l'opposizione costituzionale di questi Capitoli franconi e renani contro l'ingerenza burocratica di Vienna e i tentativi di alterare i requisiti economici e araldici dei prebendati è ugualmente tracciata nel medesimo archivio salisburghese. Lo scontro sui processi di nobiltà si rivelava, dunque, come un terreno d'elezione per comprendere la natura duale e frammentata del diritto pubblico imperiale, in cui l'istituto della finzione giuridica fungeva da termometro dei reali equilibri di forza tra il centralismo dinastico degli Asburgo e l'autonomia difensiva dei ceti territoriali dell'Impero. Invece, nell'archivio viennese riscontriamo, a puro titolo di esempio, il caso del Capitolo di Costanza e della famiglia Thurn und Valsassina.

La complessa fenomenologia della *Wappen- und Namensvereinigung* (l'unione onomastica e araldica) rivela, sotto il profilo del diritto pubblico imperiale, una profonda scissione concettuale tra lo *ius nomen* (il diritto al cognome) e lo *ius sanguinis* (il diritto di rango impresso nel sangue). Sebbene la congiunzione onomastica costituisse lo strumento privilegiato d'elezione nei *Familienfideikommiss* (fedecommissi familiari) per perpetuare la memoria visiva e formale di una casata estinta nei rami maschili (*Mannesstamm*), essa non si configurava affatto come una *conditio sine qua non* per l'efficacia e la trasmissione del titolo *utriusque sexus*. Al contrario, l'assunzione del cognome materno urtava contro radicate resistenze patriarcali e precise strategie di continuità dinastica. Qualora la figlia, investita del titolo imperiale, si fosse coniugata con il rappresentante di una stirpe di pari o superiore lignaggio — come l'alta nobiltà feudale o principesca —, l'imposizione di sostituire o alterare il cognome del genero o dei figli configurava una vera e propria *deminutio capitis*. Un simile atto era percepito come una lesione intollerabile all'integrità della propria linea agnatica. In tale contesto, l'ordinamento dello *Ius Commune* e la disciplina delle patenti sovrane delineavano una via d'uscita lineare. Poiché la dignità imperiale si radicava intrinsecamente nel sangue della donna, essa poteva transitare alla prole legittima a prescindere dalle vicende onomastiche. I figli nati da queste unioni attivavano il titolo materno *iure matris* ad ogni effetto araldico e di ceto, pur conservando in via esclusiva il cognome paterno. Il titolo *cum* o *sine feudo* si configurava così come un attributo concreto della persona, indipendente dal *nomen*. La giurisprudenza della *Reichshofkanzlei* (Cancelleria Aulica di Vienna) e, successivamente, le decisioni degli uffici araldici degli Stati successori (quali l'*Adelsdepartement* austriaco o, per esempio, l'I.R. Commissione Araldica del Regno Lombardo-Veneto) confermarono ripetutamente la legittimità di questa trasmissione puramente biologica, registrando nei patriziati locali titoli comitali o baronali imperiali *iure matris* in capo a soggetti che non avevano modificato il proprio cognome agnatico. Illustriamo, dunque, qualche caso celebre che rientra in questo filone.

Nel 1674, il Principe Ferdinando Guglielmo Eusebio von Schwarzenberg sposò la Contessa Maria Anna von Sulz. Maria Anna era l'unica figlia ed ereditiera universale del Conte Johann Ludwig von Sulz, l'ultimo rappresentante maschio della sua stirpe, titolare di antichi titoli comitali del Sacro Romano Impero, del Landgraviato immediato di Klettgau e financo di dignità e cariche (giudice ereditario del tribunale di Rottweil). Alla morte di Giovanni Luigi nel 1687, la linea maschile dei Sulz si estinse. Il loro figlio, il Principe Adam Franz von Schwarzenberg, ereditò l'intero asse patrimoniale materno e i relativi titoli feudali e onorifici. Egli non unì i cognomi, rifiutando di mutare il proprio nome in "Schwarzenberg-Sulz" e mantenendo esclusivamente il cognome agnatico Schwarzenberg. Tuttavia, assunse contemporaneamente i titoli di entrambe le case, venendo ufficialmente denominato come Principe di Schwarzenberg, duca di Krumau, Conte di Sulz, Landgrafo di Klettgau, Giudice di Rottweil, etc. . Non è finita qui. Infatti, nel secolo XIV, l'elevato numero di eredi dei Sulz, i conseguenti pegni e le necessarie vendite, nonché i continui conflitti con la nobiltà viciniora, portarono all'impoverimento della famiglia, che con abili politiche matrimoniali, nel tempo, ritornò a crescere. Uno di essi, Rodolfo (III) di Sulz, figlio di Hermann (VI) von Sulz, sposò Ursula von Habsburg-Laufenburg (ramo minore degli Asburgo), erede dell'ultimo conte Giovanni IV e di sua moglie Agnese von Landenberg. In conseguenza di queste nozze, nel 1408 il Langraviato di Klettgau sull'Alto Reno e la Signoria di Rotenberg in Alsazia passarono dalla Casa Habsburg-Laufenburg alla dinastia di Sulz. Tutti i Sulz successivi non adottarono il cognome Habsburg-Laufenburg, e questo fino alla suddetta Maria Anna.

Altro esempio è quello del casato dei Conti di Gleichen, che andò incontro alla totale estinzione della propria linea maschile nel 1631 con la morte di Hans Ludwig. Molto tempo prima dell'estinzione, le figlie dei Gleichen avevano contratto matrimoni con i membri della stirpe comitale (e poi principesca) Hohenlohe. In forza delle clausole di successione bilaterale e dei patti successori ratificati dall'autorità imperiale, i capi dei vari rami della Casa di Hohenlohe (tra cui Hohenlohe-Langenburg e Hohenlohe-Waldenburg) ereditarono le quote dei titoli e dei diritti dei Gleichen. I figli nati da queste linee mantennero strettamente e unicamente il cognome paterno Hohenlohe (i suffissi "Langenburg" o "Waldenburg" indicano la signoria territoriale del ramo, non una fusione onomastica, mentre il riferimento a Gleichen era inteso strettamente come titolo comitale). Tuttavia, essi integrarono stabilmente nella propria titolatura ufficiale il rango materno, fregiandosi del titolo di *Conti di Gleichen (Grafen zu Gleichen) iure matris*.

Vi è, ad esempio, anche il lignaggio austro-boemo dei Signori e poi Conti di Harrach, il quale si unì ripetutamente tramite alleanze matrimoniali con la stirpe dei Thannhausen, famiglia titolata della Stiria radicata nel sistema comitale dell'Impero.

Attraverso una complessa successione per via femminile, il titolo comitale originario della famiglia Thannhausen fu ereditato dalla linea degli Harrach. La prole mantenne incontaminato il cognome paterno Harrach come designazione onomastica civile della famiglia. Nondimeno, accumulò formalmente i titoli nobiliari onorifici di entrambe le case, assumendo la designazione ufficiale nei titoli di Conti di Harrach a Rohrau e Thannhausen,

dove il secondo titolo rappresentava il recupero del rango della linea materna senza alcuna unione dei cognomi civili delle due casate.

L'esame congiunto di questa complessa intelaiatura dottrinale, dei trattati dei feudisti d'età moderna e delle sue applicazioni giurisprudenziali consente di dimostrare che la successione cognatica nei titoli del Sacro Romano Impero dotati di clausola bilaterale all'infinito possedeva una larga autonoma efficacia di rango e di sangue, manifestandosi sia in presenza sia in assenza di una preventiva o specifica autorizzazione imperiale. Si evidenzia in tal modo una duplice dimensione del fenomeno araldico. La dimensione sostanziale, operante *iure sanguinis*, risiedeva nella forza intrinseca del diploma originario e del diritto comune. In quanto impresso stabilmente nel sangue della donna, il titolo si poteva trasmettere alla prole legittima come un fatto giuridico compiuto e perfetto al momento stesso della nascita, configurando un diritto soggettivo perfetto, al più ad attivazione posticipata. Tale diritto regolava i rapporti interni, la validità dei matrimoni d'antico regime, l'accesso ai capitoli nobiliari delle canonichesse e la successione nei fidecommessi privati senza la necessità, ancorché consigliata a scopo difensivo, di un costante, reiterato intervento del sovrano, il quale aveva già espresso la sua volontà in modo definitivo nel diploma originario. Al contrario, la dimensione formale e pubblica, operante *iure civili* e rappresentata dai successivi decreti delle cancellerie ottocentesche, dalle sovrane risoluzioni dell'Impero d'Austria o dall'iscrizione nelle matricole nobiliarie locali, non possedeva affatto una natura strettamente costitutiva del diritto, bensì più orientata alla forma dichiarativa, ricognitiva e di polizia araldica (in questo caso con la dichiarata volontà di perseguire la presunta moltiplicazione geometrica dei titolati). L'intervento regolamentare dello Stato si rendeva necessario unicamente per consentire l'uso pubblico, ufficiale e politico del titolo nei rapporti con l'amministrazione dello Stato moderno, per l'esazione delle tasse di cancelleria e per autorizzare formalmente le modifiche onomastiche e le congiunzioni delle armi gentilizie, la *Wappenvereinigung*. L'utero nobile delle donne investite della dignità imperiale si è così rivelato, nel corso dei secoli, un autonomo e potente vettore di continuità dinastica, capace di rigenerare e perpetuare i titoli oltre l'estinzione delle linee agnatiche per la sola forza del sangue e del diritto comune, sfidando le trasformazioni politiche e burocratiche degli Stati successori fino all'età contemporanea.

Queste considerazioni trovano conferma anche in ulteriori trattati giuridici. Un esempio lampante lo si riscontra nel volume *De renunciationibus et reservationibus filiarum illustrium* di Joachim Fridericus Bartholdi, che ha presentato l'opera per ottenere i massimi onori in entrambi i diritti (civile e canonico), con la supervisione di Heinrich von Cocceji, un famosissimo giurista tedesco dell'epoca, professore e consigliere intimo del sovrano di Prussia, stampato a Francoforte sull'Oder nell'aprile del 1714, a p. 23, dove i titoli nobiliari sia feudali che allodiali (della Contea d'Olanda) dovevano essere considerati secondo una massima passata alla storia, che di seguito scriviamo in forma originale: «[...] *Mater vero, quicquid Filius Juris haberet, non ex vigore Imperii esse, sed ratione Matris, Comitatum heredis* [...]». Nello stesso volume alle pp. 9-11 (§ 18 - § 22) l'autore statuisce l'inalienabile

diritto alla successione della discendenza cognatica in assenza di discendenti agnatici, con valore legato alla nobiltà sia in ambito civile che canonico.

Altro fenomeno del Sacro Romano Impero, raro ma accertato, molto particolare e che incide sul discorso della trasmissibilità dei titoli *utriusque sexus in infinitum*, è rappresentato dai diplomi imperiali che, oltre alla suddetta formula e seppur privi di feudo esplicito (titoli imperiali di rango marchionali e comitali o titoli principeschi, marchionali e comitali conferiti dall'Imperatore ma legati a una giurisdizione locale), conferivano pure attributi o corone araldiche tipiche di esercizio di sovranità: corone reali, corone principesche del rango immediato e, più in generale, corone fogliate chiuse del tipo *ad instar* (traducibile come "a somiglianza di..." sovrani immediati). Queste fattispecie sono da considerarsi sia come una distinzione di rango esplicita eseguita dall'Imperatore che considerava di ceto più eminente i propri titolati piuttosto che quelli degli altri sovrani (secondo un criterio di maggiore preminenza della fonte dell'onore - che trovava ampio riscontro sin dal primissimo evo medio), sia come uno strumento atto a legittimare una unione con sovrani immediati eliminando la morganaticità, sia come una sorta di promessa di sovranità immediata, non appena si fossero create le opportune condizioni, che potevano essere riscontrabili in esigenze interne (e legate anche a diritti di voto) o esterne (l'annessione di nuovi territori all'Impero). Per ovvietà, un rango assimilabile a quello della sovranità immediata, potenziava la trasmissibilità del titolo imperiale nella sua doppia valenza, agnatica e cognatica, in quanto sovrapponeva sia il diritto puramente onorifico sia il diritto feudale (promessa o potenziale acquisizione), nei modi e nei criteri ampiamente trattati in precedenza.

Citiamo qualche caso celebre di corone assimilabili a quelle di sovranità immediata. Anzitutto è utile ricordare che il conte Eugenio Alessandro (1676-1714), che deteneva la dignità di Maresciallo ereditario della provincia sovrana dell'Hainaut, fu nominato Principe ereditario nei Paesi Bassi Spagnoli da re Carlo II il 19 febbraio 1681. Contemporaneamente, la tenuta di Thurn und Taxis a Braine-le-Château, situata nella contea dell'Hainaut, fu elevata a principato sotto la sovranità dei re di Spagna, con alta e bassa giurisdizione, con il nome di Thurn und Taxis. Il 9 ottobre 1687, Eugenio Alessandro ricevette l'Ordine del Toson d'Oro, onorificenza che da allora è stata conferita a tutti i suoi successori nel governo della casa principesca. Egli, dunque, iniziò a utilizzare la corona principesca e il manto d'ermellino anche all'interno della corrispondenza ufficiale con le istituzioni del Sacro Romano Impero a Francoforte e Ratisbona pretendendo il rango. Questo provocò inizialmente le proteste dei vecchi Principi dell'Impero (*Reichsfürsten*), che vedevano in questo uso araldico una violazione del protocollo di corte, secondo i verbali d'archivio della Dieta, in particolare nel periodo 1682-1685. Comunque, in seguito alla sua elevazione al rango di principe spagnolo, l'imperatore Leopoldo I lo elevò ulteriormente al rango di Principe del Sacro Romano Impero il 4 ottobre 1695, nonostante che egli non potesse vantare un possedimento di tale rango nei confini imperiali (causa considerata essenziale per ottenere regolarmente il diritto di voto al parlamento del Sacro Romano Impero) e ponendo fine alle lagnanze dei principi imperiali. In ottemperanza alla promessa dell'Imperatore, il giorno 26 novembre 1704, il Principe fu

ammesso come membro del Circolo Elettorale Renano. Il banco principesco con seggio e voto, immediatamente dopo il Principe di Arenberg. Al fine di supplire all'assenza di un idoneo patrimonio fondiario in loco, fu concordato che il principe Thurn und Taxis contribuisse alla Camera imperiale di Wetzlar con due cavalieri e sei fanti, unitamente al pagamento di un tributo annuo di 39 fiorini. Nel testamento redatto nel 1713, egli vincolò i beni familiari attraverso l'istituto del fedecommesso e raccomandò l'alienazione dei possedimenti olandesi; il ricavato sarebbe stato destinato all'acquisto di feudi nei territori del Sacro Romano Impero, una strategia finalizzata a legittimare e sostenere la propria appartenenza all'alta nobiltà imperiale.

Un caso ancora più eclatante è quello di Casa Gonzaga. Già con Francesco I, capitano del popolo di Mantova, iniziarono a comparire quarti regi araldici con la concessione, ottenuta nel 1394 dall'Imperatore Venceslao di Lussemburgo, di portare nelle armi il leone di Boemia, come premessa di una vera e propria sovranità. Nel 1433 Gianfrancesco Gonzaga da V Capitano del Popolo, fu elevato al rango di Marchese di Mantova da Sigismondo di Lussemburgo. Il conseguimento del titolo, che sancì l'ufficiale ereditarietà del possesso di Mantova da parte della dinastia, richiese l'esborso di ben 12.000 fiorini d'oro. Contestualmente, l'araldica dei Gonzaga fu integrata con la croce rossa accantonata dalle quattro aquile imperiali. Con questo atto Gianfrancesco consolidò l'alleanza con la politica imperiale, combinando il matrimonio tra il primogenito Ludovico e Barbara di Brandeburgo, nipote del sovrano, a dimostrazione del carattere non morganatico dell'unione. La nipote di Gianfrancesco, Barbara, nel 1474 si unì in matrimonio con Eberardo V di Württemberg, detto il Barbuto. Questo legame si inseriva in una preesistente e lucida strategia di espansione e consolidamento diplomatico promossa dalla corte mantovana, la cui vocazione filogermanica era energicamente guidata dalla marchesa madre, Barbara. Eberardo governava all'epoca sulla sola contea di Württemberg-Urach, essendo succeduto nel 1459 al fratello maggiore Ludovico II, in un territorio strutturalmente indebolito e diviso fin dal 1442 a causa delle storiche scissioni tra le linee di Urach e di Stoccarda. Quando nel mese di luglio Barbara abbandonò definitivamente i fasti culturali della corte mantovana per stabilirsi nella sua nuova patria, prendendo inizialmente dimora nel castello di Urach, portò con sé un bagaglio materiale e simbolico di inestimabile valore, a partire da un'immensa dote finanziaria stabilita in ben ventimila fiorini renani, oltre a un ricchissimo corredo di gioielli, paramenti e manufatti del Rinascimento italiano. Questa imponente e immediata iniezione di liquidità economica si rivelò provvidenziale per le casse dello Stato tedesco, consentendo a Eberardo di risanare i pesanti debiti accumulati nei decenni precedenti e di finanziare le riforme amministrative necessarie alla stabilizzazione del territorio. Forte di questa ritrovata solidità finanziaria, il conte realizzò il suo capolavoro politico il 14 dicembre del 1482 con la firma del celebre Trattato di Münsingen, ratificato il giorno successivo, mediante il quale riuscì a raggiungere uno storico accordo con il cugino Eberardo VI di Württemberg-Stoccarda. L'accordo pose fine a quarant'anni di frammentazione, sancendo l'indivisibilità istituzionale dello Stato, riunificando le due contee sotto l'unico scettro di Eberardo V e portando al conseguente

trasferimento della residenza ufficiale a Stoccarda. Questo processo di consolidamento interno pose le basi per il definitivo salto di qualità internazionale che si compì vent'anni dopo le nozze, durante la storica Dieta di Worms del 1495 presieduta dal Re dei Romani e futuro Imperatore Massimiliano I d'Asburgo. In quella solenne sede assembleare, Eberardo avanzò la richiesta di elevazione del proprio territorio al rango ducale, un'operazione giuridica complessa che richiedeva il severo rispetto del principio imperiale della *Standesgemäßheit*, ovvero l'assoluta adeguatezza e dignità del rango sociale. Il diritto dell'Impero vietava infatti di concedere il titolo di duca a un esponente della nobiltà comitale se questi non dimostrava di possedere alleanze matrimoniali paritarie e di altissimo profilo. In tal senso, il matrimonio con Barbara Gonzaga si rivelò lo strumento diplomatico decisivo, poiché l'appartenenza della consorte a una delle dinastie più influenti dello scacchiere italiano, unita ai suoi legami di sangue con i Grandi Elettori di Brandeburgo e la stessa dignità sovrana dei Gonzaga, offrì a Eberardo il passaporto sociale e la legittimazione necessari per essere accolto nel ristretto Collegio dei Principi. Parallelamente, l'enorme dote gonzaghesca fornì al sovrano il peso economico indispensabile per garantire l'alto tenore di vita e la stabilità amministrativa richiesti da una vera e propria corte ducale. Così, il 24 luglio del 1495, Massimiliano I elevò solennemente Eberardo al rango di Duca di Württemberg e Teck, trasformando l'antica contea in un feudo ducale immediato e rendendo Barbara la prima duchessa consorte del territorio. Si trattò di un evento di portata epocale per la storia costituzionale tedesca, rappresentando la prima elevazione a ducato di un territorio imperiale dopo molto tempo, una manovra inserita nel più ampio quadro della riforma dell'Impero voluta dagli Asburgo. Quindi in questo caso si trasferì non il titolo in sé ma il prestigio sovrano del sangue. Continuando con i Gonzaga di Mantova, nel 1588 Vincenzo I, IV duca di Mantova, come nipote di Ferdinando I d'Asburgo, ottenne il diritto di aggiungere le armi d'Austria al suo stemma, in virtù del sangue di Eleonora d'Austria, a conferma della consolidata dignità sovrana. Bisogna notare che gli stemmi dei Gonzaga nella monetazione mantovana non variarono la forma della corona araldica, sia durante il periodo marchionale che durante quello ducale, a conferma della sua caratteristica sovrana stabile. Sempre nella medesima scia, grazie alle sue abilità ma anche in virtù del sangue, Giulio Cesare Gonzaga di Bozzolo ascese nel 1594 al principato dal Sacro Romano Impero da parte di Rodolfo II d'Asburgo. Poi Gianfrancesco Gonzaga, figlio secondogenito del Marchese di Mantova Ludovico II e di Barbara di Brandeburgo e fu il primo Conte di Sabbioneta, dal 1479 al 1496, dando origine al ramo dei "Gonzaga di Sabbioneta". Nella sua discendenza vi fu Vespasiano Gonzaga che ottenne la nomina a Principe del Sacro Romano Impero con immediatezza imperiale il 25 luglio 1574 da Massimiliano II d'Asburgo, mentre nel 1577 il marchesato di Sabbioneta, già contea, fu elevato a ducato (sovrano) da Rodolfo II d'Asburgo, che affrancò Vespasiano da ogni obbligo nei confronti dei cugini in Mantova. La figlia di Vespasiano, Isabella, divenne per successione testamentaria Duchessa di Sabbioneta e Principessa del Sacro Romano Impero, e sposò nel 1584 il nobile napoletano Luigi Carafa della Marra, Principe di Stigliano e Duca di Mondragone. Alla morte di Isabella,

avvenuta a Napoli nel 1637, il ducato di Sabbioneta (e la dignità principesca del Sacro Romano Impero) venne ereditato dalla nipote Anna Carafa della Stadera, figlia di Antonio che era premorto alla madre Isabella. In realtà la successione di Isabella a Vespasiano, aprì uno scontro dinastico con i rami cugini dei Gonzaga di Mantova e di San Martino dall'Argine che variò l'assetto feudale dell'area. Le contestazioni basavano la loro azione sul principio di reciprocità dei feudi imperiali delle stirpi principesche (*Ganerben*). Sostenevano che l'elevazione a Ducato del 1577 da parte di Rodolfo II avesse confermato la natura di feudo mascolino stretto. Pertanto in assenza di agnati maschi in linea diretta, il feudo doveva "rimontare" al ramo primogenito (Mantova) o ai collaterali maschi più vicini, escludendo totalmente Isabella. I legali di Isabella Gonzaga e del marito Luigi Carafa della Marra impiegarono la difesa su un documento fondamentale: il testamento di Vespasiano Gonzaga. Vespasiano, forte del favore imperiale di cui aveva goduto, riteneva che il suo diploma di investitura contenesse clausole di estensione alla linea cognatica, e almeno che la natura allodiale di gran parte dei beni personali (edifici, fortificazioni, ricchezze) le permettesse di mantenere il controllo materiale dello Stato. A tal proposito riporto un passo tal quale a come è presente nella *Rivista universale pubblicazione periodica · Volume XXVI*, Firenze, 1877, alle pp. 768-769: «*La permuta fra i conti di San Martino e il duca di Mantova ebbe effetto. Questi ottenne Rodigo e Rivalta e quelli presero il possesso e il titolo di Bozzolo e di Rivarolo. Frattanto cioè il 6 marzo 1591 appena otto giorni dopo la morte di Vespasiano e due dopo i suoi funerali i principi di Stigliano e i detti conti di San Martino si convennero che i primi avrebbero ritenuto Sabbioneta obbligandosi a pagarne il prezzo a detta dell'imperatore, cedevano il resto senza corrispettivo. Ma se a donna Isabella fosse mancata la discendenza maschile Sabbioneta doveva passare ai Gonzaga di San Martino ripagandone essi il prezzo avuto e se ella avesse voluto vendere quel feudo non poteva venderlo che a loro. Fatta questa convenzione Giulio Cesare Gonzaga andò a Vienna per far determinare il prezzo e intanto i suoi fratelli e la Casa di Stigliano lo determinarono d'accordo fra loro in centoquarantamila scudi. Di qui lamenti e grida di Giulio Cesare e una sentenza dei Consoli di Trento delegati dall'imperatore poi lamenti e grida del principe di Stigliano e una seconda sentenza pronunciata dalla Rota di Lucca la quale lo aggravò più della prima. In fin del gioco Donna Isabella dovette sborsare centottantamila scudi invece di centoquarantamila. [...] Dice il Litta che nel 1629 ella vendette Sabbioneta alla Spagna in cambio di Bitonto nelle Puglie; che la permuta non ebbe effetto per l'opposizione dei Gonzaga e che Sabbioneta per ordine dell'Imperatore fu data in deposito al duca di Parma. Questo supporrebbe violazione dei patti [...] Però è un fatto che il duca di Parma teneva presidio in Sabbioneta quando morì Donna Isabella nel 1637. Ella aveva avuto un figlio solo, Don Antonio duca di Mondragone, il quale era pre-morto a lei, lasciando però due figli dopo di sé: Giuseppe ed Anna. Giuseppe morì giovanetto; Anna fu maritata a Filippo Ramirez di Gusman, duca di Medina Las Torres; a questi due coniugi il Duca di Parma restituì, con approvazione imperiale, il possesso di Sabbioneta. Il Duca di Medina Las Torres e Donna Anna ebbero tre figli; e Antonio, il primogenito, successe a loro nel 1645; ma poi morì, come*

*i suoi fratelli, senza prole. Con loro si estinse la discendenza di Vespasiano l'anno 1684 in quarta generazione. L'anno stesso che Antonio di Medina Las Torres prese il possesso di Sabbioneta, l'imperatore ne concesse l'investitura a Scipione Gonzaga, principe di Bozzolo, e discendente dai conti di San Martino. In altri termini, l'Impero considerò Donna Anna di Stigliano nei Medina come avente diritto agli effetti della convenzione del 1591; ma non riconobbe gli stessi diritti al figlio di lei. La Spagna dal canto suo, nulla curandosi delle sentenze imperiali «ondivaghe ma del resto si era in procinto di guerra», mantenne la casa di Medina nel suo possesso; e i principi di Bozzolo continuarono a far la parte di pretendenti. Indi a poco anche questa linea si estinse, e fu nel 1703 in persona di Gianfrancesco. De suoi stati s'impossessò il duca di Mantova, mentre ferveva la guerra per la successione di Spagna [...]».*



*Zecchino in oro (1706) del Principe del S.R.I. Cesare Michelangelo d'Avalos, Marchese del Vasto e della Pescara - Fonte: Nomisma S.p.A. - Asta n. 54, lotto n. 1775.*

Un caso ancora più eclatante riguarda don Cesare Michelangelo d'Avalos d'Aquino d'Aragona, Marchese del Vasto e della Pescara, Principe della Roccella etc. . Egli nel 1704 ottenne dall'Imperatore Leopoldo I d'Asburgo il titolo di Principe del Sacro Romano Impero con una enormità di concessioni e privilegi "graziosi". Nel seguito andremo a considerare alcuni passi del diploma tradotti in lingua italiana da parte di Agrippino Boccia, mentre in APPENDICE riporterò l'intero libello (del 1707) con la descrizione originale della concessione (in latino) affiancata alla sua traduzione. Ogni passo, nel seguito riportato, sarà succintamente commentato.

Leggiamo: «[...] al sopradetto CESARE MICHEL'ANGELO DAVALOS, D'AQUINO, D'ARAGONA, MARCHESE DI PESCARA, E VASTO, PRENCIPE DI FRANCAVILLA, et

*ROCCELLA, ed a'figli, eredi discendenti, e successori legittimi dell'uno, e l'altro sesso in perpetuum abbiamo confermata la dignità del Principato del S.R.I. concessuta nell'anno 1622 16 d'Agosto dall'Imperador Ferdinando II a Fabrizio Caraffa Principe della Roccella, e dopo seguita la morte di Carlo, e D. Giulia Caraffa ultimi Principi della Roccella, devoluta per ereditario nome al mentovato MARCHESE, E PRENCIPE; e di nuovo, se sie d'uopo, l'abbiamo concessuta, e largamente donata; ed'abbiamo illustrati, ed'onorati i medesimi col titolo, e dignità di Principi del S.R.I., e fatti, inalzati, e dichiarati PRENCIPI DI PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, e posti nel numero, e congresso degli altri nostri Principi del S.R.I. e l'abbiamo eziando dispesato il nome di ALTEZZA PRINCIPALE [...]*». In questo passo si evince la motivazione della larghissima concessione, che in parte è per merito dell'investito, ma in parte deriva anche dall'albero genealogico di Don Cesare Michelangelo. Infatti la dignità principesca del Sacro Romano Impero, con il titolo d'onore di Altezza, proviene anzitutto dalla primordiale concessione eseguita dall'Imperatore Ferdinando II a Don Fabrizio Carafa nel 1622, che è discesa attraverso i suoi figli, procreati con Agata Branciforti dei Principi di Butera, e che è transitata, in particolare, attraverso Carlo e poi Giulia. In seguito al decesso del fratello Carlo (sposato con Isabella d'Avalos d'Aquino d'Aragona, figlia di Don Diego), Giulia avanzò pretese successorie sull'intero patrimonio feudale. L'aspro contenzioso sorto tra i Carafa e i d'Avalos indusse tuttavia il fisco a sospendere il procedimento. Pertanto, mentre i feudi e i titoli siciliani furono devoluti ai cugini Branciforte, secondo le rispettive norme di successione, i rimanenti titoli vennero assegnati ai d'Avalos. Il passaggio del titolo di Principe del Sacro Romano Impero, avviene, dunque, a causa di "devoluzione" *per ereditario nome*, prima ancora che l'Imperatore confermasse, e ripetiamo, confermasse, nuovamente il tutto nel 1704. Non solo: il titolo è trasmesso da maschio (Fabrizio) a maschio (Carlo) e femmina (Giulia), e poi con l'estinzione dei maschi aventi diritto al titolo (Carlo), e in subordine delle donne (Giulia), il titolo è trasmesso, nelle modalità prima indicata, ossia adottandone il cognome e prima ancora della conferma esplicita, al nipote (da suo zio Carlo) Cesare Michelangelo, figlio di Diego d'Avalos e Francesca Carafa della Roccella (quest'ultima pure sorella del citato Fabrizio). Sorge però il dubbio sulla reale adozione formale e continuata del cognome (Carafa). In ogni caso il titolo transita a Cesare Michelangelo d'Avalos, formalmente, come erede secondo una successione cognatica collaterale. L'Imperatore confermò, si badi bene, quanto avvenuto con l'espressione *se sie d'uopo*, ossia qualora dovesse ulteriormente occorrere una conferma ufficiale, quindi dava di per sé già valido quanto già avvenuto e in seguito da lui stesso confermato. Sia il titolo di Principe del Sacro Romano Impero, sia il trattamento d'onore, conferiti a Cesare Michelangelo d'Avalos saranno trasmessi, con la conferma imperiale, secondo la formula per eredi, discendenti e successori di entrambi i sessi all'infinito (in perpetuo) - leggiamo ancora successivamente la ripetizione del concetto «[...] e suoi figli eredi, discendenti, e successori legittimi, maschi, e femmine, in vigore di questa nostra confermazione [...]» - ; mentre la presenza del trattamento d'onore di Altezza conferisce una dignità di rango sovrano. Alla successione biologica, in subordine, aggiunge

la possibilità di una successione collaterale, anche lontana, dando la facoltà di poter «[...] nominare, o'adottare com'erede di tutte, e qualsivogliano Dignità, Onori, Prerogative, Grazie, Ragioni, e Privilegj, che al suddetto Prencipe, e suoi legittimi descendenti dell'uno, e l'altro sesso perpetuamente abbiamo conceduto, e donato in questo Imperial Privilegio, qualche persona dell'Illustre Casa, e Famiglia Davalos di Montesarchio, e di Troja; e volemo, che succedendo questo caso, questa istessa persona insieme con tutti i suoi figli, eredi, e descendenti legittimi dell'uno, e l'altro sesso, nati, e nascituri in infinitum, della medesima maniera, come fosse stato spedito per questa, e per questi tal Privilegio, volemo, dico, che goda, si serva, sia padrone del Titolo, Nome, e Dignità de'Prencipi del Sacro Romano Imperio [...]». Tale possibilità della successione biologica agnatica e cognatica, e in subordine, collaterale agnatica e cognatica, si evince che non ha necessità di ulteriore conferma imperiale. Oltre a tutte le facoltà tipiche della *Comitiva Major* (creare Conti, Baroni e Cavalieri dell'Impero, legittimare bastardi e spurii, creare notai, giudici, e laureati, nobilitare terzi o conferire armi a terzi, creare ufficiali militari etc.), a Cesare Michelangelo sono date le prerogative di creare Ordini di Cavalleria, e soprattutto di conferire attributi araldici come la Corona Reale, infatti leggiamo: «[...] Concediamo eziando all'A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA E ROCCELLA, suoi figli, eredi, descendenti, e successori libera potestà, e facoltà, che possano concedere insegne, ò imprese con Regia Corona, ò senza a persone oneste, che tal cosa richieggano, e dispensare cose idonee, e convenienti alla qualità della persona (il che vogliamo che dipenda dall'arbitrio della stessa A.P., e suoi descendenti) e possano renderli capaci tanto d'insegne, ed'imprese, quanto di Feudi, purchè in questa concessione d'imprese si astengano di concedere, a qualche uno far per impresa l'Aquila intiera, e particolarmente l'Imperiale [...]». Ne deriva che la concessione specifica di una Corona Reale araldica sottintenda a una promessa o a un rango di immediatezza, la tipica immediatezza sovrana imperiale, confermata anche dalla possibilità della concessione di feudi e, quindi, creando la possibilità di conferire, da parte di Cesare Michelangelo, fino a una tripla natura legata a un eventuale titolo: onorifica, feudale e immediata. Per altro ogni titolo e attributo o dignità conferiti, non necessitano di ulteriore approvazione imperiale, secondo il diploma, infatti abbiamo letto che quanto è "conveniente alla qualità della persona dipenda solo dall'arbitrio della stessa Altezza Principale". È comunque documentato che Cesare Michelangelo d'Avalos esercitò pienamente i diritti sopra descritti.

Similari prerogative araldiche e funzionali furono concesse dall'Imperatore Leopoldo I d'Asburgo, incluso la facoltà di poter conferire a terzi meritevoli il privilegio araldico della Corona Regia, al Principe Livio Odescalchi nel 1698 quando fu elevato alla dignità di Altezza Ducale e gli fu conferito anche il titolo di Duca di Sirmio nel Regno di Ungheria (comprendente anche l'indigenato ungherese); a tal proposito si faccia riferimento al testo del Lünig, *Codex Italiae diplomaticus*, Volume I, da p. 454.

Tutti intrecci dinastici contorti, ma che dimostrano la possibilità, se non addirittura la prassi, della suddetta trasmissibilità.

Con la dissoluzione del Sacro Romano Impero, abbiamo visto, la successione ai titoli oggetto dello studio iniziò ad essere intesa in chiave più restrittiva, in parte, dalla corte viennese, e soprattutto nei numerosi Stati che avevano costituito l'Impero. Negli Stati italiani pre-unitari, fuori dal dominio imperiale, e ancor di più con l'avvento del Regno d'Italia, fu operato un principio limitato di ricezione, od omologazione, dei titoli imperiali, dove i monarchi, ignorando sia la massima di diritto internazionale detta "di Stato a Stato" sia la reale natura delle formule dei diplomi di concessione, decisero di agire con riconoscimenti parziali, rivolti solo ad alcuni rami delle famiglie ma, soprattutto, modificando i criteri di successione originari. La mutilazione delle concessioni fu completamente ancorata alla linea agnaticia emettendo nuovi decreti di novazione dei titoli, in alcuni casi titoli veri e propri furono declassati a mere qualità storiche familiari (per esempio "*Magnate di Ungheria*"). Questa azione era dovuta principalmente ad un presunto controllo demografico della nobiltà, ad un tentativo di armonizzare realtà giuridiche differenti ma anche per ragioni strettamente di opportunità politica, con l'obiettivo esplicito di limitare le reminescenze alla causa imperiale, soprattutto per le nomine settecentesche. Molte famiglie ed eredi di famiglie con conferimenti nobiliari originari del Sacro Romano Impero, proprio per non denaturare la forza della concessione, decisero di non chiedere alcuna rinnovazione ma proseguirono utilizzando in via privata o consuetudinaria il titolo, talvolta anche in ambito pubblico e addirittura diplomatico. La stessa corte viennese fu molto tollerante su questo aspetto. Vale la pena ricordare, a tal proposito, il caso degli Arundell e dei suoi successori.

Le origini del titolo imperiale della famiglia Arundell risalgono, infatti, al 14 dicembre 1595, quando l'Imperatore Rodolfo II d'Asburgo conferì la dignità di Conte del Sacro Romano Impero a Thomas Arundell, un nobile inglese di fervente fede cattolica. Arundell si era unito come volontario alle armate imperiali in Ungheria per combattere nella Lunga Guerra contro l'Impero Ottomano. Durante il celebre assedio di Gran (l'odierna Esztergom), il 7 settembre 1595, Arundell compì un'impresa straordinaria: fu il primo a scalare le mura della fortezza nemica, strappò lo stendardo turco dalle mani degli ottomani e vi piantò l'aquila imperiale. Questo atto di eccezionale valore gli valse il soprannome di "il Valoroso" e, a seguito di ulteriori successi, l'ambita concessione del titolo imperiale. Nelle intenzioni del sovrano asburgico, la dignità comitale non era un'onorificenza personale, ma ereditaria: il diploma imperiale stabiliva infatti che il titolo spettasse a Thomas e a tutti i suoi discendenti legittimi, sia per linea maschile che per linea femminile, in perpetuo. Il diploma è chiarissimo nel merito, come riportato ad esempio nel testo del 1672 *Title of Honours* di John Selden che aveva visionato l'originale autografo. Il rientro in patria di Thomas Arundell non portò trionfi, bensì una durissima crisi diplomatica e costituzionale. La Regina Elisabetta I reagì con aperta ostilità, gelosa delle proprie prerogative sovrane e irritata dal fatto che un suddito inglese avesse accettato un rango straniero senza il suo consenso. Si narra che la sovrana pronunciò la famosa frase sprezzante: «*Non voglio che le mie pecore vengano marchiate con il marchio di un altro uomo*». Di conseguenza, la Corona attuò una serie di duri provvedimenti: fu vietato categoricamente ad Arundell l'uso del titolo, gli fu negata qualsiasi

precedenza a corte e lo fecero persino imprigionare brevemente nella Fleet Prison. Pare che persino il padre di Thomas, indispettito dal fatto che il titolo imperiale ponesse teoricamente il figlio a un rango superiore al proprio, quando lui era ancora in vita, decise di diseredarlo. La situazione si sbloccò parzialmente solo con l'ascesa al trono di Giacomo I. Nel 1605, per sanare il contrasto senza però convalidare il titolo straniero sul suolo inglese, il nuovo re scelse di inserire Thomas nella nobiltà britannica, creandolo 1° Barone Arundell di Wardour. La famiglia Arundell si trovò, allora, in una posizione ambigua: i membri erano formalmente Baroni all'interno della parìa britannica, mentre potevano fregiarsi privatamente del titolo di "Conte" solo nei contesti internazionali legati al Sacro Romano Impero. Mentre la parìa britannica (Baronia di Wardour) seguiva la rigida legge della primogenitura maschile, la Contea imperiale Arundell seguiva il diritto germanico continentale. Il titolo non apparteneva a un solo capo famiglia, ma a tutti i membri della stirpe contemporaneamente. Di conseguenza, tutti i figli maschi erano ad ogni effetto Conti e tutte le figlie femmine erano Contesse, trasmettendo il diritto alla propria discendenza in base ai termini del diploma del 1595. Nel XVIII secolo, la Corona britannica iniziò a regolamentare ufficialmente l'uso dei titoli stranieri sul suolo nazionale tramite *Royal Warrants* scritti e registrati presso il *College of Arms* (l'autorità araldica britannica). I membri della famiglia Arundell richiesero e ottennero ufficialmente la Licenza Reale dal Re Giorgio III, che formalizzava il diritto di fregiarsi del titolo di "Conte del Sacro Romano Impero" all'interno del Regno Unito, di inserire la corona comitale imperiale sopra il proprio stemma e di essere designati come tali nei documenti legali e di corte britannici. Il titolo, pertanto, era diventato pienamente legale e riconosciuto dallo Stato. La situazione cambiò drasticamente il 27 aprile 1932. In quel giorno, Re Giorgio V emanò un Royal Warrant volto a fare tabula rasa dell'influenza nobiliare straniera nel Regno Unito (un processo di "nazionalizzazione" della nobiltà iniziato già durante la Prima Guerra Mondiale, quando la famiglia reale aveva mutato il proprio nome da Sassonia-Coburgo-Gotha in Windsor). Ne conseguì che l'uso in Inghilterra, Galles etc. di qualsiasi titolo di nobiltà straniero veniva interrotto e non sarebbe più stato riconosciuto pubblicamente, inoltre le licenze reali precedentemente concesse venivano revocate in blocco, con pochissime eccezioni nominali (legate principalmente ai duchi di origine francese o belga imparentati con la corona). Ma la storia era già stata scritta e anche araldicamente formalizzata, quindi in contesti internazionali e privati il titolo comitale imperiale continuò apertamente ad essere usato da parte della famiglia senza sostanziali impedimenti e spesso tollerato o addirittura favorito (ad esempio dalle corti di lingua tedesca), a tal proposito si consulti a titolo di esempio il volume *The Romance of Isabel Lady Burton: The Story of Her Life*, Volume II, i cui autori sono Isabel Burton (frammenti autobiografici) e completato/curato da William Henry Wilkins, Londra, 1897, p. 177. La linea maschile principale dei Baroni Arundell di Wardour giunse al termine il 25 settembre 1944, quando il sedicesimo e ultimo barone, John Francis Arundell, morì in combattimento durante la Seconda Guerra Mondiale senza lasciare eredi. Con la sua morte, la baronia inglese si estinse definitivamente. Il titolo del Sacro Romano Impero, tuttavia, non è scomparso,

poiché la sua concessione originaria includeva le linee femminili e i rami collaterali. La continuità del titolo si è sviluppata attraverso due canali: i discendenti delle figlie degli Arundell e dei rami secondari della famiglia (molti dei quali trasferiti nel corso dei secoli negli Stati Uniti e in altre nazioni del *Commonwealth*) hanno continuato a mantenere e a pretendere il diritto di sangue al titolo imperiale, in alcuni casi anche dal punto di vista legale quando il *College of Arms* non aveva competenze giuridiche, e poi anche attraverso l'erezione di associazioni private familiari per tramandarne il ricordo e le caratteristiche del titolo. Ricordiamo, ad esempio, le figlie del 15° Barone Arundell, l'On. Mary Isabella Arundell (che sposò l'Air Commodore Thomas Fagan) e l'On. Blanche Mary Arundell (che sposò Ninian Hanbury-Tracy), che trasmisero ai propri figli e discendenti il diritto araldico al titolo imperiale. Oppure il caso della Contessa Janis LaRayne Hastings-Arundell di Wardour la cui ascendenza, tracciata attraverso passaggi genealogici femminili legati alla famiglia Arundell originaria, è stata ampiamente accettata e verificata. In parallelo fiorivano anche le linee di discendenza cognatica antecedenti, quindi a rami agnatici ancora viventi, come il caso di Lord Clifford. Egli discendeva da un intreccio dinastico, sorto attraverso il matrimonio celebrato il 29 novembre 1786 tra Charles Clifford (1759–1831) – che diventerà il 6° Barone Clifford di Chudleigh nel 1793 – ed Eleanor Mary Arundell (1766–1835). Eleanor era la figlia minore e coerede di Henry Arundell, 8° Barone Arundell di Wardour, e di Mary Christina Conquest; l'unione consolidò il legame tra due influenti famiglie della nobiltà cattolica inglese, portando in dote ai Clifford importanti proprietà come la tenuta di Irnham Hall. Nel 1904 vi fu una discussione sulla legittimità del titolo comitale dell'Impero che Lord Clifford ostentava, che raggiunse l'apice con una risposta dello storico e genealogista J. Horace Round (che fu anche Consulente Storico Onorario della Corona britannica per i casi legati alla paria), alla p. 234 della rivista *The Ancestor* (Numero IX, Aprile 1904), nella rubrica "Letters to the Editor". Riporto nel seguito la traduzione specifica dall'Inglese all'Italiano di una parte essenziale della lettera: «*Sebbene questa limitazione sia ampia e di vasta portata, essa è ovviamente inconciliabile con la tesi secondo cui Lord Clifford sia un Conte dell'Impero in virtù del suo rappresentare una delle figlie e coeredi di uno dei Lord Arundell. Questo, come ho detto, confonde il sistema nobiliare straniero con quello inglese. La suddetta limitazione deve essere interpretata o nel senso di nobilitare tutti i membri della famiglia Arundell discesi dal concessionario (la quale sostengo sia la giusta interpretazione) o nel senso di nobilitare la schiera di famiglie che possono tracciare la propria discendenza da lui attraverso un qualsiasi numero di donne. In nessun caso essa può essere limitata a Lord Clifford in quanto coerede di un solo Lord Arundell. E questa conclusione deve applicarsi mutatis mutandis anche al caso di St. Paul.*» Fu una delle poche volte in cui Horace Round si trovò in pubblica difficoltà. Nonostante avesse la sua opinione in merito, ammise che non disponeva di certezza di interpretazione, e comunque considerava questa prassi di discendenza nobiliare agnatica e cognatica (che da secoli si presentava in Inghilterra e altrove) storicamente attestata ma di origine straniera (ovviamente, aggungeremo). La stessa considerazione estesa la applicava anche a St. Paul (intendendo

la famiglia del militare inglese e Conte imperiale Horace St. Paul). D'altro canto il Round non poteva ignorare quanto trascritto al *College of Arms* di Londra o in pubblicazioni specifiche (ad esempio, tra tante, p. 91 in *The Pocket Peerage of Great Britain and Ireland With Genealogical and Historical Notices of the Families of the Nobility, the Archbishops and Bishops, a List of Titles of Courtesy, a Baronetage of the United Kingdom, Etc.*, London, 1852). Ad ogni modo tutti i Clifford, oltre i titoli inglesi, fecero uso in ogni ambito del titolo comitale imperiale (ad esempio si consulti: <https://www.genuki.org.uk/big/eng/DEV/Chudleigh/Clifford1916>), e un dettaglio ancora più vistoso e interessante, lo si riscontra con Hugh Charles Clifford. Il possesso del rango di Conte del Sacro Romano Impero si rivelò, infatti, un elemento di straordinaria importanza proprio nel percorso di costui, traducendosi in un formidabile *atout* nello scacchiere politico continentale. Fu proprio tale *status* a garantirgli una formale precedenza diplomatica tra le corti europee, offrendo al contempo una legittimazione nobiliare universalmente riconosciuta dalle potenze d'*Ancien Régime*. Consapevole di questo prestigio, nel 1814 il cardinale Ercole Consalvi scelse di includere Clifford nel proprio *entourage* per il Congresso di Vienna, dove il giovane nobiluomo operò in veste di assistente diplomatico strategico. La sua selezione da parte del Segretario di Stato pontificio non fu affatto casuale, ma rispose a un disegno politico ben preciso: Clifford univa alle competenze linguistiche e alla recente esperienza militare la solida appartenenza a una delle più note e influenti famiglie dell'aristocrazia cattolica inglese. Grazie al titolo imperiale e alle proprie origini, egli poté agire come un perfetto intermediario privato tra la Gran Bretagna e le potenze cattoliche continentali, facilitando i delicati e complessi rapporti con la delegazione britannica a Vienna. Come nota di colore, vale la pena ricordare che Lord Clifford scelse di stabilirsi principalmente in Italia, legandosi profondamente alla penisola e acquistando una residenza nei pressi di Tivoli. La sua vita si concluse a Roma il 28 febbraio 1858, a causa delle complicanze insorte a seguito di una ferita alla caviglia, suggellando così un legame con la città eterna che aveva radici profonde, nate quarant'anni prima tra i tavoli diplomatici di Vienna. Nello Stato Pontificio, ovviamente, tutti erano consapevoli del suo rango comitale imperiale.

Queste persone sono censite in almanacchi internazionali nobiliari, come nel seguito avremo modo di illustrare in modo più approfondito. Altri casi riguardano, ad esempio, i Lockhart e i de Worms.

James Lockhart, diciannovesimo signore feudale di Lee, era il secondogenito di una celebre famiglia scozzese di giudici e proprietari terrieri. Non avendo grandi prospettive di eredità in patria, intraprese la carriera militare all'estero, arruolandosi nell'esercito austriaco. Si distinse per il suo valore durante la Guerra dei Sette Anni, diventando generale e cameriere personale dell'Imperatore. Nel 1782, l'Imperatore Giuseppe II d'Asburgo lo creò Conte del Sacro Romano Impero col cognome Lockhart-Wishart di Lee e Carnwath. Nel 1785 Giorgio III si «*compiacque di approvare e concedere a James Lockhart-Wishart Esq. e ai suoi eredi la dignità, il titolo e lo stemma di Conte del Sacro Romano Impero*». Oggi, sebbene la

baronia di Lee sia ampiamente transitata presso altre famiglie, il Clan Lockhart mantiene viva la memoria della sua antica dignità imperiale.

Consideriamo adesso il caso dei Baroni de Worms (i nipoti dei Rothschild). I fratelli Solomon, Gabriel e Maurice de Worms erano importanti finanzieri e pionieri dell'industria del tè a Ceylon (odierno Sacro Romano Impero Lanka). Per parte di madre, erano nipoti di Mayer Amschel Rothschild, il fondatore della celebre dinastia bancaria. Nel 1871, in virtù del loro enorme peso economico e dei servizi resi, l'Imperatore Francesco Giuseppe d'Austria concesse a Solomon de Worms il titolo ereditario di Barone dell'Impero Austriaco (erede diretto della tradizione titolatura del Sacro Romano Impero, dissolto nel 1806). Nel 1874, la Regina Vittoria concesse ai de Worms una Licenza Reale speciale per utilizzare ufficialmente il titolo di Barone in Gran Bretagna. Tuttavia la famiglia rinunciò al titolo imperiale, congiuntamente ai de Forest, e ai FitzRoy Nugent, casi del tutto simili, per ragioni di belligeranza nel 1920 come riferito in *The London Gazette* del 2 marzo 1920.

Invece, la parabola storica del titolo di Conte de Salis-Soglio all'interno dell'ordinamento nobiliare britannico costituisce uno dei casi più singolari, documentati e dottrinalmente rilevanti di ricezione del diritto araldico continentale nel Regno Unito, configurandosi come un'eccezione permanente alle rigide consuetudini della paria inglese. Le radici di questa vicenda affondano nell'antichissima e influente dinastia svizzera dei von Salis, originaria di Soglio in Val Bregaglia, il cui inserimento nel tessuto istituzionale britannico si formalizzò sul piano civile già all'inizio del Settecento. Fu precisamente nel 1731 che Jerome, secondo conte de Salis, ottenne lo status di suddito britannico attraverso un atto del Parlamento noto come *De Salis's Naturalization Act*, ratificato sotto il regno di Giorgio II. Il legame formale con la dignità imperiale era stato sancito pochi anni dopo, il 12 marzo 1748, quando l'Imperatore del Sacro Romano Impero Francesco I d'Asburgo aveva elevato il padre di Jerome, il colonnello e ambasciatore Pietro de Salis, al rango ereditario di Conte del Sacro Romano Impero, estendendo perpetuamente la dignità a tutti i suoi legittimi discendenti.

Per loro vi fu una straordinaria sanzione sovrana ottenuta all'inizio del diciannovesimo secolo, capace di superare la tradizionale avversione della Corona inglese verso l'efficacia interna dei titoli stranieri. Il 4 aprile 1809, Re Giorgio III concesse infatti a Jerome, quarto conte de Salis, una speciale Licenza Reale – successivamente annunciata ufficialmente sulle colonne della *London Gazette* – che accordava ai discendenti del titolare il diritto di avvalersi pienamente del titolo comitale imperiale entro i confini del Regno. La formulazione di questo documento regio conteneva la tipica clausola in oggetto, stabilendo che il privilegio spettasse ai discendenti «*di entrambi i sessi*» purché sudditi del regno. In questo modo, la Corona britannica recepiva e blindava la natura propria del diritto nobiliare germanico continentale, conferendo alle donne nate all'interno della famiglia de Salis lo status legale e non meramente onorifico di Contesse, scardinando il principio della primogenitura esclusivamente maschile tipico dei titoli nazionali. Questa eccezionale architettura giuridica si arricchì ulteriormente nel dicembre del 1835, quando una nuova licenza e autorità reale consentì formale assunzione e uso del cognome Fane prima di quello di de Salis,

autorizzando contestualmente lo sfoggio di un imponente impianto araldico. Lo stesso Jerome de Salis-Soglio, e di conseguenza la sua discendenza, ottenne la facoltà di inquartare l'antico stemma comitale con le storiche armi delle illustri casate inglesi dei Fane, Neville, Beauchamp e Le Despenser, sorretto dai tradizionali sostegni e cimieri di famiglia. Tale riconoscimento rese i de Salis i più antichi detentori di una licenza reale ereditaria per titoli stranieri nel Regno Unito, un club esclusivo che nel biennio cruciale tra il 1930 e il 1932 contava appena tredici famiglie britanniche ancora legittimate a fare ricorso a una simile autorità sovrana. Sulle questioni inglesi ritorneremo, però, più avanti.

Per la questione in analisi giova considerare anche il territorio svizzero. L'evoluzione storica dei titoli nobiliari del Sacro Romano Impero in Svizzera, a partire dalla dissoluzione ufficiale del *Reich* nel 1806 e dal contestuale tramonto dell'Antico Regime, rappresenta un singolare fenomeno di resistenza e adattamento giuridico-sociale all'interno di un ordinamento repubblicano. Sebbene la Confederazione Elvetica avesse reciso i legami formali con l'Impero già con la Pace di Vestfalia del 1648, ampi settori del patriziato urbano avevano continuato per un secolo e mezzo a richiedere e a sfoggiare i titoli imperiali di barone o conte come irrinunciabili moltiplicatori di prestigio internazionale e diplomatico. Con il crollo delle vecchie strutture oligarchiche a seguito dell'invasione francese del 1798 e la successiva liquidazione formale del Sacro Romano Impero nel 1806, lo statuto giuridico di queste dignità subì profonde e diversificate oscillazioni a seconda delle legislazioni dei singoli cantoni, polarizzandosi tra il persistere di un riconoscimento pubblico condizionato e la totale clandestinità dei titoli, salvaguardati esclusivamente attraverso gli strumenti del diritto privato. Nei cantoni di forte tradizione aristocratica e oligarchica, quali Berna, Friburgo, Soletta e Lucerna, la caduta di Napoleone e l'inizio dell'epoca della Restaurazione (1814–1831) segnarono un temporaneo ma vigoroso ripristino delle prerogative nobiliari e dell'uso pubblico dei titoli. A Friburgo e a Berna, i Consigli Sovrani riaffermarono la legittimità delle titolature patriziali, consentendo nuovamente ai membri delle antiche famiglie eleggibili (quali i von Erlach, i von Graffenried, gli Affry, i Diesbach o i Maillardoz) di fregiarsi pubblicamente del titolo di "nobile" e delle particelle *von* o *de* sia negli atti ufficiali sia nella vita sociale. A Lucerna e Soletta i patrizi, storicamente qualificati come *Junker* o *Herren*, ripresero a esercitare pubblicamente il loro rango, e le autorità cantonali tollerarono o ratificarono l'uso dei titoli comitali e baronali imperiali. Questo *revival* dell'uso pubblico ed esplicito dei titoli del Sacro Romano Impero nei cantoni restaurati mantenne pieno vigore legale fino alla "Rigenerazione" del 1830-1831, quando le rivoluzioni liberali cantonali abbatterono definitivamente i privilegi patrizi, costringendo i titoli a scomparire dalle magistrature e dai registri di Stato. Una parziale eccezione di tolleranza pubblica, seppur geograficamente limitata, si verificò a Basilea, dove la nobiltà era stata da tempo interdetta a favore dell'egemonia delle corporazioni mercantili: qui, ancora nel 1816, lo Stato riconobbe la condizione nobiliare dei baroni Wieland (il cui titolo derivava dalle concessioni imperiali), imponendo loro l'unica ma tassativa condizione di non farne uso pubblico ed esplicito entro i confini stretti del territorio cantonale. Al polo opposto si collocavano i cantoni a precoce

orientamento radicale o corporativo, dove l'uso pubblico dei titoli imperiali venne vietato in modo categorico molto prima del punto di svolta costituzionale della metà del secolo. Nel Canton Grigioni, dove la nobiltà ministeriale e dinastica dei Salis e dei Planta aveva storicamente esercitato poteri immensi, lo Stato de "Le Eccelse Tre Leghe Grise" aveva agito con estremo radicalismo già nel 1794, decretando la totale e assoluta cancellazione di ogni titolo nobiliare e particella particolaristica, un divieto rigoroso che venne confermato dalle autorità cantonali nel 1803 e che precluse qualsiasi forma di esibizione pubblica delle dignità del disciolto Impero. Similmente, nei cantoni urbani di Zurigo e Basilea, l'ascesa definitiva delle corporazioni e lo smantellamento delle antiche "camere nobili" (come la *Adelige Stube zum Rüden Stübli* a Zurigo, che nel 1798 contava ormai solo undici famiglie tra cui gli Hirzel, gli Escher e i Meyer von Knonau) si tradussero nell'interdizione civile dei titoli di *junker* o di barone imperiale, considerati incompatibili con l'uguaglianza repubblicana dei cittadini. Nelle aree della Svizzera interna e rurale come Uri, Schwyz e Unterwalden, o nei territori di nuova configurazione cantonale come il Ticino (istituito nel 1803), la legge non offriva alcuno spazio pubblico per il riconoscimento delle patenti dei duchi di Milano o degli imperatori d'Austria, spingendo le famiglie nobili locali a una totale dismissione pubblica delle loro storiche qualifiche. La definitiva e irreversibile cesura nell'evoluzione della nobiltà elvetica si compì con la nascita dello Stato federale moderno, sancita dall'approvazione dell'articolo 4 della Costituzione federale del 1848, poi integralmente confermato nel testo del 1874. La carta fondamentale decretò l'abolizione totale e uniforme di qualsiasi privilegio di ceto e il divieto assoluto per lo Stato e per i cantoni di riconoscere i titoli nobiliari, i quali scomparvero definitivamente da tutti i registri civili, dagli strumenti pubblici e dagli atti notarili dell'intera Confederazione. Nel 1903, per arginare il persistente uso sociale delle titolature, il Consiglio federale emanò una dichiarazione esplicita in cui stabiliva che particelle come *von* o *de* non possedevano alcuna valenza nobiliare o di rango, ma dovevano essere considerate esclusivamente come mere parti integranti del cognome anagrafico. Di fronte a questa totale preclusione da parte dell'ordinamento pubblico e repubblicano, il patriziato svizzero d'origine imperiale attuò una raffinata e sistematica strategia di adattamento istituzionale, trasferendo la conservazione e la legittimazione dei titoli del Sacro Romano Impero dall'alveo del diritto pubblico a quello del diritto privato. Nei cantoni in cui l'esibizione pubblica era vietata o punita, e successivamente in tutta la Svizzera federale post-1848, le famiglie ricorsero a precisi strumenti giuridici endofamiliari: i patti di famiglia, i fidejcommessi (laddove ancora tollerati dalle legislazioni civili locali) e, in misura preminente, le fondazioni familiari (*Familienstiftungen*). Attraverso la redazione di statuti interni e privatistici per questi enti, le stirpi aristocratiche elvetiche riuscirono a regolare la trasmissione dei titoli, delle dignità e delle armi araldiche indipendentemente dalle leggi dello Stato, che ignorava tali dinamiche domestiche considerandole prive di qualsiasi effetto civile ma tollerandone l'esistenza come associazioni private. Questi istituti giuridici privati non si limitarono a preservare i patrimoni materiali e i feudi storici convertiti in beni fondiari, ma divennero i veri custodi della continuità del lignaggio imperiale. Poiché il diritto civile svizzero non

riconosceva la primogenitura nobiliare e imponeva la parità ereditaria, le fondazioni familiari e i patti di famiglia stabilivano regole interne di successione d'onore. Per evitare l'estinzione biologica e la scomparsa della memoria storica di titoli prestigiosi, gli statuti delle *Familienstiftungen* operarono spesso secondo un presupposto giuridico esteso, allargando le maglie della successione dei titoli imperiali anche per via cognatica, consentendo il passaggio del nome e della dignità baronale o comitale ai discendenti delle figlie. Questo fenomeno di autogestione consuetudinaria e domestica ha permesso a numerose famiglie di origine aristocratica (molte delle quali concentrate nel Canton Vaud, che ne vanta storicamente circa un centinaio, a fronte di contesti quasi privi di nobiltà come l'Appenzello) di traghettare intatti i titoli del Sacro Romano Impero fino alla contemporaneità, configurando una nobiltà svizzera che, pur privata di ogni valore legale, sopravvive come puro patrimonio storico e araldico tutelato nel privato delle istituzioni familiari. A tal proposito citiamo un esempio, tra tanti, particolarmente notevole. Nel testamento del Principe e Conte del Sacro Romano Impero Federico de Diesbach (che era anche a servizio dell'Imperatore come ufficiale) redatto il giorno 16 gennaio 1744, a cui aggiunse poi due codicilli, il primo nel giorno 11 maggio 1746, e il secondo il 15 aprile 1751, interamente riportato all'allegato CCXXVII del testo *Le Chartier de la Maison de Diesbach*, Gand, 1889, di Charles de Ghellinck d'Elseghem, a p. 346 leggiamo esattamente quanto di seguito (che riporto in lingua originale del testo): «[...] *Si cependant tous les males légitimes de la famille de Diesbach de Fribourg qui peuvent se marier, et qui n'ont point fait de vœux, qui les empêche d'avoir succession légitime venoient à finir et à s'éteindre. Je veux que le dernier des males de la famille de Diesbach de Fribourg puisse en disposer en faveur d'une des filles ou femmes légitimes de Diesbach de Fribourg de la dite substitution et à l'extinction de la famille de Diesbach de Fribourg la remettre à son mari et ses enfans avec mon titre de Prince et Comte de l'empire, à condition qu'ils portent le nom de Diesbach et mes armes pour faire revivre la famille. [...]*». La scelta di questo passo è formidabile. I titoli nobiliari in questione rappresentano un caso estremo, in quanto come da concessione, seguono la legge salica pura e non rientrano nella casistica "*utriusque sexus in infinitum*", ma viene esposta, nonostante ciò, come regola di famiglia, la possibilità della successione cognatica, prescindendo anche da quale esatta donna, indistintamente dall'ordine di generazione della linea di sangue, possa dare seguito alla storia di famiglia e alle dignità, a condizione che costoro portino il cognome "de Diesbach con le relative armi per far rivivere la famiglia". Si consideri che il testamento normava una possibilità di successione cognatica, prima ancora di una autorizzazione eventuale imperiale all'eredità delle dignità e delle armi e del nome, per eventuali cittadini svizzeri, attraverso uno strumento familiare che agiva su prerogative di diritto straniero! Nel primo e ancora di più nel secondo codicillo, Federico de Diesbach, a causa di cambiamenti nella composizione familiare dovuti a nuove nascite, addirittura si spinge ad invocare (anche se non abilitato, essendo i titoli principesco e comitale di origine imperiale) la legge di successione salica francese, questa volta però subordinando il tutto ad una autorizzazione imperiale formale. Ne consegue che, solo e soltanto con il cambio della

legge di successione (salica francese), prevede una conferma imperiale. Come mai però decise di rifarsi alla tradizione francese? La risposta è semplice, tutta la branca dei Diesbach de Tornay, che era nella linea di successione, mantenne per diverse generazioni un legame strettissimo e privilegiato con la monarchia francese. Molti membri di questa famiglia servirono come alti ufficiali nei reggimenti al servizio del Re di Francia e in generale dei Borbone. Quindi, più in generale, con il crollo definitivo delle strutture del Sacro Romano Impero nel 1806, la gestione dei titoli onorifici subì un radicale processo di privatizzazione, in particolare nelle aree geografiche inserite in contesti repubblicani o estranee alle canoniche cancellerie monarchiche, o in alcuni regni napoleonici. Privati della protezione giudiziale del Consiglio Aulico, abbiamo visto, i lignaggi tentarono di surrogare il potere creativo imperiale attraverso lo strumento privatistico dei patti di famiglia e dei fedecommissi, talvolta, legando la titolatura nuda alla trasmissione di patrimoni vincolati.



### CANDIDA-GONZAGA DI NAPOLI

*Stemma dei Candida-Gonzaga di Napoli.*

*Fonte: Ulisse Diligenti, Storia delle famiglie illustri italiane, volume 5, Firenze, 1890.*

Nel Regno d'Italia, una parte dei titoli nobiliari del Sacro Romano Impero furono riconosciuti a famiglie italiane, secondi i casi, o a sole linee primogeniali o a tutti i maschi e alle femmine della famiglia insignita dell'onore, però senza possibilità di successione cognatica. Alcuni titoli divennero solo qualifiche storiche familiari, per altro tardivamente, altri non ebbero alcun riconoscimento. In realtà vi furono precocemente voci fuori dal coro, inascoltate. Ricordiamo,

tra tanti, il Commendator Carlo Padiglione che nella qualità di Corrispondente della Consulta Araldica del Regno, scrisse il volume *Tavole storico-genealogiche della Casa Candida già Filangieri*, pubblicato in Napoli nel 1877. Ivi, a p. 9, affermava che in virtù del titolo di Principe del Sacro Romano Impero concesso ai Gonzaga secondo formula ambo i sessi all'infinito, il Conte Berardo Candida Gonzaga, discendendo per via matrilineare dalla famiglia di origine mantovana, avrebbe dovuto esercitare il diritto all'uso del titolo principesco imperiale previa autorizzazione all'Austria e all'Italia. Berardo non ottenne dal Regno d'Italia il riconoscimento principesco, ma, nonostante prestasse i propri servigi nella Commissione araldica napoletana, utilizzò spesso uno stemma recante, oltre quelle paterne ancestrali, anche le armi dei Gonzaga, tutte sormontanti un mantello di ermellino e con una corona (ducale ma in realtà) principesca. Del resto la pretesa era antica: l'aggiunta del cognome Gonzaga avvenne da parte degli antenati di Berardo per essere succeduti al Duca di Mantova Ferdinando Carlo Gonzaga.

A fronte di alcuni esempi forniti in questa sede, è necessario rispondere ad un interrogativo che il lettore probabilmente si sta ponendo: quale era il destino complessivo e formale dei titoli concessi dal Sacro Romano Imperatore quando finì il Sacro Romano Impero?

Premettiamo che si è molto speculato sulla risposta a questa domanda, perché secondo alcuni, essi sarebbero annichiliti o decaduti, dato che la fonte dell'onore, il Romano Imperatore, aveva abdicato. Secondo altri tali titoli si trovavano in uno stato di "congelamento" in attesa di un formale riconoscimento dal nuovo Imperatore (che era intanto divenuto d'Austria) o dalle nuove autorità politiche emerse dalla caduta dell'Impero, o da Stati diversi dall'Impero. In realtà queste considerazioni sono del tutto errate o fantasiose e disconoscono sia la fattispecie del diritto privato che del diritto pubblico. Formalmente i titoli erano ancora in vigore, secondo il puro diritto nobiliare imperiale e secondo il diritto privato, mentre lo erano soltanto in parte secondo il diritto pubblico, con queste diverse declinazioni giuridiche perché il destino variava da luogo a luogo.

Il Sacro Romano Impero si sciolse ufficialmente il 6 agosto 1806. A decretarne la fine fu l'Imperatore Francesco II d'Asburgo-Lorena, il quale abdicò e sciolse l'impero per evitare che il titolo, dopo oltre mille anni, cadesse nelle mani di Napoleone Bonaparte, che aveva da poco riorganizzato gli stati tedeschi nella Confederazione del Reno. Egli però mantenne per sé il titolo di Imperatore d'Austria, come Francesco I, nuova titolatura introdotta nel giorno 11 agosto 1804 come reazione a Napoleone che nel maggio dello stesso anno si era proclamato Imperatore dei Francesi. L'abdicazione trovava comunque l'accordo di tutta la famiglia imperiale, perché, come abbiamo visto in precedenza, il diritto imperiale e l'uso comune generalizzato germanico, prevedevano la necessità di questo passaggio affinché avesse effettiva applicazione una rinuncia definitiva e vincolante anche per gli eredi e i successori. Inoltre con la dichiarazione di abdicazione si determinava il solenne scioglimento dai doveri e dai giuramenti di fedeltà verso il Sacro Romano Imperatore di tutti i territori, i Principi e i funzionari, salvo chi era sottoposto ufficialmente e geopoliticamente all'Austria. Questa rinuncia valeva per sé e per i suoi eredi e successori, ma non determinava una

rinuncia forzata a facoltà o dignità nobiliari altrui legate a diplomi del Sacro Romano Impero. Nemmeno determinava un decadimento, o una sparizione o cessazione dei titoli e delle dignità altrui, soprattutto quelli strettamente onorari. Questo non sarebbe stato possibile per l'impalcatura giuridica sacro-romano-imperiale su cui si erano basati gli stessi decreti di concessione. Nemmeno ci risulta che vi furono, da parte imperiale, esplicite normative che cancellassero tutti i conferimenti nobiliari concessi fino al 1806, unica possibilità contemplabile per determinare la fine di tutti i titoli. Lo stesso Imperatore Francesco, questa volta come I del suo nome in Austria, a partire dal giorno 7 agosto 1806 (ossia il giorno immediatamente dopo la fine del Sacro Romano Impero), anche se avesse voluto, non avrebbe potuto eliminare o cancellare per decreto tutti i conferimenti nobiliari del Sacro Impero dati a persone non soggette alla sovranità austriaca, semplicemente perché non ne aveva le facoltà, in quanto abdicatario. A riprova di ciò i sovrani dei nuovi Stati tedeschi indipendenti e la stessa Austria riconobbero la validità dei titoli già esistenti, inoltre i Principi e i Conti che persero la loro immediata sovranità politica territoriale (divenendo sudditi di altri regni più grandi) mantennero i loro titoli, il rango (ancora più importante del titolo stesso), i beni privati e specifici privilegi sociali, anche se scomparve il diritto di voto e di seggio alla Dieta Imperiale, poiché l'istituzione stessa aveva cessato di esistere. Anzi, è d'uopo considerare un atto che va nella direzione opposta rispetto alle fantasie dei sostenitori della fine di tutti i titoli: l'articolo 14 dell'atto costitutivo della Confederazione Germanica del giorno 8 giugno 1815, impose a tutti gli Stati membri l'obbligo di riconoscere legalmente ai nobili mediatizzati del vecchio impero l'appartenenza all'alta nobiltà, il diritto di uguaglianza di rango con le case regnanti (senza rischi di matrimonio morganatico) e molto altro anche dal punto di vista politico. In Austria, invece, già prima, il Codice Civile Universale del 1811 statuiva che nel diritto pubblico austriaco erano tutelati tutti i diritti acquisiti e, nello specifico dei titoli nobiliari, essi vennero equiparati ai titoli austriaci di nuova creazione. Questo stesso diritto, senza sostanziali cambiamenti, restò in vigore in Austria fino alla caduta della monarchia nel 1918. In Baviera, e siamo nel 1808 (a cui seguirono le riconferme suddette del 1815), l'istituzione della Matricola della nobiltà bavarese con l'editto sull'aristocrazia, obbligava lo Stato a registrare e confermare d'ufficio tutti i vecchi titoli del Sacro Romano Impero posseduti da famiglie bavaresi, a patto di esibire l'originario diploma imperiale per scongiurare abusi o falsificazioni.

Quindi abbiamo visto che l'abdicazione del Sacro Imperatore Romano non poteva cancellare i negozi giuridici perfetti (i diplomi emessi in passato), e questo aveva valore sia nel diritto privato che nel diritto pubblico nei territori di lingua germanica, con la trasmissione del titolo agli eredi e successori che continuava ad avvenire secondo la *Lex Diplomatica* esplicitata nel diploma di concessione. Per ciò che concerne i casi di successione cognatica, a rami maschili estinti, invece, la possibilità non era preclusa se si era in presenza di brevetti aventi formule *utriusque sexus in infinitum*, purché vi fossero le autorizzazioni sovrane descritte in precedenza, che costituivano un atto giuridico *ex novo* e necessariamente da sanzionare con un costoso assenso imperiale o del sovrano teutonico locale.

Invece per chi non era suddito di uno dei citati Stati germanici, alla dissoluzione del Sacro Romano Impero, il negozio giuridico continuava ad essere perfetto in ambito di diritto privato, ma era suscettibile, in molti luoghi, di inconsistenza nel diritto pubblico. L'unica autorità che poteva garantire una validità pubblica del titolo era il sovrano di turno, sempre che lo consentisse ai propri sudditi. Abbiamo visto, infatti, diverse esemplificazioni. Non tutti poterono o vollero sottomettere la propria posizione a una possibile autorizzazione, e spesso la ragione fu il forte ridimensionamento sia in termini di rango che di trasmissibilità dei decreti originari imperiali. Grandi problemi si ebbero in particolare nella penisola italiana, soprattutto nei feudi imperiali o che lo furono. In questo caso le successioni, anche quelle cognatiche, andarono in una direzione completamente autonoma, e basti ricordare diversi casi legati ai Malaspina ed ai Conti e Principi di Carpegna. Il fenomeno divenne ancora più importante nei contesti geografici dove la sovranità era contesa, soprattutto aree dove alcuni Stati (spesso piccolissimi) erano scomparsi, e quindi gli insigniti non avendo chiarezza di chi fossero sudditi, a volte si appoggiarono all'autorità più comoda tra i contendenti, altre volte proseguirono nella trasmissibilità dei titoli in via del tutto autonoma e privata. Si evince, quindi, un quadro di pienezza dell'efficacia dei titoli e della loro trasmissione secondo la *Lex Diplomatica* del brevetto in ambito privato, ma soltanto parziale in ambito pubblico. Le istanze di successione in via cognatica per i diplomi dotati di clausola *utriusque sexus in infinitum*, presentate a seguito dell'estinzione dei rami agnatici, non venivano sistematicamente rimesse al giudizio dell'Imperatore d'Austria, data la mutata natura del *fons honorum*, non più riconducibile *in toto* all'autorità imperiale romana. D'altronde, l'esercizio di tale prerogativa era talvolta precluso ai sudditi stranieri per diverse ragioni, spesso di opportunità politica, quantunque l'Archivio di Stato di Vienna custodisca un numero rilevante di diplomi di concessione *ex novo* in questa direzione.

Vale la pena analizzare anche un'altra *vulgata* sui titoli nobiliari sacro imperiali. La decostruzione scientifica del mito dell'inflazione dei titoli nel Sacro Romano Impero trova una delle sue più solide e affascinanti conferme storico-epistemologiche proprio nell'evoluzione delle scienze di governo sviluppatesi nelle università e nelle corti germaniche tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo, un contesto dottrinale in cui la precisione demografica e la quantificazione statistica erano centrali.

La *vulgata* storiografica ottocentesca, di matrice prevalentemente nazionalista e positivista, ha tacciato l'ordinamento imperiale di una gestione caotica e deregolamentata degli onori, ma tale assunto viene radicalmente smentito dal fatto che la stessa scienza della statistica moderna, intesa come descrizione quantitativa delle risorse dello Stato (*Staatswissenschaft*), nacque e fu codificata proprio all'interno del sistema accademico e amministrativo dell'Impero. Fu il giurista e storico Hermann Conring, docente all'Università di Helmstedt, a inaugurare nel Seicento la tradizione della descrizione sistematica degli Stati, la quale trovò la sua definitiva consacrazione terminologica e concettuale nel 1749 grazie a Gottfried Achenwall, professore all'Università di Gottinga, che inventò il neologismo tecnico *Statistik* derivandolo dal Latino *status* e dall'Italiano *statista*. Questa disciplina non si

configurava come una mera speculazione teorica, ma era il pilastro del cameralismo (*Kameralwissenschaften*), la scienza dell'amministrazione pubblica insegnata in cattedre dedicate, come quelle celebri di Halle e di Vienna, istituite per formare la burocrazia imperiale e dei principati. I cameralisti d'Impero, tra i quali spiccano le figure di Johann Heinrich Gottlieb von Justi e, in area austriaca, di Wilhelm von Schröder, teorizzarono e applicarono un controllo matematico e rigoroso su ogni risorsa demografica, fiscale, economica e antropica del territorio. Nelle corti dell'Impero, pertanto, si possedeva una consapevolezza scientifica e precoce delle dinamiche di popolazione e delle proporzioni interne ed esterne ai ceti, escludendo che la Corona potesse agire in preda a una cecità amministrativa o a una sconsiderata svalutazione dei propri stessi strumenti di coesione politica.

In questo quadro di rigorosa pianificazione si inserisce la moderna revisione storiografica guidata da Karl Otmar von Aretin nella sua monumentale opera *Das Alte Reich 1648–1806*, dove viene ampiamente dimostrato che la concessione di titoli imperiali, quali quelli di Conte (*Reichsgraf*) o Barone (*Reichsfreiherr*) del Sacro Romano Impero, non rispondeva a impulsi disorganizzati per rimpinguare le casse statali, bensì a una precisa e calcolata funzione costituzionale. L'Imperatore, abbiamo visto, utilizzava la creazione di una nobiltà a lui direttamente legata (*Reichsunmittelbarkeit*) come un contrappeso geopolitico per arginare le spinte centrifughe e l'espansionismo dei grandi Principi Territoriali, integrando le élite regionali e transnazionali, comprese quelle della penisola italiana, in un sistema di fedeltà diretta a Vienna.

Le ricerche di Barbara Stollberg-Rilinger, in particolare nel saggio *Des Kaisers alte Kleider*, confermano che l'erogazione degli onori faceva parte di un codice di comunicazione simbolica e di equilibrio tra i ceti rigidamente presidiato. L'accesso a un diploma imperiale, lungi dall'essere una transazione deregolamentata, era sottoposto a un severissimo filtro amministrativo e genealogico gestito dal Consiglio Aulico (*Reichshofrat*), come ampiamente documentato dagli studi archivistici di Volker Press sulle strutture giudiziarie e amministrative dell'Impero. Il pagamento della tassa di cancelleria (*Taxe*) non configurava una compravendita mercatale, ma l'assolvimento di un tributo pubblico e legale proporzionato al rango, e i registri dimostrano che la disponibilità finanziaria del richiedente era solo un prerequisito di mantenimento del decoro, mai il motivo sufficiente all'elevazione, che veniva respinta qualora mancassero i requisiti di dignità e di specchiato lignaggio.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la moltiplicazione dei titolati all'interno della medesima stirpe per effetto delle formule di trasmissibilità all'infinito e per ambo i sessi non rappresentava una patologia inflazionistica, ma la corretta e intenzionale applicazione del diritto comune germanico. Come evidenziato dallo storico britannico Peter H. Wilson nel suo studio di sintesi *The Holy Roman Empire*, l'estensione dello *status* a tutti i discendenti si fondava sul principio della *Gesamthand*, ovvero la comunione ideale "a mani giunte" del sangue imperiale (*Iure Sanguinis*). Il titolo non era inteso come un bene patrimoniale finito soggetto a frammentazione e svalutazione materiale, bensì come una qualità ontologica e

immateriale dell'intera stirpe, concepita per irradiare e preservare la dignità della famiglia nel tempo. L'accusa di inflazione si rivela, in conclusione, un anacronismo metodologico formulato dalla storiografia statalista e centralizzatrice del secolo XIX, la quale, nel tentativo di legittimare i nuovi elenchi nobiliari nazionali basati sul rigido criterio salico, ha deliberatamente distorto la comprensione di un sistema sovranazionale, che invece governava i propri flussi di *status* con la stessa precisione e la stessa logica scientifica con cui ha donato al mondo moderno la nascita della scienza statistica.

Avviciniamoci, adesso, ai tempi nostri.

Dopo le Grandi Guerre e il superamento di quasi tutti gli ordinamenti monarchici europei, non essendo applicabile, ancora meno di prima, il principio di "Stato a Stato" poiché la nobiltà con gli eventuali propri titoli, o non è stata più giuridicamente riconosciuta, o è stata abolita e, in alcuni casi, proibita, la questione della successione aristocratica letta sotto l'aspetto morale, in una chiave di commemorazione o di identità familiare e personale, ha determinato per alcuni contesti una rivisitazione dei criteri più antichi o addirittura originali e genuini delle leggi diplomatiche e quindi della trasmissione dei titoli imperiali. L'uguaglianza di genere anzitutto, ma anche la possibilità diffusa presso molte Nazioni di poter utilizzare, previa autorizzazione, predicati feudali o cognomizzazioni nobiliari in maniera estensiva per tutti coloro che discendono da "quel sangue di un tempo che fu", cambi drastici nelle leggi statali di trasmissione di un titolo nobiliare ereditario anche nei pochi luoghi europei dove l'aristocrazia conserva ancora una valenza giuridica, il conferimento frequente di nuovi titoli nobiliari e onorifici personali e non ereditari in alcune attuali monarchie, o addirittura l'abolizione *de facto* dei matrimoni morganatici o delle leggi di successione al trono per le case reali tuttora sovrane, l'avanzamento del sapere nella genetica e nell'arqueo-genetica, hanno spinto fortemente verso una applicazione filologica e scientifica delle formule successorie o dei patti familiari, epurandoli della distorsione, qualora fosse accaduta, di una contingenza giuridico-statuale del reame di turno ormai superato. In special modo questa riconversione all'originario ha molto riguardato i titoli del Sacro Romano Impero, suffragati da innumerevoli casi del passato che vanno verso la successione mista agnatica/cognatica. Allora, già da alcuni decenni, vediamo comparire le famiglie succedute ai titoli imperiali sui celebri volumi di settore quali Burke's Peerages, sull'Almanach de Saxe Gotha, Debrett's Peerage, in alcuni ordini cavallereschi dinastici. L'Ordine Teutonico odierno, nella sua funzione soltanto canonica, segue pedissequamente i diplomi di concessione e le loro eventuali conseguenti azioni successorie agnatiche e cognatiche dei titoli del Sacro Romano Impero (si veda nel merito questo elenco sul sito internet: <https://teutonicorder.org/knights-of-honour-ot-1>) nominando soltanto i soggetti interessati quali Cavalieri d'onore.

Contestualmente sono state istituite in diversi luoghi d'Europa associazioni private per raggruppare tutti i discendenti dei titolati del Sacro Romano Impero in base alla rigorosa lettura delle formule successorie, senza alcun condizionamento o fantasia interpretativa.

Qualche organismo associativo e privato, in alcuni luoghi d'Europa, ha preteso però di intendere nulla la memoria di questi titoli da parte dei discendenti e l'azione successoria morale eseguita secondo criteri agnatici e cognatici e secondo il tenore del diploma all'interno di questi manuali, elenchi e testi, motivando la loro posizione, come abbiamo visto, con la fine del Sacro Romano Impero e quindi della fonte dell'onore da cui provenivano i titoli, oltre che vincolando i riconoscimenti amministrativi dei titoli agli ordinamenti monarchici successivi, in particolare gli ultimi vigenti che riconoscevano giuridicamente la nobiltà ed eventuali titoli imperiali. In un contesto che, abbiamo dimostrato, ha pieno e regolare valore nel diritto privato poiché atto perfetto e definitivo, queste posizioni, a nostro parere, oltre che essere anacronistiche sono anche errate nel metodo e sono anti-scientifiche. Le stesse eccezioni avanzate da costoro potrebbero, tal quali, essere mosse a loro sfavore. Infatti dove la nobiltà non è più giuridicamente contemplata (secondo il diritto pubblico), non ha più alcun senso considerare vevoli di memoria, da parte dei discendenti di quelle famiglie che furono investite di quegli onori, alcuni titoli piuttosto che altri, essendo tutti sullo stesso piano: non più giuridicamente esistenti nell'ambito pubblico. D'altro canto, anche in monarchia e ad ordinamento nobiliare legalmente in vigore, non vi era obbligo di richiedere una autorizzazione all'uso di un titolo (se non se ne faceva uso pubblico e quindi potenzialmente sanzionabile), essendo il riconoscimento di una dignità di altro regime facoltà graziosa del Sovrano *pro tempore*, e proprio per questa ragione sia nei tempi che furono per le commissioni araldiche *pro tempore*, sia gli attuali discendenti di quelle famiglie del Sacro Romano Impero attraverso queste associazioni private a carattere nazionale o nazionalistico in regime repubblicano, non era e non è scontata una volontà ascrittiva o un obbligo a cui soggiacere.

Gran parte degli attuali ordinamenti nobiliari legalmente vigenti in Europa, d'altra parte, rifiutano tassativamente quasi tutti le titolature nobiliari storiche provenienti da Stati stranieri che erano ex monarchie e che oggi sono repubbliche, per ovvie ragioni di reciprocità, confinandole deliberatamente, al più, all'ambito privato.

Paradossalmente, invece, i titoli imperiali con formula larga di successione sono maggiormente considerati, seppur con i criteri di trasmissibilità vigenti nel diritto pubblico, essendo alcune di queste monarchie territori che componevano quello che fu il Sacro Romano Impero. È un errore anche la pretesa dell'automatismo di fare coincidere l'attuale nazionalità di individui, nati e vissuti in ordinamenti repubblicani, con tradizioni storiche legate a entità geopolitiche precedenti di natura monarchica, semplicemente perché, pur tralasciando il loro valore in ambito esclusivamente privato, queste organizzazioni banalmente non erano e non sono competenti ad emettere alcun parere o verdetto su titoli che non riguardano la loro potenziale sfera d'azione, sia geografica che giuridica o politica. Addirittura si è a lungo assistito al capovolgimento di un millenario concetto elementare legato alla nobiltà (e più in generale al "sangue nobile"), ossia che una origine più remota di titoli e dignità era fattore, secondo i criteri di quei tempi, di una più radicata condizione aristocratica rispetto a titoli concessi più recentemente. Anche il discorso dei titoli "ritornati

alla Corona”, sia dopo un cambio di regime politico *ante rem publicam* che per estinzione prima, se non perfino, durante le rispettive repubbliche europee, è privo di senso. Questo perché nelle numerose realtà repubblicane semplicemente non esiste più una corona. I pretendenti a codeste corone, che quindi esercitano diritti araldici (principalmente privati) o che sono configurabili come soggetti di diritto internazionale, che per giunta non sono uniformemente riconosciuti come tali dalle attuali realtà politiche, in alcuni casi esplicitamente banditi, o che addirittura disputano tra i vari rami familiari queste peculiarità, non essendo veri soggetti di diritto pubblico e comunque privati di sovranità, non possono ricevere alcuna devoluzione di titoli considerati estinti o ritornati alla corona, e sono inabilitati ad eseguire un efficace controllo atto a garantire una “pulizia araldica”. Sostanzialmente non ne hanno il potere giuridico e tanto meno possono garantire una rappresentanza universale, semmai rappresentano soltanto loro stessi e le loro famiglie o, al più, tutti gli appassionati o interessati che vogliono spontaneamente conformarsi a dettami vigenti in un tempo, ma che non trovano applicabilità concreta, per il diritto pubblico, odiernamente.

Le eccezioni avanzate da alcuni organismi privati oppositivi, configurano anche una lontana lesione della libertà associativa altrui, che oramai in Europa è legalmente e rigorosamente tutelata, talvolta come principio di diritto costituzionale. Proprio su questo punto l'Inghilterra è un esempio perfetto, infatti nelle registrazioni degli stemmi per la loro tutela legale, ancora oggi, il *College of Arms* di Londra consente di inserire negli alberi genealogici associati agli stemmi dei cittadini inglesi (*pedigrees*), personaggi e antenati che avevano avuto titoli del Sacro Romano Impero, come afferenti a Stati diversi. Il *College of Arms*, quindi, agisce come un rigoroso custode della verità storica e genealogica, sia essa agnatica che cognatica. Consente tuttora di registrare la memoria di antenati insigniti di titoli del Sacro Romano Impero, ma l'inclusione nel *pedigree* serve unicamente a fini di tutela storica, araldica e documentale, senza conferire al cittadino inglese contemporaneo alcun diritto legale all'uso di quel titolo nobiliare nel Regno Unito, salvo i casi storicamente convalidati di *foreign titles* e le cui licenze non furono revocate o limitate nel tempo dopo il *Royal Warrant* del 27 aprile 1932 del Re Giorgio V. A questo risultato si è arrivati dopo secoli di ricorsi ai tribunali inglesi, ma a fronte di ciò proprio in Inghilterra hanno sede diverse associazioni private che tramandano legittimamente la memoria delle discendenze di famiglie titolate del Sacro Romano Impero. Qualcosa di molto simile al caso inglese, lo si ritrova anche nella Repubblica Slovacca, dove esistono associazioni che consentono l'iscrizione dei discendenti titolati del Sacro Romano Impero secondo le esplicite indicazioni del diploma imperiale di conferimento, purché si conservi il diploma originale o una sua trascrizione ufficiale. Ancora, in Slovacchia, è possibile registrare con pubblica tutela, odiernamente, stemmi personali o familiari di tipo borghese e secondo la tradizione araldica dell'Europa centrale, purché privati di ogni caratteristica corona o attributo araldico nobiliare, attraverso l'*Heraldický register Slovenskej republiky*, che opera sotto l'egida del locale Ministero dell'Interno. Con questo sistema alcune famiglie discendenti da titolati del Sacro Romano Impero hanno eseguito modifiche agli stemmi per ottenerne una formale registrazione, e questo è legalmente

possibile anche per le discendenze cognatiche a condizione di evitare contrasti con le caratteristiche araldiche, storiche o già registrate, dei rami agnatici, spesso attraverso l'apposizione di una semplice brisura di differenziazione. Qualora i rami agnatici fossero estinti, i rami cognatici possono registrare formalmente lo stemma pieno od originale.

La peculiare natura giuridica dei titoli nobiliari del Sacro Romano Impero, caratterizzati dalla clausola di trasmissibilità ad eredi e successori per ambo i sessi ed all'infinito, abbiamo dimostrato, postula storicamente un modello successorio che, in condizioni di ordinaria vigenza dell'ordinamento imperiale, contemperava la successione perpetua agnatica con il godimento vitalizio dell'onore da parte delle nate dalla perpetua discendenza dell'insignito. Tale impianto normativo originario prevedeva, quale rimedio sussidiario alla potenziale estinzione delle linee maschili, l'attivazione della successione cognatica; un meccanismo che operava secondo le diverse fattispecie geografiche e consuetudinarie dell'Impero, talvolta subordinato a un provvedimento di sanatoria o a un nuovo diploma imperiale, talvolta differentemente declinato in forme di coesistenza parallela tra il diritto agnatico e quello cognatico mediante l'istituto della *substitutio* sussidiaria. Nell'orizzonte giuridico contemporaneo, l'indagine non può tuttavia esaurirsi nella mera esegesi storiografica o nella descrizione statica del diritto pubblico decaduto. Sorge, di contro, l'esigenza scientifica e dogmatica di somministrare soluzioni concrete volte alla valorizzazione morale, storica e identitaria delle odierne discendenze, offrendo uno strumento operativo idoneo a superare il vuoto normativo derivante dalla cessazione delle pubbliche prerogative sovrane imperiali.

La soluzione più lineare ed efficace per il perseguimento di tali finalità risiede nell'alveo del diritto privato contemporaneo e nell'esercizio dell'autonomia negoziale. Attraverso una trasposizione analogica di antichi istituti di conservazione patrimoniale e *status*, quali il fedecommesso o il patto di famiglia, i consanguinei possono oggi ricorrere alla costituzione di enti associativi di carattere familiare, sul modello storicamente collaudato della *Association of Arundell Counts*, ovvero all'istituzione di fondazioni familiari o di specifici enti del terzo settore. Tale opzione strategica consente di regolare internamente e in via pattizia la ricognizione e la trasmissione dei titoli imperiali tra tutti i familiari superstiti, vincolando i sottoscrittori al rispetto di un codice di autoregolamentazione interna che trae la propria legittimità dalla libertà di associazione e dalla forza cogente del contratto.

L'adozione di un siffatto statuto privatistico offre l'indubbio vantaggio di poter disciplinare in modo analitico anche l'uso e la spettanza dei beni immateriali della famiglia, con particolare riferimento agli stemmi e ai relativi elementi di ornamentazione. Laddove gli ordinamenti statali odierni abbiano quasi sempre rinunciato alla tutela pubblica del diritto nobiliare e araldico, l'atto costitutivo dell'ente familiare colma tale lacuna, qualificando lo stemma come segno distintivo e attributo immateriale della personalità, la cui proprietà intellettuale e morale viene tutelata *erga omnes* attraverso le norme del codice civile a difesa del nome e dell'identità personale. Sotto il profilo della ricerca scientifica, l'istituzione di siffatti registri endo-associativi, costantemente aggiornati e rigorosamente documentati, assurge a indici di elevato valore documentale per gli studiosi di araldica e genealogia. L'oggettività scientifica

delle discendenze viene così preservata da dinamiche arbitrarie, offrendo alla comunità degli storici un punto di riferimento verificabile che prescinde totalmente dalle pretese di monopolio o di riconoscimento formale da parte di albi privati o elenchi corporativi a vocazione nazionalistica, spesso privi di giurisdizione e storicamente anacronistici rispetto alla natura sovranazionale dei titoli d'Impero.

La problematica più complessa attiene alla gestione della successione nel tempo presente, a fronte di una estinzione della linea agnatica e in assenza dell'autorità imperiale, storicamente preposta alla convalida della direzione successoria cognatica. Non potendo più ricorrere al sovrano per dirimere potenziali conflitti genealogici, i discendenti sono legittimati ad agire direttamente in via privatistica, in perfetta coerenza con la stessa prassi d'Impero, la quale era mossa dal principio di estendere la trasmissione di diritti e doveri anche alle donne e alla loro prole attraverso flessibili strumenti negoziali. Qualora il diploma originario non espliciti un preciso ordine di primogenitura o di preferenza tra le linee femminili, e si riscontri la coesistenza di più discendenti da rami agnatici estinti, si afferma il principio per cui tutti i rami di discendenza cognatica parallela godono di un uguale e paritetico diritto privato di successione, così come la loro discendenza.

Tale assunto acquisisce una solida autorevolezza dottrinale combinando i principi del diritto pubblico imperiale con i moderni istituti civilistici. Nel diritto germanico e feudale del Sacro Romano Impero, abbiamo visto, i titoli erano regolati dal principio della *Gesamthand*, ovvero la comunione "a mani giunte", unitamente alla dottrina dello *Iure Sanguinis*. Secondo tale impostazione, la titolarità del diritto non si concentrava in un unico capo attraverso la banale logica del maggiorascato, bensì si irradiava paritariamente in capo a tutti i consanguinei legati dal medesimo sangue imperiale, configurando una vera e propria co-titolarità ideale dei diritti onorifici. Trasposta nel diritto privato contemporaneo, questa comunione di stampo imperiale si traduce perfettamente nell'applicazione del principio di uguaglianza dei co-eredi e nell'autonomia statutaria delle parti associatesi. Lo statuto dell'associazione familiare agisce, pertanto, come strumento di esplicitazione e di mutuo riconoscimento di una comproprietà morale e storica, legittimando tutti i rami cognatici a preservare e tramandare, in condizioni di assoluta parità giuridica, l'eredità ideale dell'insignito originario da cui discendono in linea retta *ex corpore et ex sanguine*, in maniera massimamente coerente con la letterale traduzione del diploma *utriusque sexus in infinitum* e le intenzioni primigenie del conferente verso il beneficiario.

Ad ogni modo, resta interessante il dibattito accademico nel merito dei titoli *utriusque sexus in infinitum* del Sacro Romano Impero, e probabilmente l'attenzione sul tema crescerà ulteriormente nei tempi a venire, confermando un *trend* già in atto da qualche decennio.

## Riferimenti Bibliografici Principali e Internet

- Andrian-Werburg, Carl von, *Die Entwicklung des Adelsrechts in Österreich seit 1848*, Vienna, Braumüller, 1898.
- Beseler, Georg, *System des gemeinen deutschen Privatrechts*, Lipsia, Weidmann, 1847.
- Blaschke, Karlheinz, *Siegel und Wappen in Sachsen*, Dresda, Verlag der Kunst, 1960.
- Brunner, Otto, *Land und Herrschaft: Eine Forschungsaufgabe zur inneren Geschichte Österreichs im Mittelalter*, Baden bei Wien, Rohrer, 1939.
- Coler, Matthias, *Tractatus de alimentis libri tres*, Lipsia, 1579.
- Conze, Werner, *Adel und Bürgertum im 19. Jahrhundert*, Stoccarda, Klett-Cotta, 1978.
- Ficker, Julius, *Vom Reichsfürstenstande: Forschungen zur Geschichte der Reichsverfassung im Schlepptau der Staufer*, Innsbruck, Wagner, 1861.
- Gierke, Otto von, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Berlino, Weidmann, 1868.
- Heusler, Andreas, *Institutionen des deutschen Privatrechts*, Lipsia, Duncker & Humblot, 1885.
- Kneschke, Ernst Heinrich, *Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon*, Lipsia, Friedrich Voigt, 1859–1870.
- Maigne, Walter, *Dictionnaire encyclopédique des ordres de chevalerie civils et militaires*, Parigi, Adolphe Delahays, 1861.
- Menger, Anton, *Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen*, Tubinga, Laupp, 1890.
- Mitteis, Heinrich, *Lehnrecht und Staatsgewalt: Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte*, Weimar, Böhlau, 1933.
- Putter, Johann Stephan, *Handbuch des teutschen Staatsrechts*, Gottinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1792.
- Rehm, Hermann, *Modernes Fürstenrecht*, Monaco di Baviera, J. Schweitzer, 1904.
- Rosenthal, Heinrich von, *Tractatus et synopsis totius iuris feudalis*, Francoforte, 1624.
- Savigny, Friedrich Carl von, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlino, Veit, 1840.
- Schilter, Johann, *Institutiones iuris feudalis germanici et Lipsiensis*, Lipsia, 1681.
- Schröder, Richard, *Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, Lipsia, Veit, 1889.
- Schulte, Johann Friedrich von, *Lehrbuch des deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte*, Stoccarda, Nitzschke, 1876.
- Struve, Georg Adam, *Syntagma iuris feudalis*, Jena, 1690.
- Wächter, Carl Georg von, *Handbuch des im Königreiche Württemberg geltenden Privatrechts*, Stoccarda, Metzler, 1839.

- *Provincial-Gesetzblatt für Galizien*, Patente Imperiale sulla Nobiltà Galiziana di Francesco I, 13 aprile 1812.
- Ministero dell'Interno Austriaco (*Adelsdepartement*), Decreti Ministeriali in materia di *Adelsübertragung* del 1848 e del 1864.
- *Almanacco di Gotha (Gothaisches Genealogisches Taschenbuch)*, Gotha, Justus Perthes, edizioni storiche.
- Archivio Storico della Parrocchia di Borgo Valsugana, *Liber defunctorum ab anno 1728 usque ad annum 1766*.
- Ambrosi, Francesco, *Scrittori ed artisti trentini*, II edizione, Udine, 1894.
- Perini, Quintilio, *Famiglie Nobili Trentine*, Rovereto, giugno 1912.
- Duci, Mirella (a cura di), *Famiglia Pizzini. Inventario dell'archivio (1686-1944)*, Fondazione Museo storico del Trentino, Trento, 2011.
- Fappani, Antonio, *Enciclopedia Bresciana*, Vol. III, Brescia.
- Piendl, Max, *Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis: Zur Geschichte des Hauses und des Thurn und Taxisschen Postwesens*, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1981.
- Mehler, Johann Baptist, *Das fürstliche Haus Thurn und Taxis in Regensburg*. Habel Verlag, Regensburg 1899.
- Siebmacher, Johann, *J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch: Die Fürsten des Heiligen Römischen Reiches*, Nürnberg, 1887.
- Droste, Heiko, *Im Dienst der Krone: Schwedische Diplomaten im 17. Jahrhundert*, Berlin, LIT Verlag, 2006.
- Rückert, Peter (a cura di), *Barbara Gonzaga, die erste Herzogin von Württemberg (1455–1503)*, Stuttgart, Kohlhammer, 2024.
- Holtz, Sabine e Raff, Gerhard (a cura di), *Barbara Gonzaga von Mantova: Eine italienische Fürstentochter in Württemberg*, Stuttgart, 1995.
- Affò, Ireneo, *Vita di Vespasiano Gonzaga, duca di Sabbioneta, e Trajetto, marchese di Ostiano, conte di Rodigo, ecc.*, Parma, 1780.
- *Rivista universale pubblicazione periodica · Volume XXVI*, Firenze, 1877.
- Fürst von Schwarzenberg, Karl, *Geschichte des reichsständischen Hauses Schwarzenberg*, Neustadt an der Aisch, Degener, 1963.
- *Genealogisches Handbuch des Adels (GHdA)*, Fürstliche Häuser, Band XVI, Limburg an der Lahn, Starke Verlag.
- Wurzbach, Constantin von, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*, Vol. 1 (Auersperg) e Vol. 47 (Trautson), Vienna, K.K. Hof- und Staatsdruckerei, 1856-1883.
- Kneschke, Ernst Heinrich, *Deutsche Grafen-Haeuser der Gegenwart in heraldischer, historischer und genealogischer Beziehung*, Band 1 (A-K), Leipzig, T.O. Weigel, 1852 (Sezione: Harrach).
- Funkat, Adolf, *Die Geschichte der Grafen von Gleichen*, Erfurt, 1934.

- Herwig, Johann Justus, *Entwurf einer genealogischen Geschichte des hohen Hauses Hohenlohe*, Schillingsfürst, 1796.
- Riedl, Johann, *Salzburg's Domherren von 1514 - 1806*, Salzburg, 1867.
- Boccia, Agrippino (a cura e traduzione), *Diploma della Dignità di Principe del S.R.I. conferita dall'Invittissimo, ed Augustissimo Imperador de' Romani, Leopoldo I. All'Altezza Principale di D. Cesare Michel'Angelo d'Avalos, d'Aquino, d'Aragona, Marchese di Pescara, e del Vasto, Principe di Francavilla, della Roccella etc.* Dell'Anno 1704, Napoli, 1707.
- Lünig, Johann Christian, *Codex Italiae diplomaticus quo non solum multifariae investiturarum literae, ab augustissimis Romanorum imperatoribus Italiae principibus & proceribus concessae atque traditae; verum etiam alia insignia varii generis diplomata, tam edita, quam multa anecdota, ipsos concernentia continentur* · Volume I, Francoforte e Lipsia, 1725.
- Lünig, Johann Christian, *Thesaurus Juris derer Grafen und Herren des Heil Röm Reich*, Francoforte e Lipsia, 1725.
- Schertzer, Johannes Adamus, *Disputatio Juridica De successione foeminarum in feudis, earumque exclusione per masculos (Feudi Hereditarii, et ex Pacto et Providentia)*, Lipsia, 1701.
- Stripen, Johann Sebastian, *De successione foeminarum in feudis Imperii*, Helmstedt, 1692.
- Hahn, Heinrich, *Tractatus de jure successionis cognatorum in feudis*, Helmstedt, 1678.
- Boehmer, Justus Henning, *Introductio in ius publicum universale*, Halle, 1726.
- Moser, Johann Jakob, *Von dem Reichs-Adel ehemals und anjetzo*, Francoforte, 1774.
- Gundling, Nicolaus Hieronymus, *De jure foeminarum in feudis ex pacto et providentia*, Halle, 1715.
- Schmeizel, Martin, *De statu feminarum illustrium in Imperio Romano-Germanico*, Jena, 1722.
- Estor, Johann Georg, *Auserlesene kleine Schriften von den Lehngütern, Weiberlehen und Successions-Rechten*, Marburgo, 1737.
- Claproth, Justus, *Grundsätze von der Erbfolge in Lehen, insonderheit derer Töchter*, Gottinga, 1772.
- Eichhorn, Karl Friedrich, *Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte*, Gottinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1808.
- Mittermaier, Carl Joseph Anton, *Das deutsche Privatrecht*, Ratisbona, J.E. von Seidel, 1821.
- Gengler, Heinrich Gottfried, *Lehrbuch des deutschen Privatrechts*, Erlangen, Deichert, 1854.

- Roth, Paul von, *Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert*, Erlangen, Palm & Enke, 1850.
- Stobbe, Otto, *Handbuch des deutschen Privatrechts*, Lipsia, Hertz, 1871.
- <https://www.jewishencyclopedia.com/articles/15024-worms-baron-solomon-benedict-de>
- <https://teutonicorder.org/knights-of-honour-ot-1>
- *The London Gazette* del 2 marzo 1920.
- <https://www.heraldica.org/topics/britain/Arundell.htm>
- Selden, John, *Titles of Honours*, London, 1672.
- <https://holyromanempireassociation.org/>
- Verriest, Léo, *Questions d'histoire des institutions médiévales. Noblesse, chevalerie, lignages. Condition des biens et des personnes. Seigneurie, ministérialité, bourgeoisie, échevinages*, Bruxelles, 1959.
- Rosenthal, Heinrich von, *Henrici a Rosenthal I. C. Præclarissimi, Tractatus et Synopsis Totivs Jvris Fevdalis, cum præfatione Georgii Melchioris de Ludolf*, Francofurti et Lipsiæ, Ex Officina Zunnero-Jungiana, 1721.
- Schilter, Johann, *Institutiones juris feudalis germanici et longobardici notis illustratae*. A cura di Georg Christian Gebauer. Lipsiæ: Apud Joh. Frid. Gleditschii B. Fil., 1728.
- Pape, Franciscus Antonius Theodorus, *Dissertatio inauguralis juridica de successione foeminarum in feudis*, Marburgi Cattorum, Typis Philippi Casimiri Mülleri, 1732.
- Blaschek, Wilhelm von, *Ceschi a Santa Croce: nach Urkunden und Quellen*, Wien, 1954.
- [https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=DIONISI\\_Piomarta](https://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=DIONISI_Piomarta)
- <https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/soggettiproductori/stampa/3822167>
- Dahlhoff, Matthias, *Geschichte der Grafschaft Sayn und der Bestandtheile derselben der Grafschaften Sayn-Altenkirchen und Hachenburg*, Dillenburg, Seel, 1874.
- Müller, Markus, *Gemeinden und Staat in der Reichsgrafschaft Sayn-Hachenburg 1652–1799*, Wiesbaden, Historische Kommission für Nassau, 2005.
- Hachenburg, Alexander Graf von, *Saynsche Chronik*, Wiesbaden, L. Schellenberg, 1929.
- Spratte, Annette, *Die Tochter der Hungergräfin*, Moers, Brendow, 2023.
- Schneider, Daniel, *Die Entwicklung der Konfessionen in der Grafschaft Sayn im Grundriss*, Altenkirchen, Heimatverein, 2015.
- Kneschke, Ernst Heinrich, *Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon*, Lipsia, Friedrich Voigt, 1865 (Vol. 6, voce Mansfeld e Vol. 2, voce Colloredo).
- Frank, Karl Friedrich von, *Standeserhöhungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806*, Senftenegg, 1970.
- Archivio di Stato di Praga (Národní archiv), *Fond Rodinný archiv Colloredo-Mannsfeldů (1232–1947)*: Documentazione d'epoca relativa alla gestione

del feudo boemo di Dobříš e al passaggio patrimoniale a Maria Isabella von Mansfeld, Praga, s.d.

- Kneschke, Ernst Heinrich, *Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon*, Lipsia, Friedrich Voigt, 1861 (Vol. 3, voce Gallas e Vol. 2, voce Clam).
- Wurzbach, Constantin von, *Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich*, Vienna, Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1857 (Vol. 2, voce Clam-Gallas e Vol. 5, voce Gallas).
- Svoboda, Milan, *Franz Clam-Gallas: Stanislawów-Friedland-Reichenberg-Wien*, Liberec, Bor, 2021.
- Halada, Jan, *Lexikon české šlechty: Erby, fakta, osobnosti, sídla a rodokmeny*, Praga, Akropolis, 1992.
- Treixler, Gustav, *Die Grafen von Clam-Gallas: Ein Beitrag zur mährisch-böhmischen Adelsgeschichte*, Brno, Rohrer, 1932.
- Roman, Milan, *Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: Poutní místo a jeho patroni*, Praga, Národní památkový ústav, 2015.
- Sander, Antje, *Heilige, Zarin, Landesmutter: Katharina II. von Russland und die Herrschaft Jever*, Jever, 1993.
- Fissen, Karl, *Das Jeverland im Wandel der Zeiten*, Jever, 1956.
- Bartholdi, Joachim Fridericus, *De renunciationibus et reservationibus filiarum illustrium*, Francofurti ad Viadrum, Aprile, 1714.
- Wilkins, William Henry, *The Romance of Isabel Lady Burton: The Story of Her Life*, Vol II, London, 1897.
- *The Ancestor*, Numero IX, Aprile 1904.
- <https://www.genuki.org.uk/big/eng/DEV/Chudleigh/Clifford1916>
- *The Pocket Peerage of Great Britain and Ireland With Genealogical and Historical Notices of the Families of the Nobility, the Archbishops and Bishops, a List of Titles of Courtesy, a Baronetage of the United Kingdom, Etc.*, London, 1852.
- Leslie, Stephen (a cura di), *Dictionary of National Biography, 1885-1900, Vol. 11*, (voce: Clifford, Hugh Charles - autore della voce: Thomas Finlayson Henderson) London, 1887.
- Feller, Richard, *Geschichte Berns: Von della Reformation bis zum Untergang des alten Staates*, Berna, Herbert Lang, 1974.
- Head, Randolph C., *Early Modern Democracy in the Grisons: Social Order and Political Language in a Swiss Republic, 1470-1620*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- Meyer, Werner, *Adel und Adelsitze im Gebiet der alten Eidgenossenschaft*, Basilea, Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, 1983.
- Peyer, Hans Conrad, *Verfassungsgeschichte der alten Schweiz*, Zurigo, Schulthess, 1978.

- Ricklin, Karin, «... *Dass das schöne und simple Wort Bürger gebraucht werde ...*» *Anrede- und Grussformeln im Schriftverkehr mit thurgauischen Behörden vor, während und nach der Helvetik*, in «Thurgauische Beiträge zur Vaterländischen Geschichte», 136, 1999, pp. 63-78.
- Rogger, Franziska, *Adel verpflichtet nicht mehr: Vom Niedergang der Berner Patrizierfamilien*, Zurigo, NZZ Libro, 2008.
- Schaufelberger, Walter, *Der alte Bund im Umbruch: Die innere Krise der Eidgenossenschaft vor der Helvetik*, Zurigo, Hans Rohr, 1989.
- Weber, Niklaus, *Die Ordnung der Titel. Anredeformen und politische Kultur in der frühneuzeitlichen Republik Bern*, in «Archiv für Kulturgeschichte», 93, 2011, pp. 113-144.
- Ghellinck d'Elseghem de, Charles, *Le Chartier de la Maison de Diesbach*, Gand, 1889.
- Padiglione, Carlo, *Tavole storico-genealogiche della Casa Candida già Filangieri*, Napoli, 1877.
- Hartmann, Peter Claus, *Il Sacro Romano Impero*, Bologna, 2005.
- Fehrenbach, Elisabeth, *Vom Sektierer zum Standesherrn. Die Mediatisierung der Reichsritterschaft*, in *Adel und Bürgertum in Deutschland 1770–1848*, München, 1994.
- Aquarone, Alberto, *Il Codice Civile Universale Austriaco del 1811 nei domini asburgici*, Milano, 1959.
- Demel, Walter, *Der bayerische Adel in der Phase der Mediatisierung edictierten Adelsmatrikel (1808)*, in «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», vol. 45, München, 1982.
- Gaisberg-Schöckingen von, Friedrich, *Handbuch des reichsrechtlichen und standesherrlichen Adelsrechts*, Stuttgart, 1901.
- Achenwall, Gottfried, *Staatsverfassung der heutigen vornehmsten europäischen Reiche und Völker im Grundrisse*, Göttingen, Verlag der Witwe Vandenhoeck, 1749.
- Justi von, Johann Heinrich Gottlieb, *Staatswirtschaft, oder systematische Abhandlung aller Oekonomischen und Cameral-Wissenschaften, Volume I*, Leipzig, Bernhard Christoph Breitkopf, 1755.
- Aretin von, Karl Otmar, *Das Alte Reich 1648–1806, Volume II: Kaisertradition und österreichische Großmachtpolitik (1684-1745)*, Stuttgart, Klett-Cotta, 1997.
- Stollberg-Rilinger, Barbara, *Des Kaisers alte Kleider: Verfassungsgeschichte und Symbolische Kommunikation im Alten Reich*, München, C.H. Beck, 2008.
- Press, Volker, *Der Reichshofrat im System des frühneuzeitlichen Reiches*, in *Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa*, Köln/Wien, Böhlau Verlag, 1994.
- Wilson, Peter H., *The Holy Roman Empire: A Thousand Years of Europe's History*, London, Penguin Books, 2016.



Al molto Reverendo Padre  
IL PADRE  
D. ANDREA TISBIA

Della Congregazione dell'Oratorio  
di Napoli.



*L* presente Diploma, con cui la Cesarea Maestà di Leopoldo Primo hà specificati gli Meriti gloriosi dell'Altezza Prencipale del Vasto, trasportai nella Favella Italiana, affincbe con pari consolazione godesse ogn'uno de' tanti onori, come hà saputo mostrar giubilo nel sentirla singolarizzata. Lo dedico à V. Rev. per tributo di Venerazione, poiche se Iddio la rilevò dalla Commune con molti doni di Bon-

tà, Prudenza, e Dottrina; nel rimanente pensai mostrarla qual'è, da S.A. con distinta stima tenuta, e con particolarissima svisceratezza riguardata. Il Sole, fonte di luce non hà d'uopo s'appalesi con Faci accese; così Ella; tanto più che viene assistita da una Religiosa modestia. E non permettendomi da V.Rev. inoltrarmi nel ridire altre rare sue Doti, con riverente silenzio mi sottoscrivo

Napoli 14. di Settembre 1707.

Devotiss. & Obligatiss. Servid.  
D. Agrippino Boccia.

**L**EOPOLDO , Per la Cle-  
menza Divina , Eletto Im-  
perador de' Romani sem-  
pre Augusto , Rè della Germania,  
Hungaria, Boemia, Dalmatia, Croa-  
tia, Schiavonia , &c. Arciduca d'Au-  
stria, Duca di Borgogna, del Braban-  
te , Stiria , Carinthia , Carniola , &c.  
Marchese della Moravia. Duca di Lu-  
cemburgo, e della Slesia Superiore, &  
Inferiore, di *Wirtébergh*, e *Teck*. Pren-  
cipe della Svevia. Conte d'Haspurgh,  
Tirolo , Ferrete , Chisburgh , e Gori-  
thia . Langravio d'Alfatia, Marchese  
del S. R. I. Burgovia , e della Lusaria  
Superiore , & Inferiore . Signore della  
Marcha Sclavona , Porto Maone , e  
Saline, &c. &c.

A Don

A D. Cesare Michel' Angelo Davalos, d' Aquino, d' Aragona, Marchese di Pescara, e del Vasto, Prencipe di Francavilla, Roccella, e della Città d' Infernia, Duca di Mōte Negro, Monte Itilia, e Monte Bello, Marchese di Castro Vetere, Conte di Grotteria, e del Contado di Monte Odorifio, Scerno, Pollutro, Casal Bordino, Furco, Guilmo, Giffo, Lentiola, Casalanguida, Liscia di Colle di Mezzo, e delle Ville, Alfonsina, e Cupello, Signore delle Baronie, Blanco, e Condojanno, Signore della Città di Lanciano, e delle sue Ville, Santa Maria, Pietra Costantina, Stanazzo, Mazzagrogna, e Scorciosa, Signore dell' Isole, Procida, Bivaria, e S. Martino, delle Terre, Serra Capriola, Cienti, Civita Campomarano, e Castel Tureno, Barone di Digliola, Riporfori, Signore dello Juspatronato della Roccella, Castellano, Capitano a Guerra, e Governador perpetuo della Fortezza, Città, & Isola d' Ischia, General d' Huomini d' arme, Cavaliere del Tosone, e Chiave d' oro, Signore di tutta la Famiglia Davalos, due volte Grande di Spagna di prima Classe, e Nostro Supremo Marefcial di Campo, partecipamo la Benevolenza, la Nostra Grazia Cesarea, ed ogni Bene.

A D. C.

Sic-

**S**icuti verum Humanarum Ordo id postulare videtur, ut Honoribus etiam, ac Dignitatibus inter hominum cœtus constet modus; atque idcirco in conferendis iis prærogativarum titulis, qui ad Augustæ Majestatis Nostræ incommunicabilem ac inaccessiblei sublimitatem proximè accedunt, Nostram quoque Liberalitatem certis terminis circumscribere Æquum censeamus, ne Dignitates, & Prærogativæ eminentiores suâ vilescere incipiant frequentia, sed excelsum quidpiam, atque infolitum in eo eluceat, qui ad Sublimiorum Principum Gradum aspiret; ità non minùs est Imperatoriæ Majestatis Nostræ Munificentia, ut si Insignia Domus cujusdam Principalis de Nobis, Divisque Antecessoribus Nostris Romanorum Imperatoribus, Sacroque Imperio, ac Inclita Nostra Austriæ Domo merita jure id sibi flagitare censeantur, eam, quam Divinæ Benignitatis Clementia Nobis elargita est, Bonorum, Honorumque, ac Prærogativarum dispartendarum amplam Potestatem, ac Facultatem ad ejusdem Divini Numinis exemplum in illam Domum affluenter derivare Nobis imprimis volupe sit.

*Nos itaque considerantes tum Antiquissimæ, & Nobilitate clarissimæ Gentis dicti DON CÆSARIS MICHAELIS ANGELI D'AVALOS DE AQUINO, DE ARAGONIA, MARCHIONIS PISCARIÆ, & VASTI, PRINCIPIS FRANCAVILLE, & ROCCELLÆ, splendorem, tum Majorum suorum maxima, & innu-*

*me-*

**S**iccome all'ordine delle umane cose par che convenga, che fra gli Uomini per gli onori, e dignità loro qualche differenza si conosca; e siccome per ciò cosa convenevole stimiamo nel conferire quei titoli di prerogative, che all'incommunicabile, ed inarrivabile altezza della nostra Maestà sovrana si accostano, restringere pur' anco la nostra liberalità, acciò che le glorie, e i gradi più sublimi colla frequenza di comunicarli non s'avviliscino, ma qualche grande, e non usato lume in quello risplenda, che all'altezza de' più Sovrani Principi aspira; Così all'incontro non è meno di quella la munificenza della nostra Maestà Cesareà, che se per avventura stimansi ragionevolmente richiedere quel grado le imprese di qualche Casa principale, che appò noi, e i nostri passati Imperatori de' Romani, il Sacro Imperio, e l'inclita casa d'Austria gran merito si hà saputo acquistare, vogliamo abbondantemente ad' essemplio dell'eterno Nume trasfondere in quella casa quell'ampia potenza di Onori, beni, e prerogative, che la divina Clemenza a noi hà largamente donato.

*Noi dunque considerando così lo splendore dell'antichissima, e per nobiltà stirpe chiarissima del detto D. CÆSARE MICHEL' ANGELO D'AVALOS, D'AQUINO D'ARAGONIA, MARCHESE DI PESCARA, E DEL VASTO PRENCIPE DI FRANCAVILLA, e dello ROCCELLA, quãto i sommi, ed'innu-*

*A*

*rabi-*

2  
merabilia erga Divos Prædecessores Nostros Romanorum Imperatores, ac Reges, Augustamque Nostram Austriæ Domum, & in Pace, & in Bello Merita, & signanter ea, quibus jam olim sub Republica Romana Sancius Davalos Eques Calagoritanus: & postmodum Don Ferdinandus Franciscus Davalos Marchio Piscariæ, & Don Alphonsus Davalos Marchio Vasti, Magni Nominis Heroes, olim præfulserunt, dictum DON CESAREM MICHAELEM ANGELUM Avitarum virtutum haud degenerem, sed earundem eximium Imitatorem, atque Æmulum animadvertimus; siquidem ipse, cum Dux Andegavensium universam Caroli Hispaniarum Regis Ditionem ad Augustam Nostram Austriæ Domum post ipsius obitum Jure Delatam occupavisset, atque Francorum Rex validissimas in Italiam copias immisisset, omnesque in tanta rerum conversione, & perturbatione suspensi, & incerti penderent, ipse generis sui memor vi hostium, atque potentiâ spretâ, Neapoli degens, suæ incorruptæ fidei, suæque erga Nos observantiæ non obscura testimonia præbuit, constanterque, & liberè Dilectissimum Filium Nostrum Carolum Archiducem Austriæ suum Regem pronuntiavit, Romam deinde proficiscens, ut apertè Nostras Partes amplecteretur, Patriam, Opes, Fortunasque omnes haud cunctabandus deseruit: verùm cum ex tanto ab ipso suscepto consilio summam imminere sibi perniciem hostes existimavissent, magnoperè verentes, ne cæteri po-

pu-

rabili meriti, che in pace, ed' in battaglia han si acquistato appò i nostri passati Imperadori de' Romani, e la nostra Augusta Casa d' Austria; e particolarmente quelle imprese considerando, colle quali già un tempo sotto la Republica Romana Sancio Davolos Cavaliere Calagoritano, e poi D. Ferdinando Francesco Davalos Marchese di Pescara, e D. Alfonso Davalos Marchese del Vasto, Heroi tutti di gran fama già comparirono illustrati, habbiamo conosciuto detto D. CESARE MICHEL' ANGELO non solo non degenerare dalle virtù degli Avi, mà quella famosamente imitare, e pareggiare. Imperocchè l'istesso, mentre il Duca d' Angiò haveva occupato tutta la Monarchia di Carlo II. Rè delle Spagne, ragionevolmente dopò la sua morte alla nostra Imperial Casa d' Austria ricaduta; e mentre il Rè di Francia havea in Italia fortissime Truppe mandato, e tutti in sì grande mutazione, e perturbamento di cose incerti, e dubbiosi pendeano, lui ricordevole della sua stirpe, disprezzata la forza, e potenza de' nemici, dimorando in Napoli, diede chiare testimonianze della sua fede incorretta, e della sua osservanza verso di noi, e costantemente, e liberamente chiamò per suo Rè il nostro diletteissimo figlio Carlo Arciduca d' Austria; poi andando in Roma, per adempiere con più libertà le nostre parti, senza dimora, Patria, beni, e fortune tutte pose in non cale. Mà avendo pensato i nemici, che grandissima rovina li foverastasse da tanta risoluzione per lui intrapresa, grandemente temendo, che gli altri del Popolo mossi dalla fa-

pulares prædicti Nostri DON CÆSARIS MICHAELIS ANGELI famâ, & virtute excitati animos lument, & Jugum à Cervicibus suis depellerent, omnes suos Nervos intenderunt; ut à tam illustri facinore ipsum dehortarentur, maximeque ponderis ei obtulerunt conditiones, quas ipse sublimi, cretoque animo aspernatus à sua sententia non discessit; dederat namque ipsi ad tam egregiam imitationem exemplar præfatus Ferdinandus Franciscus Piscariæ Marchio, qui à Romano Pontifice, cæterisque Italiæ Principibus oblatum sibi Regnum Neapolitanum incredibili constantiâ respuit, Regiumque Nomen regali animo sprevit. Eximium fanè facinus, atque memorabile, quod sicuti perpetuam ipsi Gloriam, sic Nobis insigne peperit Emolumentum; nam alii Proceres ipsius Exemplo inflammati hostium conditionem deseruerunt, Nostraque partes alacriter susceperunt; quapropter cùm nonnullas copias ad recuperandum præfatum Regnum Nos mittere decrevissemus, eundem Nostri Exercitus Marschallum constituimus, atque tantam dicti Marchionis, & Principis erga Nos meritorum magnitudinem perpendentes, & si ipsæ res gestæ egregia sint ipsi præmia, attamen ut Nostram illis Munificentiam respondere ostendamus, atque hanc Familiam illustriorem reddamus;

*Motu proprio, ex certa Nostra Scientia, animo bene deliberato, ac sano Nostrorum, & Sacri Romani Imperii Electorum Principum, Comi-*

3  
la fama, e valore del detto nostro D. CESARE MICHEL' ANGELO prendessero animo, e dalle loro cervici il giogo scotessero, tutte le loro forze impiegarono per dissuaderlo da così chiara impresa, e gli offersero condizioni di grandissimo conto, quali con sublime, e generoso petto sprezzando, seguì l'intrapreso consiglio. Imperocchè avea dato a lui essempio per sì degnamente imitarlo il mentovato Ferdinando Francesco Marchese di Pescara, il quale rifiutò con incredibile costanza il Regno di Napoli à se offerto dal Romano Pontefice, e dagli altri Principi d'Italia; Grande invero, e memorabile impresa, che siccome a lui perpetua gloria, così a noi grande utilità hà recato, perciocchè gli altri Capitani dal suo essempio infiammati abbandonarono lo stato de' nemici, e le nostre parti lietamente intrapresero. Onde mentre noi aveamo stabilito mandare alcune milizie per recuperare il detto Regno, eleffimo l'istesso per Marsciallo del nostro campo; E considerando tanta altezza di meriti del detto Marchese, e Principe verso noi, quantunque le medesime imprese a lui sieno premj eccellenti, nientedimanco acciò che facciamo conoscere corrispondere a quelle la nostra munificenza, e questa famiglia più illustre alla memoria de' Posterì rendiamo,

*Di propria volontà, e per certa nostra scienza, con animo assai bene deliberato, e sano de' Principi, Conti, Baroni nostri Elettori, e del Sacro*

A 2 Re-

4  
 mitum, Baronum, aliorumque Nobis fidelium dilectorum accedente consilio, eaque qua fungimur Cæsareâ Authoritate, & de illius Plenitudine in Nomine Dei Omnipotentis, quem Honorum Dignitatumque omnium Fontem inexhaustum, primamque scaturiginem agnoscimus, antedicto CÆSARI MICHAELI ANGELO DAVALOS, DE AQUINO, DE ARAGONIA, MARCHIONI PISCARIÆ, & VASTI, PRINCIPI FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ, ejusdemque Filiis, Hæredibus, Descendentibus, & Successoribus legitimis utriusque Sexûs in infinitum concessam Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Secundo Die Decimâ Sextâ Augusti à Divo Ferdinando Secundo Fabritio Caraffa Principi Roccellæ, Sacri Romani Imperii Principatus Dignitatem, atque post subsecutam Caroli, & Donnæ Juliæ Caraffa ultimarum Roccellæ Principum mortem ad prædictum Marchionem, & Principem Jure Hæreditario delatam confirmavimus, & de novo quatenus opus est concessimus, & elargiti sumus, eisdemque Titulo, & Dignitate Sacri Romani Imperii Principum insignivimus, & decoravimus, atque PRINCIPES PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ Fecimus, Creavimus, & Extulimus, aliorumque Nostrorum, & Sacri Imperii Principum Numero, Cœtui, atque Confortio aggregavimus, & Prædicatum Celsissimi (quod Italico ALTEZZA PRINCIPALE, & Latino Idiomate CEL-

Romano Imperio, ed' accoppiata il consiglio d'altri a noi fedeli, e cari, e con quella Cæsarea autorità, che habbiamo, e dall'ampiezza di quella, in nome di Dio Onnipotente, qual conosciamo per fonte ineshausto, e primiera cagione di tutte le dignità, ed' onori, al sopradetto CÆSARE MICHEL' ANGELO DAVALOS D' AQUINO, D' ARAGONA, MARCHESE DI PESCARA, E VASTO, PRENCIPE DI FRANCAVILLA, E ROCCELLA, ed' a figli, eredi discendenti, e successori legittimi dell'uno, e l'altro sesso in perpetuum abbiamo confermata la dignità del Principato del S. R. I. concessuta nell' anno 1622. 16. d' Agosto dall' Imperador Ferdinando II. a Fabrizio Caraffa Prencipe della Roccella, e dopo seguita la morte di Carlo, & D. Giulia Caraffa ultimi Prencipi della Roccella, devoluta per ereditario nome al mentovato MARCHESE, E PRENCIPÈ; e di nuovo, se fie d'uopo, l'abbiamo concessuta, e largamente donata; ed' abbiamo illustrati, ed' onorati i medesimi col titolo, e dignità di Prencipi del S. R. I., e fatti, inalzati, e dichiarati PRENCIPI di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, e posti nel numero, e congresso degli altri nostri Prencipi del S. R. I. e l'abbiamo eziandio dispensato il nome di ALTEZZA PRINCIPALE (che nel Sermon latino CELSITVDO PRINCIPALIS si esprime) come anche il nome di dilezzione, e di Consanguineo nostro carissimo; siccome per le presenti confermamo,

con-

SITUDO PRINCIPALIS exprimi solet) nec non *Dilectionis*, & *Consanguinei* NOSTRI *Charissimi* impertivimus, prout per præsentem confirmavimus, concedimus, & largimur, facimus, creamus, exaltamus, sublimamus, aggregamus, & Prædicatum *Celsissimi*, *Dilectionis*, & *Consanguinei* Nostri *charissimi* impertimur, atque pro singulari Nostra in sæpe memoratum *CELISSIMUM PISCARIÆ*, *VASTI*, *FRANCAVILLE*, & *ROGCELLÆ PRINCIPEM* benevolentia superaddimus, ut *Sua Dilectio* in Decretis ex Cancellaria Nostra Imperiali expediendis Prædicato *Celsitudinis Principalis* honoretur, & afficiatur.

*Decernentes*, & hoc Nostro Imperiali Diplomate firmissimè statuantes, ut posthac perpetuis futuris temporibus prædictus *CELISSIMUS CÆSAR MICHAEL ANGELUS PISCARIÆ*, *VASTI*, *FRANCAVILLE*, & *ROGCELLÆ PRINCEPS*, ejusdemque Filii, Hæredes, Descendentes, & Successores legitimi Masculi, & Fœminæ vigore hujus Nostræ Confirmationis, Concessionis, Erektionis, Exaltationis, Sublimationis, & Aggregationis sint, & esse debeant, nominentur, & nuncupentur, ac reputentur à Nobis æquè, Nostrisque Successoribus, ac ab omnibus aliis, & singulis cujuscumque Status, Gradûs, Ordinis, Conditionis, Dignitatis, aut Præminentia existant, tam in scripto, quàm vivâ voce, aut aliàs quotiescumque, & quomodolibet illorum mentio faciendâ erit, *Sacri Romani Imperii Prin-*

*concedemo, e donamo, facemo, creamo, essaltamo, sublimamo, aggregamo, e dispensamo il titolo di ALTEZZA PRINCIPALE, e di DILEZZIONE, e di CONSANGVINEO NOSTRO CARISSIMO; E per la nostra singolare benevolenza verso la nominata più volte ALTEZZA PRENCIPALE di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROGCELLA, sovraggiugnemo, che S.A. nelli decreti, da spedirsi nella nostra Cancellaria Imperiale sia onorato, e trattato col titolo di ALTEZZA PRENCIPALE.*

*Dichiarando, e con questo Imperial Privilegio firmissimamente determinando, che da quâ in poi perpetuamente ne' futuri tempi la sudetta ALTEZZA PRENCIPALE di CESAIRE MICHEL ANGELO PRENCIPE di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e suoi figli eredi, descendanti, e successori legitimi, maschi, e femine, in vigore di questa nostra confermazione, concessione, erezzione, essaltazione, sublimazione, ed'aggregazione, sieno, e debbano essere, si nominino, si chiamino, e si stimino da noi egualmente, e da nostri successori, e da tutti gli altri, e chiunque di qualsiesi stato, grado, ordine, condizione, dignità, ò premiuenza, così in scrittura, come a viva voce, ò altresì in qualsivoglia tempo, ò di qualunque maniera di quelli sarà fatta menzione, del S. R. I. PRENCIPI, e PRENCI-PES-*

6

*Principes, & Principissa PISCARIE, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ (salvis tamen, & in suo Statu permanentibus antiquis, & genuinis illorum Titulis, & Dignitatibus per manus acceptis) utque tanquam Imperii Principes aliis Sacri Romani Imperii Principibus eodem quo ipsi in solennibus uti solent, singulari atque in notam ejusmodi Præeminentiæ concessio amictu induti proximè affideant citra cujuscumque impedimentum, & contradictionem, insuperque omnibus, & singulis Honoribus, & Dignitatibus, Prærogativis, Exemptionibus, Præminentis, Libertatibus, Juribus, & Privilegiis, Insignibus, Gratiis, Indultis, Regalibus, & aliis quibuscumque in Judicio, & extra, in omnibus rebus, Statibus, & Causis tam Spiritualibus, quàm Temporalibus, Ecclesiasticis, & Profanis, nec non in quibuscumque Imperii, & Circulorum Sessionibus, Conventibus, Processionibus, Certaminibus Equestribus, & aliis ubique, & in locis omnibus gaudere, uti, fruique debeant, ac possint, quibus alii Nostri, & Sacri Romani Imperii Principes per idem Romanum Imperium, & ubique Locorum, & Terrarum in dandis, & suscipiendis Feudis, & in omnibus aliis, & singulis ad Statum, & Conditionem Principum, Principatuumque Romani Imperii spectantibus gaudent, utuntur, potiuntur, & hætenus gavisi, uti, atque potiti sunt quomodolibet Consuetudine, vel Jure.*

*Præterea CELSISSIMO PISCARIE, VASTI, FRANCAVIL-*

*PESSE di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, & ROCCELLA (salvi però, e persistenti nel diloro stato gli antichi, e proprj titoli di quelli già usati) E come Prencipi dell' Imperio sedano senza impedimento, e contraddizione alcuna prossimamente a gli altri Prencipi del S. R. I. colla stessa insegna, della quale questi sogliono nelle cose solenni servirsi, come cosa singolare, e concessa per segno della medesima dignità; ed' oltre a ciò debbano, e possano servirsi, e godere di tutti, e qualsivensi onori, e prerogative, esenzioni, preminenze, dignità, ragioni, libertà, e privilegj, autorità, gratie, indulti, regalie, e qualsivensi altre cose, in giudizio, e fuori di questo, in ogni cosa, in tutti li stati, & cause tanto spirituali, come temporali, Ecclesiastiche, e Profane, come eziandio in tutte le sessioni dell' Imperio, e de' Circoli, in tutti i congressi, Processioni, Giostre Cavaleresche, in ogni tempo, ed' ogni luogo; della stessa maniera, come gli altri nostri, e Prencipi del S. R. I. delli medesimi onori godono, e si servono per lo Romano Imperio, e per ogni luogo, & qualunque parte in dare, ricevere, Fendi, ed in tutte le altre cose appartenenti allo stato, e condizione de' Prencipi, e Prencipati del Romano Imperio; E finalmente della stessa maniera, come sin' ora n' hanno goduto, e se ne sono serviti in qualsivensi modo, per consuetudine, o per giustizia.*

*Oltre a ciò dispensamo, e concedemo all' ALTEZZA DEL PRENCI-*

VILLÆ, & ROCELLÆ PRIN-  
CIPUM pro Nostro in ipsum affectu  
hanc specialem Gratiam indulge-  
mus, & concedimus, qua ipse, si  
eundem ( hoc præsertim tempore  
quo ipsi ut singulare suum res ratio-  
nesque Nostras promovendi Stu-  
dium luculentius testari posset.  
*HIPPOLITA DAVALOS*  
Uxor sua lectissima Neapoli relin-  
quenda fuit ) absque Liberis legiti-  
mis ex hac vita decedere continge-  
ret, aliquem ex Illustri Domo, &  
Familia Davalos Montis Herculis,  
vel de Troja omnium, & singula-  
rum, quas in hoc Cæsareo Nostro  
Diplomate, ipsi suisque legitimis  
Descendentibus utriusque Sexûs in  
infinitem concessimus, & elargiti  
sumus, Dignitatum, Honorum,  
Prærogativarum, Gratiarum, Ju-  
rium, & Privilegiorum Hæredem  
nominare, vel adoptare possit, il-  
lumque eo eveniente casu unà cum  
omnibus suis Filiis, Hæredibus, &  
Descendentibus legitimis unius, al-  
teriusvè Sexûs, natis, & nascituris  
in infinitum, *Sacri Romani Imperii*,  
atque *PISCARIÆ, VASTI,*  
*FRANCAVILLÆ, & ROCCEL-  
LÆ PRINCIPUM* Titulo, No-  
mine, ac Dignitate, nec non omni-  
bus aliis Privilegiis, Prærogativis,  
Honoribus, Juribus, ac Gratiis in  
hocce Diplomate Nostro expressi,  
eodem modo uti frui, potiri, atque  
gaudere volumus, ac si pro ipso,  
ipsivè istud Diploma expeditum  
fuisset.

*Ad porro magis magisque Animi  
Nostræ Cæsares propensionem in  
prædictum CELSISSIMUM NO-*  
**STRUM**

*CIPE DI PESCARA, VA-  
STO, FRANCAVILLA, E  
ROCELLA* per nostro affecto  
verso di quella, questa grazia spe-  
ciale, per la quale, se la medesima  
Altezza per avventura morisse sen-  
za figli legittimi ( particolarmente  
in questo tempo, nel quale per potere  
apertissimamente attestare il suo af-  
fetto singolare di difendere le nostre  
cose, e le nostre ragioni, hà dovuta  
lasciare in Napoli *IPPOLITA  
DAVALOS* sua carissima confor-  
te ) possa nominare, o adottare com'  
erede di tutte, e qualsivogliano Di-  
gnità, Onori, Prerogative, Grazie,  
Ragioni, e Privilegj, che al sudet-  
to Prencipe, e suoi legittimi descen-  
denti dell'uno, e l'altro sesso perpe-  
tuamente abbiamo conceduto, e do-  
nato in questo Imperial Privilegio,  
qualche persona dell'Illustre Casa,  
e Famiglia Davalos di Montesar-  
chio, e di Troja; e volemo, che suc-  
cedendo questo caso, questa istessa  
persona insieme con tutti i suoi figli,  
eredi, e descendentis legittimi dell'  
uno, e l'altro sesso, nati, e nascituri  
in infinitum, della medesima manie-  
ra, come fosse stato spedito per que-  
sta, e per questi tal Privilegio, vole-  
mo, dico, che goda, si serva, sia padro-  
ne del Titolo, Nome, e Dignità de'  
Prencipi del Sacro Romano Im-  
perio, e di *PESCARA, VA-  
STO, FRANCAVILLA, E  
ROCELLA*, ed ancora di tutti  
gli altri Privilegj, Prerogative,  
Onori, Autorità, e Grazie in questo  
Privilegio espresse.

Per attestare di più maggiormen-  
te l'inclinazione dell'animo nostro  
Imperiale nella sudetta **ALTEZ-  
ZA**

8  
STRUM PISCARIÆ, VASTI,  
FRANCAVILLÆ, & ROC-  
CELLÆ PRINCEPEM testifican-  
dam, ex certa scientia, ac sano acce-  
dente consilio, proque ea quâ fun-  
gimur auctoritate Cæsarea, deque  
ejus potestatis plenitudine, ipsi ejus-  
demque Filiis, Hæredibus, Descen-  
dentibus, & Successoribus legitimis  
in infinitum benignè dedimus, con-  
cessimus, & elargiti sumus liberta-  
tem, & facultatem in aliquo ipsi,  
eisque commodo, & opportuno Ju-  
risdictionis loco Officinam Mone-  
tariam fabricandi, & exstruendi,  
Monetamque Auream, & Argen-  
team Majoris tamen generis, ex  
una parte Aquilâ Nostrâ Imperiali,  
& ex altera Armorum *Suae Dile-*  
*ctionis*, ejusque Descendentium  
Insigniis, Nominis item, & Cogno-  
minis proprii Inscriptione signatam,  
bonam tamen, probam, sinceram, &  
justam, quæ non sit adulterata, aut  
deterior illâ, quam cæteri vel Italiæ,  
vel Germaniæ Principes Divorum  
Antecessorum Nostrorum Roma-  
norum Imperatorum, & Regum  
gratosâ concessione cudunt (ita ut  
nemo de ejusmodi cusione justam  
conquerendi causam habere queat)  
faciendi, atque cudendi, eamque  
pro rei necessitate erogandi, atque  
spargendi; volentes, & Cæsareo  
Edicto Nostrò firmiter decernen-  
tes, quòd supradictus CELSISSI-  
MUS PISCARIÆ, VASTI,  
FRANCAVILLÆ, & ROCCEL-  
LÆ PRINCEPS, ejusque Filii,  
Hæredes, Descendentes, & Succes-  
sores Monetam Auream, & Argen-  
team, ut suprà, bonam, justam, pro-  
bam, & sinceram, nec viliozem illâ  
quæ,

ZA PRENCIPALE DI PE-  
SCARA, VASTO, FRAN-  
CAVILLA; & ROCCELLA, di  
propria volontà, e colla guida di sa-  
no sentimento, e per l'autorità Cesa-  
rea, ch'è in noi, e per l'ampiezza  
della nostra potestà avemo benigna-  
mente dato, conceduto, e dispensato  
all'istessa Altezza, suoi Figli, Ere-  
di, Descendenti, e Successori  
legitimi in infinitum, la libertà, e  
potestà di fabricare, ed ergere un  
luogo per batter moneta in qualche  
parte della Giurisdizione loro più  
commoda, ed opportuna, e di fare,  
ed imprimere moneta d'oro, e d'ar-  
gento, della miglior qualità però, da  
una parte coll'impronto dell'Aquila  
nostra Imperiale, e dall'altra colle  
insegne dell'arme di Sua Altezza,  
e descendenti di quella, e segnata  
coll'iscrizione del proprio nome, e  
cognome; che sia buona però, since-  
ra, e giusta, che non sia adulterata,  
o peggiore di quella, che gli altri  
Prencipi d'Italia, o di Germania  
per benigna concessione delli passati  
nostri Imperadori, e Rè de' Roma-  
ni fabricano (in maniera che nessu-  
no possa avere giusta causa di la-  
gnarsi di quella impressione) e se-  
condo l'occasione richieda, quella si  
dispensi, e si sparga; volendo noi, e  
col nostro Imperiale editto ferma-  
mente determinando, che tanto  
P. A. P. del VASTO, PESCA-  
RA, FRANCAVILLA, E  
ROCCELLA, quanto suoi figli,  
eredi, descendenti, e successori pos-  
sano batter moneta d'oro, e d'argen-  
to, come sopra, buona, scelta, giusta,  
e sincera, ne più vile di quella, che,  
come s'è detto, s'imprime dagli altri  
Prenc-

quæ, ut antè dictum est, à cæteris, vel Italiæ, vel Germaniæ Principibus Sacro Romano Imperio subiectis, juxta tenorem, & præscriptum Privilegiorum ipsis à Divis Romanorum Imperatoribus, ac Regibus concessum cuditur, in certo aliquo Jurisdictionis suæ loco cudere, eamque ubivis Terrarum, & Gentium erogare, spargere, erogandamque, & spargendam, seu distrahendam curare, nec non omnibus ac singulis Gratiis, Libertatibus, Privilegiis, Immunitatibus, Prærogativis, & Juribus, citra cujuslibet impedimentum uti, frui, potiri, & gaudere possint, & valeant, quibus cæteri Sacri Romani Imperii Principes, & Ordines Monetam cudendi facultatem habentes utuntur, fruuntur, potiuntur, & gaudent quomodolibet consuetudine, vel de Jure non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

*Ad hæc cupientes* CELSISSIMUM NOSTRUM PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPEM Iuculentiori quopiam Meritis, & Virtutibus suis congruo Liberalitatis Nostræ Cæsareæ argumento prosequi, eadem qua supra Authoritate Imperiali, eundem, ipsiusque Filios, Hæredes, Descendentes, & Successores Legitimos Sacri Lateranensis Palatii, Aulaque Nostræ Cæsareæ, & Imperialis Consistorii Comitem, ac Comites fecimus, creavimus, & Comitatus Palatini Titulo clementer insignivimus, prout & tenore præsentium facimus, creamus, erigimus, attollimus, & insignimus, ac aliorum Comitum Palatinorum,

Nu-

<sup>9</sup>  
*Principi d'Italia, o di Germania, soggetti al S. R. I. secondo il tenore, ed istituto de' Privilegj all'istessi concesso da i Sacri Imperatori, e Rè de' Romani; e quella possano imprimere in qualche determinato luogo della loro Giurisdizione, ed appo ogni Terra, ed ogni gente dispensare, spargere, come ancora d'impiegarsi a farla dispensare, e spargere, o trasportare, e possano eziandio godere, servirsi, impadronirsi di tutte, e qualsivogliano Grazie, Libertà, Privilegj, Immunità, Prerogative, ed Autorità senza impedimento alcuno, delle quali gli altri Principi, ed Ordini del S. R. I. si servono, godono, e son padroni nella facoltà che hanno di batter moneta in qualsivoglia maniera, o di consuetudine, o di giustizia, non ostante qualsivoglia cosa, che sia contraria.*

*Si aggiugne, che noi desiderando onorare l'A.P. del VASTO, PESCARA, FRANCAVILLA, E ROCCELLA con segnale della nostra Imperiale liberalità più manifesto, e convenevole a' suoi meriti, e virtù, colla stessa autorità Cæsarea, come di sopra avemo fatto, e creato la medesima Altezza, suoi figli, eredi, descendentì, e successori legittimi, Conti del Sacro Palazzo, Lateranenze, e della nostra Cæsarea Corte, ed Imperial Consistorio, e clementemente l'avemo adornati col titolo del Contado Palatino; siccome in vigore delle presenti facemo, creamo, sublimamo, innalzamo, ed adornamo, e nello stesso numero, e congresso de' Conti Palatini aggrega-*

B

mo

Numero, & Consortio dictum Cel-  
fissimum Principem, ejusdemque  
Filiis, Hæredes, Descendentes, &  
Successores legitimos aggregamus,  
& adscribimus; decernentes, & hoc  
Imperiali statuente Edicto, quod  
omnibus, & singulis Privilegiis,  
Gratiis, Juribus, Immunitatibus,  
Honoribus, Exemptionibus, Con-  
suetudinibus, & Libertatibus uti,  
frui, potiri, & gaudere possint, &  
valeant, quibus cæteri Sacri Late-  
ranensis Palatii Comites hactenus  
usi, potiti, & gavisi sunt, seu quo-  
modolibet utuntur, fruuntur, po-  
tuntur, & gaudent consuetudine,  
vel libertate.

*Dantes, & Concedentes saepe-  
fato CELSISSIMO PRINCIPI,*  
ipsiusque Filiis, Hæredibus, & De-  
scendentibus, ac Successoribus le-  
gitimis amplam Authoritatem; &  
Facultatem, qua possit, & valeat,  
possint item, & valeant, per totum  
Romanum Imperium, & ubique  
Locorum, & Terrarum facere, &  
creare Notarios Publicos, seu Ta-  
belliones, & Judices Ordinarios, &  
omnibus Personis, quæ Fide dignæ  
habiles, & idoneæ fuerint (super  
quo vestram oneramus Conscien-  
tiam) Notariatûs, & Judicatus Or-  
dinarii Officium concedere, & da-  
re, eosque, ac eorum quemlibet  
Authoritate Imperiali de prædictis  
per Pennam, & Calamarium (prout  
moris est) investire, dummodo ta-  
men eos habiles, & idoneos invener-  
int, & ab ipsis Notariis Publicis,  
seu Tabellionibus, & Judicibus  
Ordinariis per ipsos creandi, & ab  
eorum quolibet Nomine Nostro, &  
Sacri Imperii, & pro ipso Romano

Im-

*mo, ed ascrivemo la detta A. P. suoi  
Figli, Eredi, Descendenti, e Succes-  
sori legitimi; determinando, e con-  
questo Imperiale editto comandan-  
do, che vagliano, e possano godere,  
servirsi, esser padroni di tutti, &  
qualsiasi Privilegj, Grazie, Auto-  
rità, Immunità, Onori, Esenzioni,  
Consuetudini, e Libertà, delle quali  
gli altri Conti del Sacro Palazzo  
Lateranense sin'ora hanno goduto, si  
son serviti, ed impadroniti, o in  
qualsiasi maniera godono, si servono,  
e son padroni per uso, o per libertà.*

*Dando, e concedendo alla stessa  
A.P. suoi Figli, Eredi, e Descen-  
denti, e Successori legitimi ampia  
autorità, e facoltà, colla quale possan-  
no per tutto l'Impero Romano, e per  
ogni parte, e luogo fare, e creare No-  
tari publici, e Giudici Ordinarij, &  
concedere, e dispensare a tutti quel-  
li, che sono abili, e degni di sede  
(sopra la qual cosa caricamo la loro  
coscienza) l'officio del Notariato, e  
del Giudicato ordinario, ed investi-  
re (conforme è costume) ogn'uno di  
quelli delle predette cose per penna,  
e calamojo, coll' autorità Imperiale,  
purche trovino quelli abili, e suffi-  
cienti; e quelli, che da loro, ed ogn'  
uno di loro si crearanno, dieno a Pu-  
blici Notari, e Giudici Ordinarij in  
nome nostro, e del Sacro Imperio, e  
per lo stesso Romano Imperio il dov-  
lo corporale giuramento di fedeltà in  
questa susseguente maniera: Che sa-  
ranno fedeli a noi, ed al Sacro Impe-  
ro Romano, ed a tutti i nostri succes-  
sori Imperadori, e Rè legitimi de'*

Ro-

Imperio debitum Fidelitatis recipiant Corporale Juramentum in hunc videlicet modum: quodd erunt Nobis , & Sacro Romano Imperio, omnibusque Successoribus Nostri Romanorum Imperatoribus, ac Regibus legitimè intrantibus fideles, nec unquam intererunt consilio, ubi Nostri periculum tractetur , sed bonum , & salutem Nostri defendent , & fideliter promovebunt, damnaque Nostri pro viribus vtabunt , & avertent . Præterea Instrumenta omnia tam Publica, quàm Privata, Ultimas Voluntates , Codicillos, Testamenta, quæcumque Judicorum Acta , ac omnia alia , & singula , quæ illis , & cuilibet ipsorum ex debito dictorum Officiorum facienda occurrerint , vel scribenda justè , purè , fideliter , omni simulatione, machinatione , falsitate , & dolo remotis legent , facient , & dictabunt , non attendendo odium, pecuniam, munera, aut alias passiones , & favores : Scripturas verò , quas debent in publicam formam dirigere in membranis mundis, non chartis abrasis, aut papyreis fideliter secundum Locorum consuetudinem conscribent, legent, facient , & dictabunt , causas Hospitalium , & miserabilium personarum , nec non pontes , & stratas publicas pro viribus promovebunt, Sententiasque , & dicta Testium, donec publicata fuerint , & approbata , sub Secreto fideliter retinebunt , ac omnia alia , & singula rectè , justè , & purè facient , quæ ad dicta Officia quomodolibet pertinebunt consuetudine , vel de jure. Quoddque hujusmodi Notarii Publici,

Romani , nè mai interveneranno a consilio, dove si tratti il nostro pericolo , ma difenderanno il bene , e la nostra salute , e fedelmente l'attestaranno, e secondo le loro forze sfugire, ed allontanar faranno i nostri danni. Oltre a ciò , che tutti gli instrumenti tanto publici, quanto privati, ultime volontà, Codicilli, Testamenti , ogni atto di giudizi , e tutte altre cose , e simiglianti , che occorreranno farsi , o scriversi da qualsiesi di loro per debito de' loro uffizj, sieno, dico, lette, fatte , e dittate da quelli giustamente , sinceramente , fedelmente , lontano ogn'inganno, machina falsità, e frode non guardando odio, danaro, doni, ovvero altre passioni, e favori. Mà che legeranno, faranno, dettaranno , e scrivendo fedelmente secondo l'uso de' luoghi loro le scritture , che dovranno ridurre in publica forma , e imprimerle in carte di cuojo ben nette, non carte valse, consumate, e sottili : che difenderanno le cause degli Ospedali, e delle miserabili persone, come ancora secondo il valore delle loro forze i ponti , e le publice strade procureranno di mantenere ; Fedelmente, occulteranno , e taceranno le sentenze, e i detti de' testimonj , frà tanto che saranno publicati , ed approvati , e faranno con rettitudine, giustizia, e sincerità tutte , e qualsivogliano cose, che in qualunque maniera ò per consuetudine, ò per legge alli predetti uffizj apparteneranno. E che questi Notari publici, e Giudici Ordinarij da crearsi per la stessa A. P. e suoi descendentis legitimi possano , e vagliano per tutto il Romano Imperio , ed in ogni luogo fare , scrivere, e publicare contratti , Atti di

blici, feu Tabelliones, & Judices Ordinarii per ipsum CELSISSIMUM PRINCIPEM, ejusdemque Descendentes legitimos creandi, possint, & valeant per totum Romanum Imperium, & ubilibet Locorum, & Terrarum facere, scribere, & publicare Contractus, Judiciorum, Acta, Instrumenta, & Ultimas Voluntates, Decreta quoque, & Authoritates interponere in quibuscumque Contractibus simile quidpiam requirentibus, ac omnia alia facere, publicare, & exercere, quæ ad Officium Publici Notarii, feu Tabellionis, & Judicis Ordinarii pertinere, & spectare dignoscuntur. Decernentes, ut omnibus Instrumentis, & Scripturis per hujusmodi Tabelliones, Notarios Publicos, five Judices Ordinarios, conficiendis plena Fides ubique adhibeatur.

*Insuper antenominato CELSISSIMO PRINCIPI, ipsiusque Filiis, Hæredibus, Descendentibus, & Successoribus legitimis concedimus, & elargimur plenam Facultatem, quod possint, & valeant Naturales Bastardos, Spurios, Manseres, Nothos, Incestuosos copulativè, vel disjunctivè, & quoscumque alios, etiamsi Infantes fuerint præsentis, vel absentes, ex illicito, vel damnato coitu procreatos, Masculos, & Fæminas, existentibus, vel non existentibus aliis Filiis legitimis, eis etiam aliter non requisitis, viventibus, vel etiam mortuis eorum Parentibus (Illustrium tamen Principum, Comitum, Baronumque Filiis dumtaxat exceptis) legitimare, at eos, & eorum quemlibet ad omnia, & singula Jura legitima restituere,*

*giudicj, instrumenti, ed'altime voluntà, ed'intraporre decreti, ed'authorità in qualsivogliano contratti, che simiglianti cose vicieggano, e fare, essercitare, e publicare tutt'altro, che si conosca appartenere all' ufizio di publico Notajo, ò Giudice Ordinario. Determinando, che a tutti gl'instrumenti, e scritte da farsi per questi medesimi Notari publici, e Giudici Ordinarj ogni credito in qualunque luogo si dia.*

*Parimente concediamo, e dispensamo alla detta A.P., suoi figli, eredi, descendentis, e successori legittimi piena facoltà, che possano legittimare figli naturali, bastardi, spurii, illegittimi, incestuosos copulativè, vel disjunctivè, e qualsivogliano altri, anche quelli non altrimenti ricercati, viventi, ò anche morti i loro Padri (eccettuati solamente i figli degl' Illustri Principi, Conti, e Baroni) e possano eziandio quelli, ed' ogn' uno di loro chiamare, e restituire a tutte, e qualsivogliano ragioni, e scancellare affatto ogni macchia della loro nascita, abilitando l' istessi a tutte, e qualsivogliano ragioni di successioni, ed' eredità di beni paterni, e materni, anche ab intestato, de' Cognati, ed' Agnati, ed ancora abilitandoli agli onori, dignità, e tutti gli Atti legittimi*

ac reducere, omnemque genituram maculam penitus abolere, ipsos habilitando, & restituendo ad omnia, & singula Jura Successionum, & Hæreditatum Bonorum Paternorum, & Maternorum, etiam ab intestato Cognatorum, & Agnatorum, nec non ad Honores, Dignitates, & singulos Actus legitimos, tam ex Contractu, quàm Ultima Volunte, aut alio quovis modo in Judicio, & extra, perinde, ac si de vero, legitimoque Matrimonio nati, ac procreati essent, objectione Proles illegitimæ penitus quiescente, quodque illorum Legitimatione per ipsos, ut supra facta, pro justè, & legitimè facta maximè habeatur, ac teneatur, non secus, ac si foret cum omnibus Juris solennibus, quorum defectus specialiter Autoritate Nostrâ Imperiali suppleri volumus, & intendimus peracta, dummodò tamen Legitimationes hujusmodi non præjudicent Filiis, & Hæredibus legitimis, & naturalibus, qui quidem legitimandi, postquam legitimati fuerint, sint, & esse censeantur, nominenturque, & nominari possint, & debeant ubivis Locorum, & Terrarum tanquam verè legitimi, & legitimè nati de Domo, Familia, aut Agnatione Parentum suorum, Arma etiam, ac eorum Insignia portare, & ferre possint, & valeant, admittanturque ad omnes Actus legitimos, Officia, Jura, Honores, & Dignitates tam Ecclesiasticas, quàm Sæculares, uti verè legitimi, qui etiam efficiantur Nobiles, si Parentes ipsorum Nobiles fuerint, possintque, & debeant in omnibus Actibus publicis, & privatis, iisdem

mi tanto per contratto, quanto per ultima volontà, di qualunque altra maniera, in judicio, & extra, come appunto fossero nati, e generati di vero, e legitimo matrimonio, affatto quietato il dubbio della illegittima prole; E che la legittimazione di quella fatta, come di sopra, per li medesimi senza alcuna difficoltà si abbia, e stimi per legittimamente, e giustamente fatta, non altrimenti che se fosse fatta con tutte le solennità della legge, i difetti delle quali specialmente colla nostra Imperiale autorità vogliamo, che si suppliscano; purchè però le dette legittimazioni non pregiudichino a figli, ed'eredi legittimi, e naturali; E doppo che saranno stati legittimati questi che s'hanranno da legittimare, sieno, e stiminssi essere, e si nominino, e possano, e debbano nominare in ogni luogo, e parte, come veramente legittimi, e nati legittimamente della casa, famiglia, e parentela de'suoi congiunti, vogliano, e possano ascrivarsi, e portare le insegne, ed'arme di quelli ed'ammittinsi a tutti gli atti legittimi, uffizj, ragioni, onori, e dignità, tanto Ecclesiastiche, quanto secolari, come veramente legittimi, come ancora si facciano nobili, se i Padri loro saranno nobili, e possano, e debbano in tutti gli atti pubblici, e privati, servirsi, e godere delli medesimi uffizj, ragioni, onori, e dignità, dalle quali quelli, che veramente legittimi sono, si servono, e godono in judicio, & extra non ostanti qualsivogliano leggi, colle quali stà determinato, che figli nati, e nascituri bastardi, naturali, spurii, illegittimi, incestuosi, copulativi, vel disjunctivi, è qualsivogliano

14  
 Officiis, Juribus, Honoribus, & Dignitatibus frui, & gaudere, quibus verè legitimi in Judicio, & extrahuntur, fruuntur, & gaudent, non obstantibus ullis Legibus, quibus cavetur, quòd Naturales Bastardi, Spurii, Manseres, Nothi, Incestuosi copulativè, vel disjunctivè, aut alii quicumque ex illicito, ac nefario concubitu procreati, vel procreandi non possint, vel debeant legitimari, liberis, naturalibus, & legitimis existentibus, vel sine consensu, & voluntate Filiorum naturalium, vel legitimorum, vel agnatorum, aut Feudi Dominorum, & specialiter in Auth. quib. mod. nat. effic. sui, per totum §. Naturales, si de Feud. fuer. Controv. inter Dom., & Agn. & L. jubemus C. de Emancip. Lib., & aliis similibus; quibusquidem Legibus, & cuilibet ipsarum volumus expressè, & ex certa Nostra Scientia derogari, neque etiam obstantibus in præmissis aliquibus contrahentibus dispositionibus, & ultimis Defunctorum Voluntatibus, aliisque Legibus, Locorumque Statutis, Ordinationibus, & Consuetudinibus, etiam si tales forent, quæ specialem hinc, & individua mentionem requirerent, quibus obstantibus, & obstare volentibus in hoc duntaxat Casu ex certa Nostra Scientia de Cæsareæ Potestatis Plenitudine totaliter derogamus, & derogatum esse volumus.

*Similiter eadem Autoritate Nostrâ Imperiali CELSISSIMO PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, ejusque Filiis, Hæredibus, Descendentibus, & Successoribus damus, & concedimus*

*no altri generati da illecito, e nefario congresso, non possano, nè debbano legittimarsi, standovi figli legittimi, e naturali, ò senza consenso, e volontà delli figli medesimi legittimi, e naturali, ò di Agnati, e Padroni del Feudo; e specialmente nell' Auth. quib. mod. nat. effic. sui, per tutto il §. Naturales, si de feud. fuer. controuv. inter Dom., & Agnat., e nella L. jubemus C. de emancip. liber., ed' altre consimiglianti; alle quali leggi certamente, ed' ad'ogni una di quelle volemo espressamente, e per certa nostra scienza derogare, e dispensare; non ostantino ancora disposizioni di contrahenti in qualche premessa, ed' ultime volontà de' defonti, ed' altre leggi, e statuti de' luoghi, ordini, e consuetudini, anche se fossero tali, che richiedessero quâ speciale, ed' individuale menzione; alle quali cose che ostassero, e volessero ostare in questo caso solamente per certa nostra scienza, e per ampiezza della nostra Cæsarea potestà totalmente dispensamo; e vogliamo, che si sia dispensato.*

*Similmente colla stessa autorità nostra Imperiale, damo, e concedemo alla medesima A. P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, a suoi figli, eredi, discendenti, e successori, ampia facoltà, colla qua-*

dimus amplam Facultatem ; quâ possit, ac valeat, possint itidem, ac valeant Tutores, atque Curatores confirmare, dare, & cõstituire, ipsosque ex causis legitimis amovere. Nec non Filios adoptare, & arrogare, eosque adoptivos, & arrogatos facere, cõstituire, & ordinare, Filiosque legitimos, sive legitimandos, adoptivosque, & adoptandos in quavis ætate constitutos emancipare, ac Patriâ Potestate liberare, adoptionibusque, & emancipationibus quibuscumque omnium, & singulorum etiam Infantium, atque Adolescentium consentire. Veniam ætatis supplicantibus concedere, Authoritatem, & Decretum in omnibus interponere. Servos etiam manumittere, Manumissionibus quibuscumque, cum, vel sine vindicta, & minorum Alienationibus, alimentorumque transactionibus Authoritatem pariter, ac Decretum in omnibus interponere. Cum infamibus tam juris, quàm facti, aut aliter quomodolibet copulativè, vel disjunctivè dispensare, eosque ad famam restituere, abstergendo ab iis omnem infamiæ notam tam irrogatam : quàm irrogandam, itaut de cætero ad omnes, & singulos actus legitimos apti, & idonei habeantur, & promoveantur, haberique, & promoveri possint, ac debeant juris ordine semper servato.

*Præterea memorato* CELSISSIMO PRINCIPi, ipsiusque Filiis, Hæredibus, Descendentibus, & Successoribus Scientiâ, Motu, & Authoritate, quibus supra, indulgemus, quâ possint, ac valeant Doctores Theologiæ, Jurisprudentiæ, Medicinæ, ac Phi-

*quale quella possa, e vaglia, e questi possano, e vagliano ancora confermare, dare, e costituire Tutori, e Curatori, e quelli per cause legitime rimovere. Di più la potestà di adottare, ed'arrogarsi figli, e fare, e costituire quelli adottivi, ed'arrogati, come ancora emancipare, e sciogliere dalla patria potestà i figli legittimati, ò legittimandi, adottivi, e da adottarsi in qualsivisa età, e consentire alle adozioni, ed'emancipazioni, comunque sieno, di tutti anche Infanti, ed' in età avanzata; possano dispensare a i difetti dell'età, ed'interponere in ogni cosa autorità, e sentenza; possano dar la libertà a schiavi, ed a qualsivogliano manumissioni, col segno ordinario di libertà; ed è senza alienazioni de'minori, e transazioni d'alimenti interponere in tutto ancora autorità, e sentenza; dispensare ad'infami cose di legge, come di fatto, e di qualsivoglia maniera, ò copulativè, ovvero disjunctivè, ed' abolirgli ogni macchia, ed' ogni nota d'infamia ò che habbiano contratto, ò che sieno per contrarre, in maniera che del rimanente si reputino atti, ed' idonei a tutti, e qualsivogliano atti legittimi, ed' a questi si abilitino, e debbano, e possano abilitarsi, sempre osservato l'ordine della ragione.*

*Parimente alla mentovata A.P. i suoi figli, eredi, descendentis, e successori, per scienza, volontà, ed autorità, come sopra, concedemo, che possano creare, promuovere, ordinare, costituire, e fare Dottori di Teologia, Legge, Medicina, e Filosofia, come ancora*

Philosophiæ, nec non Licentiatos in omni licita Facultate, Magistros, Baccalaureos, atque Laureatos Poëtas creare, promovere, ordinare, & constituere, & facere, adhibitis tamen in cujuslibet Doctoris creatione Doctoribus eximiis de professione creandi, ad minus tribus, qui doctorandum, vel licentiandum Examini subiiciant, & ei, quem idoneum invenerint, sufficientemque comprobaverint, suam Auctoritatem interponendo Doctoratus, Licentiæ, Magisterii, Baccalaureatus, & Lauræ Poëticæ Insignia, ut moris est, conferant, qui quidem Doctoratus Titulo à Vobis donati liberè possint, & valeant in omnibus Civitatibus, & ubilibet Terrarum omnes Actus Doctorales legendi, docendi, interpretandi, Cathedram ascendendi, & cæteros actus Doctorales, Licentiæ, Magisterii, & Baccalaureatus facere, & exercere, omnibusque, & singulis gaudere, & uti Privilegiis, Prærogativis, Exemptionibus, Libertatibus, Concessionibus, Honoribus, Præminentibus, Favoribus, Indultis, & Gratiis, quibus cæteri Doctores, vel Licentiatos, nec non Magistri, Baccalaurei, & Poëta Laureati, qui in Gymnasio, sive Academia, & Universitate Viennensi, Parisiensi, Papiensi, Pisana, Coloniensi, Ingolstadtensi, & alio quolibet publico, & privilegiato Gymnasio, vel Academia promoti, vel etiam à Nobis, ac Divis Romanorum Imperatoribus, ac Regibus insigniti fuerunt, seu aliter quocunque modo talia Insignia acceperunt, gaudent, utuntur, & fruuntur quomodolibet Consuetudine, vel de Jure.

VI-

cora fare licenziati in ogni licita facoltà, Maestri, Baccellieri, e Poeti Laureati, coll'intervento però in qualsivoglia creazion di Dottore, di tre Dottori eccellenti della professione di quello, che si hà da fare, che esaminino quello, che s'hà da Dottorare, ò licenziare, e conferiscano, conforme è usanza, a quello, che hanno conosciuto, ed'approvato per sufficiente, interponendovi la sua autorità, le insegne del Dottorato, di Licenziatura, Magistero, Baccellerato, ovvero Laurea Betica; quali adornati da voi col titolo di Dottorato possano, e vagliano, in tutte le Città, ed' in ogni luogo essercitare tutti gli atti Dottorali, con leggere, insegnare, interpetrare, meritar Catedra, e fare, e praticare ogni altro atto Dottorale di Licenza, Magistrato, e Baccellerato; E possano godere, e servirsi di tutti, e qualsivogliano privilegj, prerogative, esenzioni, libertà, concessioni, onori, preminenze, favori, indulti, e grazie, delle quali godono, e si servono, in qualsivoglia maniera, ò per consuetudine, ò per ragione gli altri Dottori, ò Licenziati, Maestri, Baccellieri, e Poeti Laureati, che nelle Scols, ò Academie, ed'Università di Vienna, Parigi, Pavia, Pisa, Colonia, Ingolstat, e qualsivoglia altra publica, e privilegiata scola, ò Academia innalzati, ed'adornati furono ò da noi, ed'altri Sacri Imperadori de' Romani, ò qualsivoglia altra maniera.

Con-

*Uterius* CELSISSIMO PISCARIÆ,  
 VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROC-  
 CELLÆ PRINCIPI, ejusdemque Fi-  
 liis, Hæredibus, Descendentibus, &  
 Successoribus liberam Potestatem,  
 & Facultatem damus, ut possit, &  
 possint honestis Personis illud pe-  
 tentibus, Insignia, seu Arma cum,  
 vel sine Corona Regia concedere,  
 & elargiri idonea, & convenientia  
 qualitati Personæ ( quod ex ipsius  
 CELSISSIMI PRINCIPIS, ejusdem-  
 que Descendentium Arbitrio pen-  
 dere volumus ) eisdemque cum  
 Insignium, & Armorum, tum Feu-  
 dorum capaces reddere, dummodo  
 in hujusmodi Armorum Concessio-  
 ne absteineat, ne alicui integram  
 Aquilam maximè Imperialem, aut  
 avita Principum, Comitum, Baro-  
 num, & Procerum Insignia præcisè  
 elargiantur; qui quidem per ipsos  
 sic Armis decorati hujusmodi Ar-  
 ma sibi concessa ubique Locorum,  
 & Terrarum in omnibus, & singu-  
 lis honestis, & decentibus Actibus,  
 & Expeditionibus, in Bellis, Duel-  
 lis, quibuscunque Pugnis, Vexillis,  
 Annulis, Sigillis, Sepulchris, &  
 universa Supellectile pro eorum  
 Arbitrio deferre, omnibusque, &  
 singulis Privilegiis, Juribus, Gratiis  
 uti, & gaudere possint, quibus cæ-  
 teri à Nobis, & Prædecessoribus  
 Nostri Armis decorati, & Feudo-  
 rum capaces utuntur, & gaudent, &  
 ad ea admitti, ad quæ illi admittun-  
 tur, & recipiunt Consuetudine, vel  
 de Jure.

*Deinde pro insigniore hujus Di-*  
*gnitatis Ornamento* suprascriptâ Au-  
 thoritate Nostri Imperiali concedi-  
 mus, & indulgemus, quod neque

CEL-

17
*Concedemo eziandio all' A. P. di*  
 PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA,  
 E ROCCELLA, suoi figli, eredi, de-  
 scendenti, e successori libera potestà,  
 e facoltà, che possano concedere inse-  
 gne, ò imprese con Regia Corona, ò  
 senza a persone oneste, che tal cosa  
 richieggano, e dispensare cose ido-  
 nee, e convenienti alla qualità della  
 persona (il che vogliamo che dipen-  
 da dall'arbitrio della stessa A.P., e  
 suoi descendent) e possano renderli  
 capaci tanto d'insegne, ed' imprese,  
 quanto di Feudi, purchè in questa  
 concessione d'imprese si astengano di  
 concedere, a qualche uno far per im-  
 presa l'Aquila intiera, particolar-  
 mente l'Imperiale, ò le insegne anti-  
 che de' Principi, Conti, Baroni, e  
 Capitani. E le persone con queste in-  
 segne illustrate possano portare a lo-  
 ro arbitrio queste medesime a loro  
 concesute in ogni luogo, e da per  
 tutto, ed in qualsivogliano oneste, e  
 convenevoli azzioni, ed espedizioni,  
 nelle Guerre, duelli, in qualsivogliano  
 zuffe, bandiere, anelli, sigilli, Se-  
 polcri, e possano godere, e servirsi di  
 tutti, e qualsivogliano privilegj, au-  
 torità, grazie, delle quali si servono,  
 e godono gli altri illustrati, e di que-  
 ste imprese, e fatti capaci de' feudi da  
 noi, e da nostri Prædecessori; e si am-  
 mettino a quelle cose, alle quali am-  
 mettensi, e ricevonsi quelli per con-  
 suetudine, ovvero per ragione.

Dopo per più illustre ornamento  
 di questa dignità concedemo colla so-  
 pradetta nostra autorità Imperiale,  
 che nell' A.P. del VASTO, PESCARA,

C

FRAN-

CELISSIMUS PISCARIÆ, VASTI. FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCEPS, omnesque ejus Liberi, Hæredes, Descendentes, & Successores legitimi utriusque Sexus, nec Ministri, Familiares, Domestici, aut Subditi ipsorum, eorumque omnium Res, aut bona moventia, vel fixa ubicunque Locorum existentia à quocunque ad Curiam Nostram Imperialis Rotweillensis, aut Westfaliam, aut cujusvis alterius Curiam, aut Provinciam Ecclesiasticam, vel Sæcularis, aut ad quocunque aliud Sacri Romani Imperii Tribunal pro quacunque profana Causa, sive ea concernat Personas, sive Honorem, sive Res, & Facultates, vocari, citari, vel pertrahi, neque in aliquo istorum contra eundem CELISSIMUM PRINCIPEM, aut ejus Hæredes, & Descendentes, illorumve Corpora, vel bona judicari, pronuntiari, & procedi debeat, aut possit: Verùm si quis ullam Actionem, Jus, aut Querelam adversus suam Delectionem, vel ipsos, aut illorum aliquem sibi competere prætendat, eosdem non alibi, quàm coram Nobis, aut Successoribus Nostris Romanorum Imperatoribus, & Regibus, contra verò Ministros, Familiares, Domesticos, Clientes, & Subditos ipsorum, eorumque Corpora, Res, & Bona coram Judicibus Ordinariis, quibus Ratione bonorum suorum, & Personarum subjecti fuerint, & non alibi convenire, aut adversus illos Actionem intendere, & prosequi teneatur, quorum etiam Judicio, & Cognitione ipsæ Partes per quoscunque Judices ad suæ Dilectionis, suo-

FRANCAVILLA, e ROCCELLA, e tutti i suoi figli, eredi, descendenti, e successori legittimi dell'uno, e l'altro sesso, nè li ministri, famigliari, domestici, o sudditi di questi, e le cose di tutti quelli o beni se moventi, o stabili, che in qualsiesi luogo stieno, da qualunque sieno chiamati, citati, o tratti a Tribunali della nostra Corte Imperiale, Rotweillense, o di Vestfaglia, o di qualche altra Corte, o Provincia Ecclesiastica, o Secolare, o qualsivoglia altro Tribunale del S. R. I. per qualunque causa profana, o che quella riguardi persone, ovvero onore, o cose, o facoltà; nè si possa, o debba procedere, giudicare, o pronunziare per qualcheduno di questi contro l'istessa A. P. o suoi eredi, e descendenti, e loro corpi, o beni. Må se alcuno per avventura prenda qualche azione, ragione, o querela contro S. A. P., o quelli, e qualunque di quelli, gli stessi non altrove, che innanzi a noi, o nostri successori Imperadori, e Rè de' Romani, sia tenuto convenire, o contro loro intentare, ed'intraprendere azione, ma per contrario però faccia convenire i ministri, famigliari, domestici, clienti, e sudditi di quelli, e intenti azione de' corpi, cose, e beni loro innanzi i Giudici Ordinarij, a quali saranno soggetti per ragione de' suoi beni, e persone. E l'istesse parti debbano rimettersi per qualsivogliano Giudici al Foro di S. A. P. e de' suoi, se non che notoriamente si negasse, o per mala fede, o data opera si procrastinasse agli Autori, che dimandano giustizia in detti luoghi la ragione alle loro dimande; in qual caso sia libero, e lecito ad'ogn'uno cercare  
gi-

suorumque Avocationem remitti debent, nisi fortè Actoribus Justitiæ Remedium postulantibus ad eorum postulata Jus in dictis Locis notoriè denegaretur, aut dolo malo, seu datâ operâ protraheretur, quoquidem Casu unicuique liberum, aut licitum sit Jus suum in Locis, & iudiciis, ubi id impetrare poterit, persequi; quod si verò contra præmissa contigerit CELSISSIMI PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPIS Dilectionem, ejusdemque Descendentes in infinitum, nec non Ministros, Domesticos, aut Familiares eorum, aut ipsorum Res, & Bona communiter, vel divisim ad alicujus Curia, vel Provinciae Ecclesiasticæ, aut Sæcularis RotWeillensis, aut Westfaliæ, vel aliud quodcunque Tribunal evocari, citari, vel in Jus trahi, aut contra Dilectionem suam, ipsosque, & ipsorum Personas, Res, & Bona, Actionem, vel Querelam institui, procedi, pronuntiari, judicari, decerni, vel agi quovis quæsito colore, Nos totum id, & quidquid eo modo intentatum, processum, judicatum, statutum, decretum, & actum fuerit, ex nunc, prout ex tunc, & è contra irritum, cassum, & inane, nulliusque roboris, valoris, aut momenti decernimus, & declaramus Scientia, & Autoritate prædictis, itaut sic evocatis, & citatis, neque in Personis, neque in Bonis ullum damnum, vel præjudicium adferri quoquo modo possit, valeat, ac debeat.

*Insuper CELSISSIMO PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, ejusdemque*  
De-

19  
*giustizia ne'luoghi, o Tribunali, dove potranno impetrarla. Mà se contro le cose premesse accaderà, che l'A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, E ROCCELLA, e i suoi descendenti in infinitum, e suoi ministri, domestici, o famigliari di quelli, e le cose eziandio di questi, e beni o in commune, o divisi sieno portati in giudizio, citati, intimati da qualche Tribunale di Corte, o Provincia Ecclesiastica, o Secolare di RotWel, e Vestfaglia, o qualunque altro, ovvero contro la detta A.P., e suoi, e persone, beni, e robbe di questi, s'istituisca, proceda, pronunzii, giudichi, stabilisca azzione, o querela, o contra quelli s' intenti giudizio con qualsivoglia ricercato colore, Noi tutto ciò, che in quella maniera sarà intentato, giudicato, stabilito, decretato, e fatto, da adesso per allora, e vice versa determinamo, e dichiaramo nullo, casso, ed'irrito, e di niuno valore per nostra certa scienza, ed' autorità, in maniera che a quelli così intimati, e citati non si possa, o debba indurre alcun danno, o pregiudizio in qualsivoglia maniera o nelle persone, ò nelle robbe.*

*Oltre a ciò concedemo, e dispensamo all' A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, E ROCCELLA, e suoi*  
C 2 de-

Descendentibus in infinitum hanc quoque insignem Prærogativam, & Gratiâ tribuimus, atque indulgemus, ut si quando contingat suam Dilectionem, ipsiusque Descendentes in Sacro Romano Imperio, Regnisque, aut Provinciis Nostriis Hæreditariis Fortalitia, aut Arces novas è fundamentis extruere, ac munire, vel collapsas reædificare, aut etiam jam exstructas Arces, Castra, Oppida, Loca, Possessiones, Domina, Territoria, Domos, & Habitationes liberas, Villas, Subditos, aut Servos Emptionis, Permutationis, Hæreditatis, Donationis, aut alio quocunque iusto, ac legitimo modo, & Titulo acquirere, realiterque possidere, iisdem Arcibus, Castris, Oppidis, Locis, Possessionibus, Dominiis, Territoriis, Villis, Domibus, Habitationibus liberis, Subditis, aut Servis liberè uti frui, potiri, & gaudere, ac insuper eorum Nomina, vel conservare, vel abolere, mutare, aut nova indere, ab iisque denominationem ex Sententia, atque Arbitratu suo sibi assumere possint, & valeant, omni impedimento, vel contradictione cessante.

*Quò verò circa prædicta Castra, Oppida, & Loca, vel exstructa, vel aliàs legitimè acquisita magis, magisque CELSISSIMO NOSTRO PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, ejusdemque Descendentibus sit prospectum de prædicta Cæsareæ, Regiæque Potestatis Plenitudine, omnique meliori modo, quo id efficacius fieri potest, ac debet, damus, & concedimus ipsi, iisdemque amplam Facultatem Venandi, Piscandi, Gab-*

*descendenti in infinitum, anche questa eccellente prerogativa, e grazia, che se quando avvenga, che S. A. P., e suoi descendentibus nel S. R. I., e Regni, o Provincie nostre ereditarie, alzino dalle fondamenta Fortezze, o nuovi Castelli, o li rifanno, ovvero le già cadute ritornano ad' edificare; O pure se accada, che acquistino, e realmente possoggano le già erette Fortezze, Castelli, Torre, luoghi, possessioni, dominj, Territorj, case, ed' abitazioni libere, Ville, sudditi, o servi con titolo di Vendita, permutazione, eredità, donazione, o con qualunque altro giusto, e legitimo modo, e titoli, possano, e vagliano per loro autorità, ed' arbitrio, senza impedimento, o contraddizione alcuna, liberamente servirsi, godere, ed' impadronirsi delle stesse Fortezze, Castelli, Terre, luoghi, Ville, possessioni, dominii, Territorii, case, abitazioni libere, sudditi, o servi; E possano conservare i nomi di quelli, o toglierli, mutargli, e goderne nuovi, e dar denominazione a quelli da loro medesimi.*

*Ed' acciocchè intorno alle predette Fortezze, Terre, e luoghi o fabbricati, o d'altra maniera legitimamente acquistati, maggiormente si abbia riguardo a S. A. P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, e descendentibus di quello, per la pienezza predetta della Cæsareæ, e Regia Potestà, ed' in qualsivoglia miglior modo, con che più efficacemente possu succedere, e debba, damo, e concedemo a quella, ed a questi ampia facoltà di far Pescchiere, Cac-*

bellas, Tributa, & Vectigalia nova inducendi, Nundinas annuas, & hebdomadarias constituendi, Tabernas, & Hospitia publica erigendi, cum Potestate propinandi Vina, & alia Potulentorum genera exercendi, Molendina fabricandi, Banitos recipiendi, merum, & mixtum Imperium exercendi, Feuda conferendi, & suscipiendi, aliaque quæcunque Privilegia, quibus alii Principes in suis Oppidis, Castris, Villis; Territoriis, ac Dominiis de Jure, vel ex Privilegio utuntur, & fruuntur, uti, frui, potiri, & gaudere possint, & valeant, non secus, atque si omnium, & singulorum specialis hæc, & individua mentio facta fuisset; Nostris tamen, & Sacri Imperii, ac aliorum quorumcunque Iuribus semper salvis.

*Item* CELSISSIMO PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, ipsiusque Descendentibus in infinitum damus, & concedimus plenam Licentiam, & Facultatem, ut ipse totaque ipsius Familia, tam domi, quam in itinere existendo, in omnibus Regionibus, Provinciis, Civitatibus, Castellis, Oppidis, aliisque quibuscunque Locis, Nobis, & Sacro Romano Imperio immediatè, aut mediatè subiectis Arma cujuscunque generis, tam defensiva, quam offensiva, quæ Virum Nobilem decent, liberè, & absque omni impedimento pro eorundem decore, securitate, & necessitate ferre, & gestare possit, & valeat, possint itidem, & valeant.

*Pariter sepefatum* CELSISSIMUM PRINCIPEM, ejusque Descendentes cum tota eorum Familia, ac cum

om-

*ciagioni, di poner Dazii, Gabelle, e tributi nuovi, di far fiere, o mercati ogn'anno, ed'ogni settimana, di erger Taverne, e publici Ospizii, con potestà di vendere vini, ed ogni sorte di comestibili, di fabricar molini, di ricevere Banditi, d'essercitare il mevo, e misto imperio, conferire, e ricever Feudi, e possano godere, servirsi, impadronirsi di qualsivogliano altri Privilegi, delli quali si servono, e godono altri Prencipi nelle sue Terre, Castelli, Ville, Territorj, e Dominj per ragione, o per privilegio: Non altrimenti che se quò di tutte queste cose si fusse fatta particolare, ed individual menzione; sempre salve però le ragioni nostre, e del Sacro Imperio, o di qualsivogliano altri.*

*Di più concedemo, e damo licenza, e facoltà piena alla detta A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, E ROCCELLA, ed a suoi descendentibus in infinitum, che essa, e tutta la sua famiglia, tanto in casa, quanto in viaggio, in tutte le ragioni, Provincie, Città, Castelle, Terre, e qualsivoglia altro luogo, immediatamente, o mediatamente soggetti a noi, ed al S.R.I., possa, e vaglia, ed ancora possano, e vagliano tenere, e portare armi di qualsivoglia sorte, tanto offensive, quanto defensive, che convengono ad' Uomo nobile, liberamente, e senza impedimento alcuno, per loro decoro, necessità, e sicurezza.*

*Parimente havemo ricevuto, e ricevemo in vigore delle presenti sotto la clientela, difesa, pro-*

pro-

omnibus Bonis , Possessionibus, *Æ*dibus, Prædiis, Agris, Vineis, Hortis, & Rebus omnibus, quas in præsentiarum in Imperio, Regnis, & Provinciis Nostris possident, ac in futurum legitimè acquirant, & possidebunt, in Nostram, & Sacri Romani Imperii Clientelam, Tutitionem, Protectionem, & Salvamguardiam suscepimus, assumpsimusque, & suscipimus, assumimusque vigore præsentium; Volentes, & decernentes quod sint, teneantur, & esse debeant, unà cum prædictis Personis, Bonis, ac Rebus omnibus sub hac speciali Tutitione, & Salvaguardia Imperialis Nostræ Aquilæ perpetuò salvi, protecti, & securi ab omni gravamine, & oppressione, & quòd deinceps omnibus, ac singulis Immunitatibus, Gratiis, & Prærogativis potiri, & gaudere possint, quibus alii, qui sub Nostra, & Sacri Romani Imperii Salvaguardia, & Protectione constituti sunt, de iure, sive Consuetudine utuntur, fruuntur, potiuntur, & gaudent; & ut certò, & manifestè omnibus constet de hac Nostra, & Sacri Imperii Protectione, Tutitione, & Salvaguardia, plenam eidem CELSISSIMO PRINCIP, ejusdemque Hæredibus, Facultatem, Authoritatem, & Licentiam concedimus, & elargimur, ut toties quoties opus habuerint, aut voluerint, possint, & valeant in dictis suis *Æ*dibus, Prædiis, Fundis, Hortis, Bonis, & Possessionibus effigere, & erigere Aquilam Nostram Imperialem, unà cum Nostris, & Sacri Romani Imperii, aliorumque Regnorum Nostrorum Insignibus conjunctim, vel divisim in Testi-

mo-

protezzione, e salvaguardia la detta A.P., e suoi descendenti con tutte le loro famiglia, e con tutti i beni, possessioni, case, Territorj, campi, vigne, orti, e cose tutte, che di presente possedono nel nostro Imperio, Regni, e Provincie, e per l'avvenire legittimamente acquistaranno, e possederanno. Volendo, e determinando, che sieno, tengansi, ed esser debbano insieme colle dette persone, beni, e cose tutte perpetuamente salvi, protetti, e sicuri da ogni peso, ed oppressione sotto questa spezial protezione, e salvaguardia della nostra Aquila Imperiale; E che per l'avvenire possano godere, e servirsi di tutte, e qualsivogliano immunità, grazie, e prerogative, delle quali gli altri, che stanno sotto la salvaguardia, e protezione nostra, e del S.R.I., o per ragione, o per uso si servono, godono, e ne sono resi padroni. Ed acciò che certamente, e manifestamente costi a tutti questa protezione, e salvaguardia nostra, e del S.R.I., concedemo, e dispensamo alla medesimo A.P., e suoi eredi facoltà, autorità, e licenza, che ogni qualunque volta li sarà necessario, o vorranno, possano, e vagliano in dette sue case, Territorj, campi, orti, beni, e possessioni pingere, ed ergere l'Aquila nostra Imperiale, insieme colle insegne nostre, e del S.R.I., e degli altri nostri Regni, o congiuntamente, o pur divisamente, per testimonio, e segno di questa salvaguardia, e quelle ogni qualunque tempo gli piacerà, con dovuto onore, e riverenza, togliere senza impedimento, o contraddizione alcuna.

Oltre

monium, & Signum hujusmodi Salvaguardiæ, & ea quodocunque libuerit, cum debito honore, & reverentia amovere citra cujusunque impedimentum, & contradictionem.

*Porro* CELSISSIMI PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROGCELLÆ PRINCIPIS Dilectioni, ipsiusque Filiis, & Hæredibus hanc facultatem damus, & concedimus, ut de quibuscunque Originalibus, Privilegiis, Instrumentis, atque aliis literalibus Documentis, & Actis quovis nomine dici solitis unum, sive plura transumpta facere, eademque suo impresso, & appenso Sigillo authenticare, & vidimare possint, quibus Scripturis, & Transumptis ab iis, ut supra vidimatis, & authenticatis ubique Terrarum, ac Locorum in Iudicio, & extrâ plena, & indubitata Fides abhiberi debeat, proinde ac si propria Originalia adessent, aut ipsorum Transumpta ab aliquo Sacri Romani Imperii Electore, Principe, aut Prælato, seu aliis ejusdem Imperii Provincialibus vidimata, & authenticata fuissent.

*Quòd* verò singularem CELSISSIMUS PRINCEPS benigni Animi Nostri Propensionem uberius experietur Auctoritate Nostrâ Imperiali, & Regia scienter, & deliberatè ipsi, ejusdemque Filiis, Hæredibus, Descendentibus, & Successoribus legitimis in infinitum hanc quoque Gratiâ, Facultatem, ac Potestatem concessimus, ac elargiti sumus, ac tenore præsentium concedimus, & elargimur, ut si quando ipsis visum, & commodum fuerit in aliqua

Ci.

*Oltre* ciò damo, e concedemo all' A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, E ROGCELLA, ed a' suoi figli, ed eredi questa facoltà, che di tutti gli originali, privilegj, instrumenti, ed altri documenti letterali, ed atti in qualsivoglia modo soliti a dirsi, possano farne una, o più copie, e quelle autenticare, e roborare col sigillo impresso, ed appeso; alle quali scritture, e copie corroborate, come sopra, ed autenticate da quelli in ogni parte, e luogo, o in giudicio, o fuori di quello, si debba prestar fede piena, ed indubitata, come se fossero proprj originali, o copie di questi corroborate, ed autenticate da qualche Elettore del S.R.I. Principe, o Prælato, ovvero altri Provinciali dello stesso Imperio.

*Ma* acciò, che questa A. P. sperimenti una singolare inchinazione del benigno animo nostro più abbondantemente, coll' autorità nostra Imperiale, e Regia deliberatamente, e certamente avemo concesso, e dispensato, ed in vigore delle presenti concedemo, e dispensamo a quella, suoi figli, eredi, descendentis, e successori legittimi in infinitum, anche questa grazia, facoltà, e potestà, che se a quelli parerà, e sarà comodo in qualche Città, o Terra tanto del S.R.I.

Civitate, vel Oppido tam Sacri Romani Imperii, quàm aliorum Regnorum, aut Dóminorum Nostorum Iurisdictioni subiecto habitare, morari, quod modo dictus CELSISSIMUS PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCEPS, ejusdemque Descendentes legitimi, necnon cuncti Domestici, Familiæque in ea Civitate, vel Oppido, ac in aliis etiam quibuscunque Locis, Terris, & Civitatibus per Sacrum Romanum Imperium, tum Italiam, ac Regna, & Provincias Nostras Hæreditarias censeantur, & sint, & esse debeant absoluti, liberi, immunes penitus, & exempti à quibuscunque Oneribus, Muneribus, Impositionibus Realibus, Personalibus, Mixtis, Ordinariis, & Extraordinariis, per quemcunque imponantur, seu erigi soleant, & quacunque is, qui ea imposuerit, vel exegerit, præfulgeat Dignitate, Authoritate, & Potestate, atque etiam ab omnibus Exactionibus Tributi, Custodiæ, Excubiarum, Militiæ, & à Gabellis, Datis, Pedagis, atque ab Onere hospitandorum Militum, ac Nostorum, necnon Hæredum, & Successorum Nostrorum Romanorum Imperatorum, ac Regum, Electorumque, ac aliorum Principum Familiæ Aulicæ, sive Ministrorum Aulicorum, & ab aliis quibuscunque Oneribus, & Gravaminibus, ita ut ad aliqua ex prædictis nullo modo teneantur, nec eadem ab ipsis, ut supra, ullo modo, aut formâ exigi possint, nisi fortè possessiones, vel hoba urbana, vel civilia in ejusmodi Locis emerint, vel alio quovis Ti-

tulo

*S.R.I. quanto di altri Regni, o dominij soggetti alla nostra Giurisdizione abitare, e dimorare, che la detta A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, E ROCCELLA, e suoi descendentis legitimi, ed ancora tutti i suoi domestici, e famigliari, in quella Città, o Terra, ed in tutti altri luoghi, Terre, e Città per il S.R.I. l'Italia, e i Regni, e le Provincie nostre ereditarie, sieno, e debbano essere assoluti, liberi, ed immuni affatto, ed esenti da tutti i pesi, uffizj, impositioni reali, personali, miste, ordinarie, ed straordinarie, per qualunque elle s'impongano, o sogliano imponersi, e di qualunque dignità, autorità, e potestà sia ornato quello, che l'imporrà, o cercherà; come ancora da tutte l'esazioni di tributo, custodia, sentinelle, milizia, e da Gabelle, Dazii, Pedagj, e dal peso di alloggiar Soldati, e i nostri, come degli eredi, e successori de' nostri Imperadori, Rè de' Romani, ed Elettori; e d'altri Principi della famiglia Aulica, o Ministri della Corte, e sieno liberi da tutti altri pesi, e gravami, in maniera che in nessun conto sieno tenuti ad alcuna delle predette cose, ne le medesime in maniera, o forma alcuna possano dalli medesimi, come sopra esiggersi, se non quando per avventura possessioni, o beni urbani, e civili abbiano comprato, o con qualsiesi altro titolo acquistato in quelli luoghi; quali beni sieno soggetti a' pesi urbani; in qual caso sieno tenuti pagare, e contribuire li pesi soliti per quelli.*

Si

tulo acquifiverint ; quæ urbanis Oneribus obnoxia fint, quo quidem cafu de illis lura confueta perfolvere , & præftare teneantur.

*Ad hæc liberum fua Dilectioni, ipfisque fit, atque eflic debet in dictis Civitatibus, & Oppidis apud quofcunque Patritios , Tribunitios , & alios honeftos Cives, Congreffus, & Congregationes ingredi, iisdemque, quando libuerit, renunciare , atque ex dictis Civitatibus , aut eorum Territoriis, & Jurisdictionibus cum omnibus rebus, & bonis ipforum fine ulla moleftia, vel impedimento, & abfque folutione ullius Tribùti, five Cenfus pro Immigratione , vel Emigratione , five de parata Pecunia, five de fixis, & moventibus rebus, ac bonis, redditibusque eorum cujuscunque generis, & ubicunque exiftentibus rurfus emigrare, & excedere, feque aliud conferre , vel denudò ad illa loca , unde emigrarunt, redire, ibique Sedem fuam, vel Domicilium iterum conftituere , ac nihilominus etiam tum eodem Immunitatis , & Exemptionis Privilegio ficut antè frui , & gaudere poffint, & valeant.*

*Et quò Noftam erga CELSISSIMUM PISCARIÆ , VASTI , FRANCAVILLÆ , & ROCCELLÆ PRINCIPEM, propenfam, benignamque Voluntatem evidentiori aliquo Teftimonio comprobemus, ipfi, ejuſdemque Filiis, Hæredibus, Descendentibus, & Succeſſoribus legitimis indulgemus , & concedimus, quòd poſſit, & valeat, poſſint, & valeant fingulis Annis ſex ex legitimo Matrimonio procreatos ignobiles, quos Virtus , & Merita commen-*  
dant,

*Si aggiugne a queſte coſe, che ſia, e debba eſſer libero a S. A. P. ed a ſuoi entrare in congreſſo in dette Città, e Terre appreſſo ogni Patri- tio, Senatore, ed altri oneſti Cittadini, e rinunciare a queſti, quando li piacerà, e dalle dette Città, o Territorj, e Giurisdizioni con tutte le robbe, e beni di queſti ſenza faſtidio, o impedimento alcuno, e ſenza paga di qualche tributo, o cenſo per venire, o partire da detti luoghi, di nuova da queſti poſſano partirſi, e trasportarſi altrove, ne abbiano impedimento, e faſtidio per danaro che portano, o per coſe ſtabili, e mobili, e rendite di qualſivoglia forte , ed ogni luogo eſiſtentino ; ed ancora poſſano di bel nuovo ritornare a quei luoghi, donde ſono partiti , ed ivi di nuovo fondare la ſua ſede, e' l' ſuo domicilio , e nientedimeno poſſano , e vogliano godere , e ſervirſi dell' iſteſſo privilegio d'immunità, ed eſenzione, conforme prima godeano.*

*Ed acciò, che dimoſtriamo con qualche più evidente teſtimonio, pieghevole, e benigna la volontà noſtra verſo la detta A. P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, concedemo, e diſpensamo a lei, ſuoi figli, eredi, deſcendenti, e ſucceſſori legittimi, che poſſa, e vaglia, poſſano inſieme, e vagliano ogn'anno coll' autorità, e poeſtà noſtra nobilitare ſei ignobili prodotti da legitimo matrimonio, che ſieno degni per virtù, e per meriti, e crearli, ſa-*  
D re,

dant, Authoritate, & Potestate No-  
strâ nobilitare, ac in Nostros, & Sa-  
cri Imperii Nobiles creare, facere,  
ordinare, constituere, ac Nobilita-  
tis Nomine, Ordine, atque Gradu,  
Fascibusque, & Titulis insignire, ac  
insuper familiaribus eorum Armis  
aliquod Insigne addere, per quod  
veram Nobilitatem eos adeptos ef-  
se constet; qui & sic per dictum  
CELISSIMUM PRINCIPEM, ejus-  
demque Descendentes legitimos, ut  
suprà Nobiles creati, facti, & con-  
stituti pro talibus verè Nobilibus  
ab univetsis, & singulis cujuscun-  
que Conditionis, Præminentie,  
Statûs, & Dignitatis existant, haberi,  
dici, scribi, & nominari debeant,  
ubique Locorum, & Terrarum in  
Judicio quocunque, & extrâ, in Re-  
bus Spiritualibus, & Temporalibus,  
Ecclesiasticis, & Profanis quibuscun-  
que, etiam si talia forent, de  
quibus in præsentî Diplomate No-  
stro meritò specialis mentio fieri de-  
beret, in tantum, quòd in omnibus,  
& per omnia in quibuscunque Acti-  
bus, Negotiis, & Exercitiis, Hono-  
ribus, & Dignitatibus, Officiis, Mu-  
neribus, & Præminentis, Liber-  
tatibus, Privilegiis, Gratiis, & In-  
dultis gaudere, uti, & frui possint, &  
valeant, atque debeant, quibus cæ-  
teri Nostri, & Sacri Imperii, & quo-  
rumcunque aliorum Locorum, &  
Terrarum Nobiles utuntur, fruun-  
tur, & ad quæ admittuntur quomo-  
dolibet Consuetudine, vel de Jure.

*Verum enim verò cum plurimi  
diversarum Familiarum ingenui  
Tyrones in Sacro Romano Impe-  
rio æquè ac in Italia, alibique sub  
exercitatissimis, & peritissimis*

Exer-

*re, costituire, ordinare nel numero  
de' nostri, e de' nobili del S.R.I. ed  
adornarli col nome, ordine, e grado  
di nobiltà, e con insegne, e titoli, e  
di più aggiugnere qualche altro or-  
namento alle loro solite imprese, per  
il quale facciasi palese aver quelli  
vera nobiltà acquistato, li quali in  
questa maniera creati, fatti, e costi-  
tuiti nobili per la sudetta A. P. &  
suoi descendentî legitimi sieno tenu-  
ti per tali veramente nobili da tutti,  
e qualsivogliano di qualunque con-  
dizione, preminenza, stato, e digni-  
tà, e debbansi così stimare, scrivere,  
dire, e nominare, in ogni luogo, &  
parte, in ogni giudizio, e fuori, nel le  
cose spirituali, e temporali, ecclesia-  
stiche, e profane, d'ogni sorte, anche  
se fossero tali, delle quali in questo  
presente nostro Privilegio dovesse  
farsi special menzione, di modo che  
in tutte le cose, e per tutte in qualsi-  
vogliano atti, negozii, ed esercizi,  
onori, e dignità, officii, carichi, &  
preminenze, libertà, privilegj, grazie,  
ed indulti possano, e debbano goder-  
ne, e servirsene; delle quali preroga-  
tive gli altri nostri, e del S.R.I. no-  
bili, e di qualsivogliano altri luoghi,  
e Terre godono, e si servono, ed alle  
quali sono ammessi per qualsivoglia  
uso, o ragione.*

*Ma, come che molti ingenui prin-  
cipianti di diverse famiglie nel  
S.R.I. ed in Italia, ed altrove, com-  
battano per terra, e per mare sotto la  
guida di essercitatissimi, e peritissimi*

Ca-

Exercituum Ductōribus , Archi-  
strategis , & Archithalassis terrā, ma-  
rique militent , dignum videtur , ut  
qui ex Tyronibus in fortissimos Vi-  
ros abierunt , Albo Ordinis Eque-  
stris inscribantur , quare prædicto  
CELSISSIMO SACRI ROMANI IMPE-  
RII PRINCIPI PISCARIÆ , VASTI,  
FRANCAVILLÆ , & ROCCELLÆ, sua-  
que Dilectionis Filiis , Hæredibus,  
Descendentibus , & Successoribus  
legitimis in infinitum Facultas sit,  
& Potestas non solum Nostro No-  
mine facere , constituere , & creare  
sex quolibet Anno Milites , sive  
Equites , & Equestri Dignitate eos,  
insignire , ac Insignia , ut moris est,  
conferendo militaria condecorare,  
sed etiam , ut benevoli , & grati in  
ipsum Affectus , & Animi Nostri  
eximium quoddam , atque ejusmodi  
exstet Documentum , quod CELSIS-  
SIMI hujus PRINCIPIS Nomen , &  
Virtus Immortalitati commende-  
tur , novum Ordinem Equestrem  
pro suo Arbitrio instituire , atque  
stabilire ( eâ tamen Conditione ,  
ut quæ dicto CELSISSIMO PRINCIPI  
circa novum huncce Ordinem insti-  
tutum , & stabilitum , cum quoad  
modum , & Locum , tum quoad  
Numerum Personarum , atque reli-  
qua eò pertinentia , statuere visum  
fuerit , de iis omnibus Nos certiores  
facere , atque desuper Confirmatio-  
nem , & Approbationem Nostram  
Cesaream petere teneatur ) qui qui-  
dem sex Milites , sive Equites vigo-  
re hujus Nostræ Clementissimæ  
Concessionis , ac ipso CELSISSIMO  
PISCARIÆ , VASTI . FRANCAVIL-  
LÆ , & ROCCELLÆ PRINCIPE , eju-  
demque Filiis , Hæredibus , Descen-  
den-

27  
*Capitani d'esserciti , Marescialli , e  
Generali, pare cosa conveniente, che  
quelli, che da principianti sono dive-  
nuti uomini fortissimi, sieno posti nel  
numero de' Cavalieri; per lo che alla  
predetta A.P. del S.R.I. PRINCIPE  
DI PESCARA , VASTO , FRANCAVIL-  
LA , E ROCCELLA , e suoi figli, ere-  
di , e successori legittimi in infinitum  
sia data la potestà , e facoltà non so-  
lamente in nome nostro fare, costitui-  
re , e creare ogn'anno sei Soldati , o  
Cavalieri , e farli degni del grado  
Cavaleresco, e conforme è costume  
adornarli , conferendoli le insegne  
militari; ma ancora , come una certa  
cosa singolare del benevole , e grato  
affetto , ed animo nostro verso questa  
A.P. e come di ciò una testimonian-  
za , colla quale il nome , e la virtù  
sua sia all'immortalità consecrata ;  
che possi instituire , e stabilire a suo  
arbitrio un nuovo ordine Cavalere-  
sco ( con questa condizione però , che  
di tutte quelle cose , quali parerà a  
detta A.P. di stabilire intorno a que-  
sto nuovo ordine stabilito , ed insti-  
tuito , tanto per il modo , e luogo,  
quanto per il numero delle persone,  
ed altro a ciò appartenente , sia tenu-  
ta farne noi avvisati , e chiedere di  
più la nostra conferma , ed approva-  
zione ) ; quali sei Soldati , o Cava-  
lieri in vigore di questa nostra cle-  
mentissima concessione fatti da que-  
sta A.P. di PESCARA , VASTO ,  
FRANCAVILLA , E ROCCELLA , e da  
suoi figli , eredi , descendentis , e suc-  
cessori , non meno , che quelli si fa-  
ranno nell'istituito , e stabilito nuo-  
vo ordine Cavaleresco da quella, ab-  
biano piena potestà di portar penne,  
insegne , e collane d'oro , e tenere il*

dentibus , & Successoribus creati non minus, quàm in instituto, & stabilito per ipsum novo Equestri Ordine creandi plenam Potestatem habeant, Pennis, Vestibus, & Torquibus aureis utendi, & Equestri Ordinis Locum, & Præminentiam (salvis tamen antiquiorum Ordinum Equestrium Juribus, & Prærogativis) tenendi, & cæteros alios actus Equestres faciendi ubique Locorum, ac omnia, & singula Jura, Privilegia, Exemptiones, Immunitates, & Prærogativas habeant, quibus utuntur, & gaudent alii Milites, & Equites Verbo, & Manu Nostrâ immediatè creati, & tali Dignitate decorati, non obstantibus præsertim L. 1. & 2. & tot. Tit. C. de Vest. Got., & auratis Lib. undec., recepto tamen ab ipsis, vel ipsorum quolibet, Juramento in hunc qui sequitur modum, videlicet, quod erunt Nobis, & Sacro Romano Imperio, Nostrisque Successoribus ad id legitime venientibus ubicunque terrarum, & locorum fuerint, seu ad quamcunque Dignitatem, & Ordinem quantumcunque majorem pervenerint, semper Fideles, nec erunt unquam in Consilio, Tractatu, & Participatione, ubi Nostrum, & Sacri Romani Imperii damnum, & periculum augetur, & versabitur, quin potius damna, & detrimenta pro virili, & omni possibili modo avertent, Orphanos verò, & Pupillos, Viduas, aliasque Personas miserabiles, & Ecclesias læsas, & oppressas ubi sciverint, defendent, & tuebuntur.

*Similiter* CELSISSIMO PRINCIPI, ejusdemque Filiis, Hæredibus, Descen-

*luogo, e la preminenze dell'ordine Cavaleresco (ettettuate però le ragioni, e prerogative dell'ordini Cavalereschi più antichi) e di fare altri atti Cavalereschi in ogni luogo, ed abbiano tutte le ragioni, privilegj, esenzioni, immunità, e prerogative, delle quali si servono, e godono altri Soldati, e Cavalieri per parola, ed autorità nostra immediatamente fatti, e dotati di questa dignità, non ostantino particolarmente la legge prima, e seconda, e tutto il titolo del C. de vest. Got. & aurat. lib. undec. essendosi però ricevuto da' loro, ed ogn'uno di loro il giuramento in questa maniera seguente: Che saranno sempre fedeli a noi, ed al S. R. I. ed a' nostri successori, che a questo sono legitimamente portati, in ogni parte, e luogo dove quegli staranno, o a qualunque dignità, e grado, anche supremo giugneranno; ne saranno mai in Consiglio trattato, e congresso, dove si trattarà del danno, e pericolo di noi, e del S. R. I., anzi, che si opporranno con tutte le forze, e maniera possibili a' nostri danni, e pericoli; e che difenderanno, e proteggeranno gli orfani, e pupilli, vedove, ed altre persone miserabili, e Chiese perseguitate, ed oppresse, quando il sapranno.*

*Similmente a questa A. P. e suoi figli, eredi, descendent, e successori, per*

scendentibus, & Successoribus Motu, Scientiâ, & Potestate, quibus antea dedimus, & impertiti sumus plenam Potestatem, & Facultatem, prout etiam per præsens Diploma damus, & impertimur, ut Nostro Nomine, Loco, & Vice, totidem sex, scilicet quolibet Anno Sacri Lateranensis Palatii, Aulæque Nostræ Cæsareæ, & Imperialis Consistorii Comites Ordinarios facere, & creare possint, & valeant, qui eandem Facultatem, & Potestatem habeant, in creandis scilicet Notariis, & legitimandis Bastardis, quibus tales uti consueverunt, aliisque Gratiis, Privilegiis, Exemptionibus, & Honoribus uti possint, ac debeant, quibus hujusmodi Comitès Palatini à Nobis facti, & creati utuntur, fruuntur, & potiuntur Consuetudine, vel de Jure.

*Postquam igitur, ut jam supra insinuatum, juxta Facultatem Celsissimo Principi PISCARLÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ, ipsiusque Descendentibus, & Successoribus in infinitum concessam, bona quædam Emptionis, Hæreditatis, aliove ullo justo Possessionis, & Acquisitionis Titulo indepti fuerint, iisdem pleno Dominii Jure utantur, fruuntur, nullusque quicumque is, aut cujuscunque Conditionis, Statûs, aut Eminentiæ fuerit, molestiam, aut impedimentum creare, vel contributionum, impositionum, alioque exactionum reperiendo vocabulo ab ipsis ullo quodam tempore, aut colore erogationes ordinarias, vel extraordinarias petere, vel exigere auit; perinde tamen antiquis fundo,*

*per vostra volontà, scienza, ed autorità, colla quale prima abbiamo dato, e dispensato piena facoltà, e potestà, come ancora per il presente privilegio, damo, e dispensamo, che in nostro nome, luogo, e parte possano, e vogliano fare, e creare ogni anno altrettanti sei Conti ordinarj del Sacro Palagio Lateranense, e della nostra Corte Cæsarea, ed Imperial consistoro; li quali abbiano la stessa facoltà, e potestà, cioè di crear Notari, e legittimar bastardi, della quale gli medesimi hanno soluto servirsi; e possano, e debbano altresì godere di altre Grazie, Privilegj, esenzioni, ed onori, che gli altri Conti Palatini da noi fatti, e creati hanno, tengono, e godono per consuetudine, o per ragione.*

*Dopo che dunque, come sopra s'è detto, secondo la facoltà concessa a detta A. P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, ed a suoi descendentis, e successori in infinitum, avranno i medesimi acquistato alcuni beni con titolo di compra, eredità, od alcuno altro giusto nome di possesso, ed acquisto, si servino dell' stessi beni, e li posseggano con piena ragion di dominio; E niuno qualunque e' siesi, e di qualsivoglia stato, condizione; ovvero preminenza, ardisca di apportar molestia, o impedimento, o con titolo di contribuzioni, imposizioni, od' altro che si potesse inventare, d'esazioni, in qualsivoglia tempo, o colore ardisca di mandare, o effiggere de'ritti ordinarj, o straordinarj; con tutto ciò volemo, che non s'intenda derogato alle ragioni, e pe-*  
si an 2

30

do, & solo inhærentibus, aliisque legitimè acquisitis juribus, & præstationibus neutiquam derogatum esse, sed ejusmodi antiqua rei incumbentia onera, sine tertii præjudicio integra, & illibata servare volumus.

*Et dum prædictus CELSISSIMUS PRINCEPS, omnesque ejus Descendentes, & Successores legitimi, bona, seu territoria, & terras cujuscunque Nominis, aut Sortis, Emptionis, aut aliquo quolibet Contractu ad Domini translationem, apto idoneè acquirent; hanc quoque insignem Prærogativam eidem, ipsisque eâ qua supra Authoritate largimur, & benignè concedimus, ne omnes alii retractus, vel Vicinitatis, vel Agnationis Jure nitentes, Dominia in ipsos ritè translata irrita reddere, vel rescindere, & annihilare valeant; verum ipse CELSISSIMUS PRINCEPS, ejusque omnes Descendentes non attento aliorum prothimios Jure in Possessionibus, Dominiisque partis, & comparatis tuti, & securi sint, imperturbatique relinquuntur. Econtra si ab ipsius CELSISSIMI PRINCIPIS Antecessoribus, ejusdemque Posteris ex avitis bonis quidquam olim alienatum esset, vel deinceps alienaretur, in iis omnibus legitimè recuperandis Jus retractus gentilitium Principi, ejusque Descendentibus omninò tribuimus, concedimus, & elargimur, usucapione, & præscriptione quacunque ita sublati, ne ipsi, eisque hæc omnia repetituris obstaculo, & impedimento esse queant.*

*Porro in eo quoque CELSISSIMO PRIN-*

*si antichi inherenti al suolo, ed' al fondo ed' altri legitimamente possi, mà che questi pesi antichi appoggiati alla cosa si conservino intieri, ed illibati senza pregiudizio del terzo.*

*Ed acquistando la detta A.P., e tutti suoi descendentis, e successori legitimi, beni, o territorj, e terre di qualsivoglia nome, o sorte, con contratto di compra, o qualsiesi altro atto a trasferir dominio, dispensamo colla medema autorità, come sopra, e benignamente concedemo alla detta A.P. ed a quelli anche questa grande prerogativa, che tutti gli altri retratti appoggiati o al titolo di Congruo, o di agnazione, non possano render vani i dominj rettamente trasferiti a quelli, o rescindere, ed annullare; Ma la medema A.P., e suoi descendentis tutti non considerato il jus prothimios degli altri, sieno sicuri nelle possessioni, e dominj acquistati, ed attenuti, e si lascino in quelli vivere in pace. All' incontro se qualche cosa dalli beni antichi fosse stato un tempo alienata dalli Antecessori di questa A.P., e suoi Posteris, o per l' avvenire si alienasse, affatto damo, concedemo, e dispensamo a detta Altezza, e suoi descendentis, il jus retractus gentilitium, per potere tutto legitimamente recuperare, in tal maniera tolta ogni prescrizione, ovvero usucapione, che nè a quella, nè a questi, che ripeteranno tali cose possa essere d' impedimento, o di ostacolo alcuno.*

*Oltre a ciò volemo anche in ciò beni-*

PRINCIPI, ejusdemque legitimis Descendentibus clementer prospectum esse volumus, ut quoscunque Contractus ipsum, eisdemque attinentes, vel quomodolibet illi oblatos ita intra æquitatis terminos coercere valeant, ne usuræ invicem pactæ, stipulatæque legitimum Sacri Romani Imperii, ejusdemque, Recessibus determinatum Interesse, Lucri videlicet cessantis, damni-que emergentis modum, & mensuram egrediantur, quodcunque igitur quincunces usuras excedit, id ipsis revocare, retinere, solutumque repetere Jus, & Fas esto.

*Ulterius* CELSISSIMO PRINCIPI, ejusque legitimis Descendentibus hanc singularem Gratiam, Libertatemque dedimus, ac concessimus, damus, & concedimus Authoritate quâ fungimur Cæsarcâ, deque ejusdem Potestatis Plenitudine vigore hujus Diplomatis, quod imposteriorum omnia, & singula Nobilia, Equestrique Ordini conformia Feuda, & Subfeuda, tam Ecclesiastica, quàm Sæcularia quomodocunque nominentur, ac appellentur, nullis omninò exceptis, quæ à Nobis, & Sacro Romano Imperio, vel ab aliis deinceps, & futuris temporibus consecuti fuerint coëmerint, aut alio quocunque modo, ut bona feudalia acquierint, Personis Ecclesiasticis, & Secularibus in Feuda, & Subfeuda concedere, ac elargiri, & ab omnibus illis Vassallis consuetum fidelitatis Homagium, & Juramentum postulare possint, & valeant, ac Vassalli absque omni contra-

31  
*benignamente provvedere all' A.P., e suoi legittimi descendentis, che qualsivogliano contratti appartenenti a questa, ed a quelli, ovvero in qualunque maniera a loro assegnati, cost possano da questi medesimi esser ristretti infra i termini della giustizia, che le usure scambievolmente pattovite, e stipolate non oltre passino il legittimo interesse, che nel S. R. I. e ne' luoghi dell'istesso è determinato, cioè non passino il modo, e la misura del lucro cessante, e danno emergente; Sicche qualunque cosa eccede le usure del cinque per cento, sia lecito, e concesso a loro di rivocarlo, ed appropriar selo, come anche di ripetere ciò che si trova pagato.*

*Similmente alla medema A.P., e suoi legittimi descendentis havemo data, e concessa questa singolar grazia, e libertà e damo, e concedemo coll' autorità Imperiale, della quale ci servimo, e colla pienezza di questa potenza, in vigore di tal privilegio, che per l'avvenire tutti, e qualsivogliano feudi, e subfeudi, nobili, e convenienti all'ordine Cavalesco, tanto Ecclesiastici, quanto Secolari, di qualsiesi maniera chiaminsi, o reputino, nessuno di quelli affatto eccettuato, che abbiano per avventura conseguiti, comprati, o in qualunque altra maniera, come beni feudali acquistati da noi, e dal S. R. I., o da altri per l'avvenire, e ne' tempi futuri, possano concedersi, e dispensarsi da quell' A.P., e suoi descendentis in feudi, e subfeudi a persone Ecclesiastiche, e Secolari, e si possa richiedere a tutti quelli Vassalli il solito omaggio di fedeltà, e l'giuramento; E i Vassalli senza qualche contra-*

traditione., vel impedimento ejusmodi Feudo à CELSISSIMO PRINCIPIS, ejusdemque Descendentibus suscipere, iisque desuper, ut Dominus, & Dominis directis consueta Juramenta præstare teneantur, & si ea Vasalli debito tempore non præstiterint, & se opposuerint, vel alia subterfugia quæsierint, eo ipso Feudis, & Jure feudali privati, ac destituti CELSISSIMUSQUE PRINCEPS, ac ejus Descendentes, & Successores quippe Feudorum Domini talia bona feudalia pro incremento, & melioratione aliarum suarum ditionum, & bonorum sibi vindicare, eademque, ut propria retinere, vel aliis ea pro libitu, voluntate, & arbitrio concedendi Licentiam, Facultatemque habere debeant, si quando hæc Nostra Facultas, & Gratia ullis Ecclesiasticis, & Sæcularibus Juribus, vel Communibus, vel Feudalibus, Legibus, Constitutionibus, Statutis, Libertatibus, vel Consuetudinibus contraria essent, vel explicari possent, his omnibus, vel maximè Consuetudinibus, ac Juribus statuentibus (quod Dominus Feudi bona sua allodialia, & propria, absque consensu Domini feudalis in alias Personas deterioris Conditionis, ac Statibus haud transferre possit, talique eveniente casu Vasalli à Domino deterioris Conditionis, quàm prior Dominus fuerit, Feuda acceptare non teneantur) Nos ex vera Scientia omnino derogamus, & derogatum esse volumus, supplemusque cunctos, ac singulos defectus, qualescunque apparere, & inveniri poterunt, statuentes, volentes, ac decern-

dizione, o impedimento sieno obbligati a riconoscere questi feudi dalla detta A.P., e suoi descendentibus, e sopra quelli dare i soliti giuramenti, come a Signore, e Signori diretti; E se forse i Vasalli non daranno quelli al tempo dovuto, ed opporransi, ovvero reccheranno altri sotterfugj, nell'istesso tempo sieno privati, e spogliati de' feudi, e ragioni feudali, e l'A.P. e suoi descendentibus, e successori come padroni delli feudi, debbano a loro appropriare tali beni feudali, per l'augumento, e migliorazione degli altri suoi dominj, e beni, e ritenerli medesimi come proprj, ed abbiano altresì licenza, e facoltà di conceder quelli ad altri per loro volontà, piacere, ed arbitrio. E quando che fosse questa libertà, e Grazia contraria ad alcune leggi Ecclesiastiche, e Secolari, o communi, o feudali, od a costituzioni, statuti, libertà, o consuetudini, o si potesse in qualche maniera interpretare, noi per nostro vero parere affatto derogamo, e volemo, che si deroghi a quelle tutte, e particolarmente a consuetudini, e leggi, che stabiliscono (che il padrone del feudo non possa trasferire i beni suoi allodiali, e proprj senza il consentimento del Signore del feudo in altre persone d' inferior condizione, e stato, e sortendo tal caso, i Vasalli non sieno obbligati accettarli per feudi dal padrone di pegior condizione, se non sarà il primo padrone) E supplimo a tutti, e qualsivogliano difetti, che potranno apparire, e ritrovarsi, volendo, e determinando, che contro il tenore delle accennate cose niente affatto debba prendersi, o ammettersi, in qualsivoglia maniera si potes-

nentes, quòd contra tenorem præmissorum nihil omnino quomodocunque excogitari, explicari, aut proferri possit, usurpari, aut admitti debeat, idque de prædicta Cæsareæ Potestatis Nostræ Plenitudine, ac Virtute præsentium, quibus eidem CELSISSIMO PRINCIPI, ejusdemque Descendentibus legitimis hanc quoque specialem Facultatem damus, qua vacante per mortem, vel aliàs in Sacro Romano Imperio, vel Italia, Principatu, Comitatu, vel alio Dominio ( si Nos eum Principatum, Comitatum, vel Dominium retinere non vellemus, neque Nostrî Successores, Sacrumque Romanum Imperium, & Augusta Domus Nostra, ejusdemque Agnati, & Cognati eos retinere vellent, aut prætenderent, nec alii Successores, aut legitimi Prætendentes existerent ) in ejusmodi Principatu, Comitatu, vel Dominio emendo, & comparando CELSISSIMUS PRINCEPS, ipsiusque Descendentes legitimi aliis extraneis præferri possint, & debeant.

*Insuper* CELSISSIMO PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, ipsiusque Descendentibus, & Successoribus, & hanc Gratiam contulimus, iisdemque omnia, & singula tam feudalia, quàm allodialia, & propria bona in ipsorum Principatibus, Ditionibus, Dominiis, Territoriis, & Jurisdictionibus sita, ac vel per mortem, aut per delictum, aut commissam feloniam eorum qui cujusmodi bona occuparunt, & possederunt, aut alio quocunque modo caduca facta,

adeo-

*potesse concepire, spiegare, o interpretare; E ciò sia colla detta ampiezza della vostra Cæsarea potenza, e col vigore delle presenti, colle quali damo ancora questa special facultà alla medema A.P., e suoi descendentî legitimi, colla quale vacando per morte, o d' altra maniera nel S.R.I., o nell' Italia, qualche Principato, Contado, od' altro dominio ( se noi non volessimo riserbare quel Principato, Contado, o dominio, ne li nostri successori, ed il S.R.I., e l' Augusta nostra Casa, e gli Agnati e Cognati di quella volessero, o pretendessero reserbarsi, nè altri successori, o legitimi pretendenti vi fossero ) nel comprare, o acquistare detto Principato, Contado, o dominio l' A.P., e suoi descendentî legitimi possano, e debbano preferirsi agli altri estranei.*

*Di più all' A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, e suoi descendentî, e successori, abbiamo conferita questa grazia, e benignamente donato, e conceduto tutti, e qualsivogliano benintanto, feudali, quanto allodiali, e proprj, che stanno nelli loro Principati, Domini, Stati, Territorj, e giurisdizioni, e che o per morte, o delitto, o commessa fellonia di quelli, che tali beni occuparono, e possedevano, o di qualsivoglia altra maniera sono ricaduti, e nel nostro domi-*

E

nio,

adeoque in Nostram, Nostrorumque Successorum Potestatem redacta, & prolapsa, vel per justam cognitionem, vel declarationem in Bannum, aut aliàs de Jure, vel Consuetudine vetusta ad Fiscum Nostrum devoluta, clementer donavimus, atque elargiti sumus, donamus, & elargimur vigore hujus de Cæsareæ Potestatis plenitudine plenum Jus, & Facultatem, quam Nos Posterique Nostrum CELSISSIMO PRINCIPI, ejusque Posteris in similibus, vel de Jure, vel ex Gratia dare, atque elargiri possunt, volentes, & decernentes, quod CELSISSIMUS PRINCEPS, ejusdemque Descendentes ejusmodi commissa, & confiscata bona Nomine Nostrum, Successorumque Nostrorum occupent, possideant, & in meliorationem suorum feudalium, vel allodialium vertant, cum Feudis juxta Jura feudalium, cum allodialibus verò sicuti propriis aliis suis bonis agitare, disponere, & procedere possint, ac valeant, idque absque omni Nostra, Nostrorumque Successorum contradictione, & impedimento.

Ulterius CELSISSIMO PRINCIPI PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ, hanc quoque peculiarem Libertatem, & Gratiam clementer impertimur, quod ipse, ejusque Hæredes, & Descendentes legitimi in suis Castris, Arcibus, Possessionibus, & Dominiis, quousque eorum districtus, & Jurisdictionis cum Ædibus, Hortis, Prædiis, aliisque appertinentiis sese extendunt, quæque, vel nunc possident, vel deinceps justo Titulo

ob-

no, o de' nostri successori sono ridutti, e venuti, o per giusta cognizione, o dichiarazione con Banno, o altrimenti per legge, o antica consuetudine al nostro Fisco devoluti: Ora donamo, e concedemo in vigore di questo Privilegio coll'ampiezza della Cæsareæ potestà, concedemo dico piena autorità, e facoltà che noi, e i nostri Posteris potemo coll' A.P. e suoi Posteris in simiglianti casi o per autorità, o per Grazia dare, e dispensare; volendo, e determinando, che l' A.P., e suoi descendentis occupino, e possedano in nome nostro, e de' nostri successori tali beni ricaduti, e confiscati, e li convertano in migliorìa delli loro feudali, o allodiali; colli feudi, dico, possano procedere secondo le leggi feudali, ma colli beni allodiali possano procedere, e disporre, come altri loro beni proprij; E ciò sia senza nessuna contraddizione, o impedimento di noi, e de' nostri successori.

Parimente anche concedemo benignamente questa special libertà, e grazia all' A.P. di PESCARA, VASTO FRANCAVILLA, E ROCCELLA, che essa, suoi eredi, e descendentis legitimi possano godere, ed avere il jus dell' asilo, e luoco immune nelle loro Castella, Fortezze, Possessioni, e Dominij, sin dove s'estendono il distretto, e giurisdizione di quelli, con case, borti, massarie, ed altre pertinenze, e che o adesso possedono, o per l'avvenire con giusto titolo ot-

ter-

obtinebunt, Jure Afyli gaudere, & frui possint, omnesque, & singuli Homicidæ, similesque intutæ Personæ, & Delinquentes (exceptis tamen Latronibus publicis) in prædictis Castris, Prædiis, Dominiis, aliisque Domibus, & Villis securè morari, talesque Homicidæ, & Personæ criminales ibidem per Annum, & diem omni Libertate potiri, uti, & frui, nec de, vel absque Jure à quocunque Dominio capi, atque eripi possint, vel debeant, attamen si post lapsum præscripti unius Anni, & diei quispian contra talem, vel tales Personas viâ Juris procedere, ac experiri desideraret sæpefatus CELSISSIMUS PRINCEPS, ejusque Descendentes, & Successores erunt obligati, vel spontè sine mora administrare Justitiam, vel Delinquentes extradere isti Jurisdictioni, & Territorio, in quo delictum perpetratum fuerit, datis tamen Litteris reversalibus, quòd ejusmodi extraditio non debeat vergere in præjudicium unius, vel alterius; Volentes, & decernentes, quòd dicto CELSISSIMO PRINCIPI, ejusdemque Hæredibus, & Successoribus legitimis detentio similium Personarum, postquam ex ipsorum Territorii demissi fuerint, nullum omnino inferre debeat detrimentum, aut damnum.

Porro CELSISSIMO PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, ejusque legitimis Descendentibus, & Successoribus specialem hanc Cæsaream Gratiam, Facultatemque elargimur, & concedimus, quòd si ali-

terranno; E che tutti, e qualsivogliano homicidiarii, e simili persone non sicure, e delinquenti (eccettuati però i publici ladri) possano in dette Castella possessioni, dominj, ed altre case, e ville sicuramente dimorare; & questi omicidiarj, e persone criminali, ivi per un'anno, ed un giorno godere, e servirsi di ogni libertà, nè possano, e debbano prendersi, o estrarsi con legge, o senza da qualunque dominio; però se dopo esser trascorso il sudetto anno, e giorno, qualche uno desiderasse procedere, ed ostare contro tale, o tali persone per via di legge, la detta A.P., e suoi descendentj, e successori saranno obbligati o spontaneamente senza dimora essercitar la giustizia, o pure consignare i delinquenti a quella giurisdizione, e territorio, nel quale il delitto è stato commesso, date però le lettere reversali, che questa estrazione non debba passare in pregiudizio dell' uno, o dell' altro; Volendo, e determinando, che non debba affatto portar nocumento, o danno alcuno a detta A.P., e suoi eredi, e successori legittimi la retentione di simili persone, dopo che saranno stati mandati da loro territorj.

Di più donamo, e concedemo all' A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, E ROCCELLA, e suoi legittimi descendentj, e successori questa special Grazia Imperiale, e facoltà, che se qualche volta accaderà che nelli Principati, Territorj, Do-

quando contigerit, ut in ipsorum Principatibus, Territoriis, Dominiis, aliisque locis ad ipsos pertinentibus fodinæ, vel auri, vel argenti, vel æris, vel plumbi, vel salis, vel alterius metalli appareant, ejusmodi fodinas cum cunctis metallis, omni tempore, vel ipsemet, vel per alios eruere, vel excolere, iisque convenientes, & æquas leges, ac statuta præficere, ac constituere, atque prout juris, & consuetudinis est, iisdem ita inventis, & excoltis, aurum, argentum, æs, aliaque metalla nutrientibus fodinis, cunctis, & quibuscunque juribus, immunitatibus, jurisdictionibus, fructibus, decimis, aliisque emolumentis secundum jura, & consuetudines fodinarias cum omnibus, & singulis Feudis propriis, & allodialibus bonis, mobilibus, & fixis, absque ulla exceptione, quæ dictus CELSISSIMUS PRINCEPS, ejusdemque Descendentes in suis Possessionibus, Dominiis, Territoriis, Villisque, quæ quascunque nunc habent, vel deinceps per mortem, delictum, vel commissum eorum, qui talia bona occupant, vel alio quocunque modo caduca fient, adipiscantur, & Nobis, Successoribusque Nostri Sacri Romani Imperii, vel Nostro, & Imperii Fisco competere possent, liberè potiri, frui, ac gaudere possint, ac valeant, promittimusque clementer, quòd Nos, & Successores Nostri CELSISSIMUM PRINCIPEM, suosque in quieta possessione manutenere, tueri, ac protegere, nec premittere velimus; & debeamus, ullum ipsis à quopiam inferri præjudicium, id, quod

minj loro, ed altri luoghi a questi appartenenti si trovino miniere o d'oro, od argento, o rame, o piombo, o sale, od altro metallo, possano in ogni tempo o loro stessi, o per mezzo d'altri scavar, ed accommodare quelle miniere con tutti i metalli, e stabilir, e prescrivere per quelli convenienti, e giusti statuti, e leggi; E conforme è costume, e consuetudine, possano per queste miniere ritrovate, e scoperte, che oro, argento rame, ed altri metalli contengono, e producono, godere, ed havere liberamente tutte, e qualsivogliano autorità, immunità, giurisdizioni, frutti, decime, ed altri emolumenti, secondo le leggi, e gli usi appartenenti a tali miniere, con tutti, e qualsivogliano feudi proprij, e beni allodiali, mobili, e stabili, senza eccezzione alcuna, che acquistaranno la detta A.P., e suoi descendenti nelle sue possessioni, dominj, territorj, e ville, qualunque adesso hanno o per l'avvenire per morte, o delitto commesso di quelli, che tali beni occupano, o d'altra qualunque maniera sono ricaduti, acquistaranno, e potessero competere a noi, e nostri successori del S.R.I., o al nostro Fisco, e quello dell'Imperio; E promettemo benignamente, che noi, e i nostri successori vogliamo mantenere, difendere, e proteggere in pacifico possesso la detta A.P., ed i suoi, nè vogliamo, e dobbiamo permettere, che a quelli qualche pregiudizio da alcuno s'induca. Qual cosa intendemo anche delli tesori nascosti, che consistano in oro, metallo, pietre preziose, suppelletili d'oro, o d'argento; Ed in somma per queste cose l'istessa facoltà, ed autorità benigna-

men-

quod etiam de thesauris reconditis, five in auro, metallo, lapidibus pretiosis aureis, vel argenteis utensilibus constant, intelligimus, paremque desuper facultatem, & idem jus hisce clementer impertimur, & tribuimus.

*Cæterum, ut delicta puniantur, & communis salus, & utilitas præfervetur, scienter, & deliberatè, maturoque consilio CELSISSIMO PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, ejusque Descendentibus legitimis in omnibus suis Principatibus, Comitatus, Dominiis, Civitatibus, Castris, Arcibus, Oppidis, & Pagis, quæ in præsentiarum possident, aut posthac legitimo, justoque titulo acquirent, Jurisdictionem omnimodam cum Jure Superioritatis clementer concessimus, & elargiti sumus, ita ut in iisdem Principatibus, Comitatus, Dominiis, Civitatibus, Castris plenam facultatem habeant, tribunal instituendi, furcasque, vel infames trabes erigendi, ac pro libitu, locorumque opportunitate unum, pluresve Judices, vel Sculteos, Præfectosque constituendi, ac præficiendi, illisque personas necessarias surrogandi, ac criminalem Jurisdictionem exercendi concedimus, impertimur, & elargimur, sæpefata CELSISSIMO PRINCIPI, atque ejus Descendentibus in infinitum Gratiam hanc de Cæsareæ Nostræ Potestatis plenitudine, animo deliberato, tenore præsentium, quod in præmemoratis Principatibus, Comitatus, Dominiis, Castris, Oppidis, & Territoriis suis, si, & quotiescunque*

*mente damo, e concedemo.*

*Del resto acciòche si puniscono i delitti, e si provvegga alla commune salute, ed' autorità, certamente, e deliberatamente, e con maturo consiglio avemo benignamente conceduto, e dispensato all' A. P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, e suoi descendentì legittimi, in tutti i loro Principati, Contadi, dominj, Città, Castella, Rocche, Terre, e Casali, che presentemente posseggono, o in appresso con legitimo, e giusto titolo acquistanno, assoluta, e totale Giurisdizione col jus di superiorità; in maniera che nelli medesimi Principati, Contadi, dominj, Città, Castella abbiano piena facoltà, d'instituire Tribunale, di metter forche, e scale infami, e per loro arbitrio, e commodità de' luoghi di costituire, ed eleggere uno, o più Giudici, e Prefetti, e di sostituire persone necessarie per quelli, e di esercitare giurisdizione criminale; E concedemo, e donamo largamente alla detta A. P., e suoi descendentì in infinitum, questa Grazia colla plenipotenza della nostra Cæsarea Potestà, con animo deliberato, in vigore delle presenti, che nelli mentovati Principati, Contadi, dominj, Castella, Terre, e possessioni loro, se, e quante volte opportuno sarà stimato, in luoghi più commodi possano sostituire, ed ordinare uno, o più Giudici idonei, ed abili Officiali, o mettere*

*per,*

que è re visum fuerit, in locis magis commodis unum plurive Judices idoneos, habilesque Officiales, unumque, vel plures Substitutos iis surrogare, ac ordinare, ibidemque per ipsos de omnibus, & singulis causis civilibus, & criminalibus utpotè præteritionibus telonii, delictis, maleficiis, excessibus (nullis omnino exceptis) sive mercibus, & bona eo pertinentia, debita, pœnæ, mulctæ, relegationes ex patria, pœnæ corporales imò vitæ, & necis, & omnes alii calumeri, & mixti imperii, vel alias communis jurisdictionis sint, vel estimentur, querelas formare, judicialiter procedere, cognoscere, & sententiam pronuntiare, eamque exequi, necnon in prædictis Principatibus, Comitatus, Dominiis, Castris, Civitatibus, Oppidis, & appertinentibus locis, & Territoriis, exiles, & graves mulctas pro locorum consuetudine, & æquitate rei dictare, omne hoc peragere, quod similibus decet, in cunctis quoque causis, & casibus tam civilibus, quàm criminalibus æquas leges, salutare constitutiones, & statuta Juri communi, Legibusque Nostris, & Imperii consona, adeoque efficacia perinde, ac si à Nobis Nostrisque Posteris condita forent, ponere, facere, ac stabilire, eaque pro opportunitate temporis, & convenientia, quoties necessitas poposcerit, denuò abolere, mutare, meliorare, vel omnino cassare, prætractasque mulctas exigere, iisque sine omni contradictione, & impedimento potiri, ac frui possint, & debeant, omnesque, ac singuli, qui  
ibi-

per quelli più sostituti, ed ivi per questi formar querele, procedere giudizialmente, conoscerne, e proferir sentenza, ed eseguirla di tutte, & qualsivogliano cause civili, e criminali, come di contrabanni, delitti, maleficii, eccessi (non accettato affatto alcuno) o sieno merci, e beni ivi appartenenti, debiti, pene, punizioni, relegazioni dalla patria, pene corporali anche di vita, e morte, & tutte altre di mero, e misto imperio, o altrimenti di comune giurisdizione. E di più nelli detti Principati, Contadi, dominj, Castelle, Città, Terre, e luoghi appertinenti, e territorj possano determinare picciole, e gravi pene secondo la consuetudine de' luoghi, e giustizia della causa, far tutto ciò che si conviene in simili casi, ed anche in tutte le cause, e casi tanto civili, quanto criminali ponere, fare, e determinare giuste leggi, salutare constitutioni, e statuti consonanti alla legge comune, ed alle nostre, e dell' Imperio, ed in conseguenza efficaci, come se appunto fossero state ordinate da noi, e nostri Posteris, e quelle secondo l' opportunità del tempo, e convenienza, quante volte la necessità lo richiedesse, di nuovo abolire, mutare, migliorare, o affatto cassare, ed esigere le pene toccate, e possano, e debbano di quelle godere senza contraddizione, ed impedimento alcuno; E tutti, e qualsivogliano, che ivi staranno in possesso, e viveranno soggetti alle dette giurisdizioni, saranno obbligati ad obbedire: Così la detta A. P., e suoi descendentis, e successori legittimi Padroni, e possessori delli detti Principati, Contadi, dominj,  
Ca-

ibidem possessionati, ac prædictis  
jurisdictionibus subiecti degent,  
ad listendum se, & parendum erunt  
obstricti, ita dictus CELSISSIMUS  
PRINCEPS, ejusdemque Descen-  
dentes, & Successores legitimi Do-  
mini, ac Possessores præfatorum  
Principatum, Comitatum, Do-  
miniorum, Castrorum, Civitatum,  
Oppidorum, Pagorum, & Territo-  
riorum in iisdem uno alteròve loco  
pro libitu, & arbitrio patibulum,  
furcam, & infamem trabem erige-  
re, judicialiter super delictis pro-  
cedere, honestis, ac idoneis, quali-  
ficatisque personis ulteriorem ju-  
dicaturam committere, ac per ipsos  
tales personas maleficas in suis  
Principatibus, Comitatibus, Do-  
miniis, Civitatibus, Oppidis eo-  
rumque districtibus, & jurisdictioni-  
bus apprehensas incarcerare, eas-  
que, ac alios facinorosos aliunde,  
& extra Territorium captos, & ad  
debitè puniendum adductos habi-  
tis sufficientibus indiciis torquen-  
do, examinare, ac juxta cujusque  
confessionem, vel manifestas actio-  
nes Juribus Imperii, & Consuetu-  
dinibus conformiter publicè diju-  
dicare, ac punire debeant, & pos-  
sint absque omni contradictione, &  
impedimento, ita tamen ut CEL-  
SISSIMUS PRINCEPS, ejusque De-  
scendentes, & Successores legitimi  
Detentores, & Possessores antedi-  
ctorum Principatum, Comita-  
tum, Dominiorum, Castrorum,  
Civitatum, & Oppidorum ab ipso-  
rum Judicibus, & Officialibus ad  
id constitutis consuetum juramen-  
tum pro debita observantia æqui-  
tatis, & justitiæ excipiant eâ lege,  
ut

39  
*Castella, Città, Terre, Casali, e  
Territorj in questi medesimi, in que-  
sto, o in quel luogo, a loro volontà ed  
arbitrio possano erger patibolo, forca,  
e vergognosa trave, procedere giudi-  
cialmente sopra i delitti, commette-  
re nuova giudicatura a persone one-  
ste, idonee, e qualificate, e per le me-  
desime carcerare tali persone malefi-  
che, prese nelli loro Principati, Con-  
tadi, Dominj, Città, Terre, e loro  
distretti, e giurisdizioni, e quelli, ed  
altri infami huomini presi in altro  
luogo, e fuori del Territorio, e por-  
tati ad esser debitamente puniti pos-  
sano esaminare con tormentarli alla  
tortura, quando si havranno suffi-  
cienti inditii, e secondo la confes-  
sione di ciascuno, o manifeste azione  
debbano, e possano senza contradiz-  
zione, o impedimento alcuno publi-  
camente giudicare di quelli, con-  
forme alle leggi dell' Imperio, ed alle  
consuetudini, in maniera che l' A-  
P., e suoi descendenti, e successori  
legitimi Possessori, e Padroni delli  
detti Principati, Contadi, dominj,  
Castella, Città, e Terre ricevano  
dalli Giudici, ed Officiali di questi  
luogbi a ciò destinati il solito giura-  
mento per la dovuta osservanza del-  
l'equità, e giustizia, con tal lege, che  
come Giudici senza partialità proce-  
dano, e decretino egualmente contro  
il povero, e ricco, ed all' incontro li  
più operino con lasciare, e posponere  
affatto ogni rispetto, amore, odio, do-  
no, favore, timore, amicizia, ed ini-  
micizia, nè altrimenti in altre cau-  
se procedano, e decretino, che confor-  
me conviene, ed a suo tempo innanzi  
l' Onnipotente Dio nel Giudizio  
estremo vogliano, e possino con buona  
fede*

ut tanquam impartiales Judices contra pauperem æquè, ac divitem, & viceversa insuper omni respectu, amore, odio, dono, favore, timore, amicitia, atque inimicitia omnino sepositis, & posthabitis, nec secus in aliis causis agant, & procedant, ac decernant, quàm, ut decet, & suo tempore coram Omnipotenti Deo in extremo judicio respondere, tueri, ac defendere velint, & possint bonâ fide.

Quandoquidem verò usu compertum est, hujusmodi Privilegia, & Diplomata non posse semper sine periculo corruptionis, vel amissionis de loco ad locum transportari propter frequentes temporum, ac rerum mutationes; volentes etiam hac in parte supradicto CELSISSIMO PRINCIPI, ejusdemque Descendentibus, & Successoribus legitimis consulere, nè quoties præsentium Litterarum, concessionumque beneficio uti voluerint necesse habeant, originale hoc Nostrium producere, idcirco ordinamus, ut plura exempla sub authentico alicujus Prælati, Principis, Comitum, Baronis, Magistratus, Provincialis, aut Municipalis, vel etiam alterius alicujus egregiæ, & fide dignæ Personæ Sigillo transfumere; vel transfumi, sive per Notarium legalem Copiam authenticam, & collationatam in presentia duorum testium fide dignorum subscribi, & subsignari facere possint, quibus parem fidem in judicio, & extra, ac aliàs ubicunque adhiberi volumus, ac si hæc originales Litteræ hujus Diplomatis oculos legentium fugerent, nec agnosci possent, & vel

Si-

*fede rispondere, e difendersi:*

Mà perche coll'esperienza si è conosciuto, che questi Privilegj, & Diplomi non possano sempre trasportarsi da luogo a luogo senza pericolo di guastarsi, o perdersi per le frequenti mutazioni di tempi, e di cose; volendo noi anche in questa parte provvedere alla detta A.P., e suoi descendentibus, e successori legittimi, acciò che quante volte vorranno servirsi del beneficio delle presenti scritture, e concessioni, tengano necessitâ di produrre questo nostro originale, fra tanto ordinamo, che possano trascrivere, o far trascrivere più copie di quello coll' Autentica di qualche Prelato, Principe, Conte, Barone, Magistrato, Provinciale, o municipale, oraro ancora col sigillo di qualche altra persona eccellente, e degna di fede, ovvero possano farne sottoscrivere, e sigillare per Notajo legalizzato una copia autentica, e corroborata in presenza di due testimoni degni di fede; alle quali vogliamo, che sia data egual fede in giudizio, & extra, ed anche in ogni parte. E se queste scritture originali di tal Privilegio non si potessero discernere, e conoscere da chi le legge, e o si spezzasse il sigillo, o si brugiassero,

Sigillum frangeretur, vel incendio consumeretur, vel etiam CELSISSIMO PRINCIPI, ejusque Descendentibus, & Successoribus eriperetur, tum memorata transumpta modo qui supra demonstratus est, facta eandem quam Archetypus fidem, & roboris firmitatem, ubique locorum, & terrarum obtinere, nec in ullis actibus, ac negotiis, tam Ecclesiasticis, quàm Profanis, ac mixtis, minùs, ac præsens Originale, valere debebunt, non obstantibus in præfatis omnibus, & singulis quibuscunque Legibus, Constitutionibus, Decretis, Consuetudinibus, Ordinationibus, Reformationibus, Privilegiis, Exemptionibus, Gratiis, & Prærogativis quocunque nomine censeantur, ac cujuscunque tenoris existant tam factis, quàm fiendis per Nos, & Prædecessores Nostros, aut per quoscunque Principes, Duces, Marchiones, Comites, Universitates, vel alias cujuscunque generis, vel conditionis sub quibuscunque clausulis, & verborum expressionibus, etiam si talia forent, de quibus de verbo ad verbum necesse esset, hinc fieri mentionem specialem, in contrarium, facientibus; quibus omnibus, & singulis, in quantum huic Nostre Concessioni, & indulto obstarent, vel obstare possent, Cæsareâ Authoritate, & Potestatis Nostre plenitudine, motuque, & scientiâ supramemoratis per præsentis derogamus, & derogatum esse volumus.

*Permittimus quoque prædicto CELSISSIMO PRINCIPI ejusdemque legitimis Descendentibus, & Posteris,*

41  
*se, o pure fuisse rubato all' A.P., e suoi descendentì, e successori, allora le dette copie fatte nella maniera, che sopra è stata mostrata, dovranno ottenere in ogni luogo, l'istesso credito, e valore, che hà l'originale, nè dovranno valer meno del presente originale in qualsivogliano atti, o negozii tanto Ecclesiastici, quanto Profani, e Misti; non ostantino in tutte le predette cose qualsivogliano Leggi, Costituzioni, Decreti, Consuetudini, Ordinationi, Riforme, Privilegj, Esenzioni, Grazie, & Prerogative, con qualsivoglia nome si chiamino, o di qualunque tenore sieno, così fatte come faciendo, per noi, e i nostri Prædecessori, o per qualsivogliano Principi, Duchì, Marchesi, Conti, Università, ovvero altre di qualunque genere, e condizione sotto qualsivogliano clausule, ed espressioni di parole, che fanno in contrario; anche se fossero tali delle, quali fosse necessario di parola in parola qu' farsi special menzione; alle quali cose tutte, ed ogn'una, in quanto ostassero, o potessero ostare a questa nostra concessione, ed Indulto, coll'authorità Cæsarea, e coll'ampiezza della nostra Potestà, e di moto, e volontà, come sopra, per le presenti derogamo, e vogliamo, che sia derogato.*

*Permettemo eziandio alla detta A.P., e suoi legittimi descendentì, e Posterì, che quante volte accaderà*

F ser-

steris, ut quoties hujusmodi per Nos concessa libertate, aut prerogativa uti contigerit, non opus habeant integrum presentis Diplomatis tenorem Literis suis, quas desuper expediri curaverint, sed tantum Caput ad hoc spectans, una cum parte exordii, & annotatione loci, & diei, quo ipsum Diploma datum est, commemorare, & specialiter exprimere sufficiat.

*Declaramus etiam, si forte contingat* CELSISSIMUM PISCARLÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCEPES, ejusque Descendentes legitimos hujusmodi Gratiis, Libertatibus, Indultis, Immunitatibus, Privilegiis, Exemptionibus, & Concessionibus, aut aliquibus earum aliquando non uti, hujusmodi non utum in prædictis Privilegiis nullum præjudicium, impedimentum, damnum, vel defectum generare, vel adferre, quin imò hujusmodi Concessionibus, Gratiis, & Immunitatibus nihilominus in suo robore perpetuo salvas, integras, & incolumes esse, aut dictum CELSISSIMUM PRINCEPEM, ejusdemque Hæredes, ac Posteriores legitimos, quandoque commodum fuerit, iisdem pro rei necessitate, ac voluntatis illorum Arbitrio liberè, & sine omni impedimento uti, frui, potiri, & gaudere posse, valere, & debere.

*Demum impertimur, & concedimus dicto* CELSISSIMO PRINCIPES, & ejus Descendentibus legitimis, & Posteris hanc specialem Gratiam, Facultatemque, ut pro reali executione, & manutenzione horum Nostrorum Privilegiorum, ac

Immu-

*servirsi di qualche libertà, o prerogativa da noi concessa, non abbiano bisogno di esprimere l'intero tenore del presente Privilegio nelle sue scritture, che avranno pensiero, che sieno sopra spedite, ma solo basti far menzione, ed esprimere specialmente il capo appartenente a questo, insieme con parte dell'esordio, e con notare il luogo, ed il giorno, nel quale questo Privilegio è stato fatto.*

*Dichiaro ancora, se per avventura accada, che l'A.P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, e suoi descendentibus legittimi non si servono qualche volta di queste Grazie, Libertà, Indulti, Immunità, Privilegj, Esenzioni, e Concessioni, o di alcune di quelle, che tal'uso non produca, ed apposti in detti Privilegj pregiudizio, impedimento, danno, o difetto alcuno; anzi che queste concessioni, Grazie, ed Immunità sieno nientedimanco salve intiere, e forme nel loro vigore; E che la detta A.P., suoi eredi, e Posteriores legittimi, quando li verrà comodo, possano, vogliano, e debbano servirsene, e godere delle medesime, secondo il bisogno richiede, e secondo l'arbitrio loro liberamente, e senza qualche impedimento.*

*Finalmente damo, e concedemo alla detta A.P., e suoi descendentibus, legittimi, e Posteriores questa special Grazia, e facoltà, che per la reale esecuzione, ed osservanza di questi nostri Privilegj, ed Immunità possano scegliere senza alcuno impedi-*

men-

Immunitatum, unum, vel plures Nostri, ac Sacri Romani Imperii Electores, Principes, Prælatos, Comites, Barones, vel Civitates, pro Conservatoribus, Protectoribus, Commissariis Cæsareis, Executoribus, ac Arbitris, qui ad requisitionem ipsorum (sicuti iis eum in finem plenam hinc Facultatem, ac Potestatem elargimur) mandare, inhibere, exequi, manutenere, imò id facere, ac peragere possint, ac debeant, quod Nos quæ Romanorum Imperator ad actualem executionem, & efficacem mantentiam præmemoratorum Nostrorum Privilegiorum faceremus, & facere possemus in omnibus, ac singulis occasionibus, occurrentibus casibus, pro rei exigentia, ac liberè voluntatis ipsorum Arbitrio sine omni impedimento, eligere possint, & valeant; aut si CELSISSIMO PRINCIPI, ejusque Descendentibus legitimis, ac Posteris commodum magis, integrumque visum fuerit, horum Nostrorum Privilegiorum, Concessionum, Gratiarum, ac Immunitatum temerarios Contemptores, & Violatores in uno, vel pluribus punctis, aliâ Juris viâ, vel in aliis commodioribus Judiciis ob promeritas pœnas, vel mulctas, earumque declarationem coram Nobis, & Nostri Sacri Romani Imperii Successoribus Imperatoribus, & Regibus, vel in Camera Nostri Imperiali nomine proprio, vel per Cæsareum Nostri Fiscalem convenire, deferre, atque ad declarationem pœnæ procedere, hoc ipsum CELSISSIMO PRINCIPI, ejusque

De-

mento, liberamente, ed a loro arbitrio, secondo il bisogno richiede, uno opiu Elettori nostri, e del S.R.I., Principi, Prelati, Conti, Baroni, o Città per Conservatori, Protettori, Commissarij Cæsarei, Esecutori, ed Arbitri, quali alla richiesta di quelli (siccome li dispensamo a quel fine in tali cose piena facoltà, e potestà) possano, e debbano ordinare, inibire, esequire, manutenere, anzi far ciò, che noi, come Imperadore de' Romani saremmo, e potessimo fare in tutte, e qualsivogliano occasioni, ed occorrenti casi per l'attuale esecuzione, ed efficace osservanza delli nostri menzionati Privilegj; E se parerà all' A. P., e suoi descendentì legitimi, e Posterì più opportuno, e ragionevole, che li Temerarij sprezzatori, e violatori di questi nostri Privilegj, Concessioni, Grazie, ed Immunità in uno, o più punti, per altra via di legge, o in altre più commodè Giudicature per le pene, e supplicj meritati, e la loro dichiarazione innanzi a noi, e i nostri successori del S.R.I., Rè, ed Imperadori, o nella nostra Imperial Corte in proprio nome, o per il nostro Imperial Fiscale, sieno convenuti, e portate, e si proceda a dichiarazione di pena, questo istesso sia libero all' A. P., e suoi descendentì legitimi, e noi il rimettimo, e vogliamo, che sia rimesso benignamente ad arbitrio, ed elezzione libera di quelli.

F 2

Per

44

Descendentibus legitimis liberum fit, Nosque liberæ voluntatis ipsorum Arbitrio, & electioni clementer committimus, & commissum esse volumus.

*Postremò sapememorato* CELSISSIMO PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, ejusque Filiis, Hæredibus, Posteris, & Descendentibus legitimis donamus, & conferimus hanc Gratiam, Facultatemque, neminem eorum teneri, confirmationem hujus Privilegii à Nostriis, ac Sacri Romani Imperii Successoribus Imperatoribus, Regibus, vel Austriæ Archiducibus de novo expetere, præter illam, cujus circa novum Ordinem Equestrem mentio facta est, verùm his decernimus clementer, ac volumus vigore harum Litterarum, quòd omnia, & singula in his contenta, ac comprehensa Privilegia, Concessiones, Donationes, Gratiæ, & Immunitates, omni ævo, & in æternum, tanti valoris, tantæque efficacitæ esse debeant, perinde ac si à quocunque Nostrorum, ac Sacri Romani Imperii Successorum Romanorum Imperatorum, Regum, & Archiducum Austriæ, successivè specialiter confirmata, vel stabilita, confirmatæ, vel stabilitæ, ac corroboratæ forent, omnibus Privilegiis, Statutis, Juribus, ac Consuetudinibus præsentibus, & futuris, hisce contrariis non attentis.

*Quapropter mandamus, ac præcipimus omnibus, & singulis Nostriis, & Sacri Romani Imperii Electoribus, aliisque Principibus, tam Ecclesiasticis, quàm Sæcularibus,*

*Per ultimo donamo, e conferimo questa Grazia, e facoltà all' A. P. di PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, e ROCCELLA, e suoi figli, Eredi, e Posteris, e descendentis legittimi, che niuno di loro sia obbligato di procurar nuovamente conferma di questo Privilegio da nostri Successori, e del S. R. I. Imperadori, Rè, ed Arciduchi d' Austria, oltre di quella, della quale è stata fatta menzione intorno al nuovo ordine Cavaleresco, mà benignamente determinamo, e volemo in vigore di queste lettere, che tutte, e qualsivogliano quòd contenuti, e compresi Privilegij, Concessioni, Donazioni, Grazie, ed Immunità, in ogni età, e perpetuamente debbano essere di così gran valore, ed efficacia, come se fossero successivamente, spezialmente confermati, e stabiliti, confermate, o stabilite, e corroborate da qualunque de' nostri Successori, e del S. R. I. Imperadori Romani, Rè, ed Arciduchi d' Austria, non haveu-  
si riguardo a tutti i Privilegij, Statuti, leggi, e consuetudini, presenti, e future a quelli contrarie.*

*Per lo che ordinamo, e commettimo a tutti, e qualsivogliono Elettori nostri, e del S. R. I. ed altri Principi così Ecclesiastici, come Secolari, Arcivescovi, Vescovi, Duchè, Marche-*

ribus, Archiepiscopis, Episcopis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Clientibus, Capitaneis, Vice-  
 cedominis, Locumtenentibus, Gubernatoribus, Præsidentibus, Præfectis, Castellanis, Rectoribus, Magistratibus, Antianis, Vexilliferis, Potestatibus, Civium Magistris, Consulibus, Judicibus, ac generaliter omnibus Nostris, ac Sacri Romani Imperii, Regnorumque, ac Provinciarum Nostrarum hæreditariarum Subditis, & fidelibus dilectis cujuscunque Status, Gradus, Ordinis, Dignitatis, aut Præminentie existant, ut CELSISSIMO SACRI ROMANI IMPERII PISCARIÆ, VASTI, FRANCAVILLÆ, & ROCCELLÆ PRINCIPI, CONSANGUINEO NOSTRO CHARISSIMO, ejusdemque Filiis, Hæredibus, & Descendentibus legitimis utriusque Sexus in dictis simul Principatibus, aliisque Terris, & Dominiis in infinitum successuris Principibus antedictum Prædicatum, ac dignitationis Vocabulum CELSISSIMORUM (quod Italicè ALTEZZA PRINCIPALE, & Latinè CELSITUDO PRINCIPALIS exprimi solet) tribui sedulo curent, idemque ipsis pariter tribuant, nec minus etiam omnibus, & singulis Gratiis, Honoribus, Dignitatibus, Libertatibus, Regalibus, Præeminentiis, Prærogativis, & Indultis ipsi, iidemque hoc Nostro Diplomate concessis liberè, & pacificè uti, frui, potiri, & gaudere sinant, nec quidquam ipsis ea in parte molestiæ, vel impedimenti facessant, quin potius eundem, & ipsos in iis,

ut

45

chesi, Conti, Baroni, Soldati, Nobili, Clienti, Capitani, Vice-signori, Luogotenenti, Governatori, Præsidenti, Prefetti, Castellani, Rettori, Magistrati, Decani, Alferi, Potestà, Capi di Cittadini Consoli, Giudici, e generalmente tutti i nostri sudditi, e fedeli diletti, di qualunque stato, ordine, grado, preminenza; o dignità sieno del S. R. I., e delli Regni, e Provincie nostre ereditarie, che alla detta A. P. del S. R. I.. PESCARA, VASTO, FRANCAVILLA, E ROCCELLA, nostro Consanguineo carissimo, ed a suoi figli, eredi, e descendentì legittimi dell' uno, e l'altro sesso, che i Principi, che faranno per succedere in infinitum in detti Principati insieme, ed altre Terre, e domini, procurino attentamente, che sia attribuito il sopradetto titolo, ed insigne vocabolo CELSISSIMORUM (che nel volgare d' Italia ALTEZZA PRINCIPALE; ed in latino CELSITUDO PRINCIPALIS si suole esprimere) e parimente loro diano a questi il medesimo, e permettano altresì, che godano, si servano, e s'impadroniscino pacificamente, e liberamente di tutte, e qualsivogliano Grazie, onori, dignità, libertà, Regalie, Preminenze, Prerogative, ed Indulti concessi in questo Privilegio; nè in questa parte facciano qualche cosa, che a loro apportì molestia, ed impedimento; anzi che attendano a difendere, patrocinar, e conservare in quelle cose, come sopra, e l'istessa ALTEZZA, ed i suoi, e procurino, quanto dipenderà da loro, che l'istesso ancora sia da altri praticato.

Mà

46

ut suprà, tueri, defendere, ac conservare studeant, ac idem ab aliis etiam, quantum in ipsis erit, fieri curent.

*Si quis verò presens Edictum, hoc Nostrum ausu quopiam temerario transgredi, vel violare præsumperit, is præter gravissimam Nostram, & Sacri Romani Imperii indignationem, multam quoque centum Marcarum Auri puri Fisco, seu Ætario Nostro Imperiali pro dimidia, reliqua verò parte injuriam passi, seu passorum usibus, toties quoties in contrarium quidquam attentatum, factumque fuerit, irremissibiliter, omnique spe, veniæ sublatâ pendendam noverit,*

*Harum testimonio Literarum, Manu Nostrâ subscriptarum, & Aureæ Nostræ Bullæ Typario munitarum, quæ dabantur in Civitate Nostra Viennæ die duodecimâ Martii, Anno millesimo, septingentesimo quarto, Regnorum Nostrorum, Romani quadragesimo sexto, Hungarici quadragesimo nono, Bohemici verò quadragesimo octavo.*

LEOPOLDUS.

V. DOMINICUS ANDREAS.  
Comes à Kaunitz.

*Cum Appensione Bullæ Aureæ.*

Ad mandatum Sac. Cæs.  
Majest. proprium

LUTZO DOLBERG  
mppria.

*Mà se per avventura qualcheuno presumerà con qualche temerario ardire di trasgredire, e violare questo nostro presente Editto, oltre lo sdegno nostro gravissimo, e del S. R. I., sperimenterà, che irremissibilmente, e tolta ogni speranza di perdono, dovrà pagare la pena di cento libre d'oro puro al Fisco, o Erario nostro Imperiale per la metà, e per la parte, rimanente da impiegarsi per gli usi di quello, o quelli, che hanno l'ingiuria patito, ogni qual volta sarà qualche cosa tentata, o fatta in contrario.*

*Col testimonio di queste scritture sottoscritte di nostra mano, e corroborate col sigillo della nostra Aurea Bolla, quali si spedivano nella nostra Città di Vienna nel dodicesimo giorno di Marzo, nell'anno 1704., delli nostri Regni; Quadragesimo sesto dell' Imperio Romano, quadragesimo nono dell' Hungarico, e quadragesimo ottavo del Boemico.*

LEOPOLDO.

V. DOMENICO D' ANDREA  
Conte di Kaunitz.

*Coll' affissamento della Bolla Aurea.*

Per ordine proprio  
Della S.M.C.

LUTZO DOLBERG  
mppria.  
IN-

# I N D E X

## R E R U M.

<b>A</b> Doptandi Facultas. Pag 15	Libertas à contributionibus. 24
Arma cum, vel sine Corona Regia concedendi Facultas. 17	Meritorum narratio. 1.2. & seq.
Arma gestandi Facultas. 21	Merum, & mixtum Imperium exercendi Facultas. 21
Asyli Jus. 34. 35	Mineralia loca ponendi Jus. 35. 36
Bannitos recipiendi Facultas. 20. 21	Molendina fabricandi Facultas. 21
Bona confiscata capiendi, & succedendi in caduca Facultas. 33. & 34	Monetandi Jus. 8. 9
Denominationem à suis Dominis sumendi, & exstruendi Fortalitia Facultas. 19. 20	Nobiles creandi Facultas. 25. 26
Doctores creandi Facultas. 15. 16	Nominandi Hæredem Dignitatis Principalis, seu adoptandi Privilegium. 7
Ætatis veniam concedendi Facultas. 14. 15	Notarios creandi Facultas. 10. 11
Emancipandi Facultas. 14. 15	Nundinas annuas, & hebdomadarias constituendi Facultas. 20. 21
Emigrandi Jus. 25	Palatinatus. 9. 10
Equites, sive Nobiles Equestris Ordinis creandi Facultas, item novum Equestrum Ordinem instituendi & 28. 27	Palatinos Ordinarios creandi Facultas. 29
Exemplaria plura transumendi Facultas. 23	Prædicata Celstutudinis, (Italicè Altezza) Dilectionis, & Consanguinei. 3 & seq.
Exemptio Fori. 17. 18	Præmunitio contra Jus retractus, & præscriptionem. 30
Feuda conferendi, & recipiendi, aliæque quæcunque Facultas. 20. 21	Privilegium contra usuras exorbitantes. 30. 31
Feuda Imperii in Subfeuda concedendi Jus. 31. 32	Privilegium integrum edere non est necesse. 41. 42
Furcas erigendi, & administrandi Justitiam in criminalibus Jus. 37 & seq.	Privilegium contra non usum. 42
Gabellas, Tributa, & Vexigalia nova inducendi. 20. 21	Privilegium Conservatores eligendi. 42. 43
Incolatus Jus. 25	Privilegiorum confirmatio non necessaria. 44
Infames restituendi Facultas. 15	Salvanguardia. 21. 22
Instrumenta transumendi, & autorizandi Facultas. 40. 41	Servos manumittendi Facultas. 15
Legitimandi Spurios Facultas. 12 & seq.	Tabernas, & hospitia publica, cum potestate propinandi vina, erigendi Facultas. 20. 21
	Tutores constituendi Facultas. 14. 15
	Venandi, Piscandi, &c. Jus. 20. 21

# I N D I C E

## D E L L E C O S E .

<b>P</b> otestà di adottare.	15	Esenzione dalle contribuzioni.	24
Potestà di concedere le imprese colla Corona Reale, ò senza di essa.	17	Narrazione delli meriti. 1. 2., e seq.	
Potestà di portare arme.	21	Autorità di esercitare il mero, e misto Imperio.	21
Jus dell' Asilo.	35	Autorità di edificare luoghi minerali.	35.36
Potestà di ricevere Banniti.	20.21	Di fabricare molini.	21
Potestà di prendere li beni confiscati, e di succedere alli caduchi.	33.34	Jus di battere moneta.	8.9
Potestà di prendere la denominazione dalli suoi dominii, e di fabricare delle Fortezze.	19.20	Potestà di creare nobili.	25.26
Potestà di creare Dottori.	15.16	Privilegio di nominare, ovvero di adottare l' Erede della Dignità Principale.	7
Potestà di dispensare all' Età.	14.15	Potestà di creare Notari.	10.11
Potestà di Emancipare.	14.15	Potestà d' istituire fiere annuali, e di settimane.	20.21
Jus di andare ad habitare altrove.	25	Palatinati.	9.10
Potestà di creare Cavalieri, ò Nobili di ordine Cavaleresco, e parimente d' istituire nuovo ordine di Cavalieri.	27.28	Potestà di creare Palatini ordinari.	29
Potestà di transcrivere, ò copiare più Esemplari.	23	Titoli di Altezza Principale, Carissimo, e Consanguineo.	34, e seq.
Esenzione del Foro.	17.18	Premunizione contra patto di retrovendita, e la prescrizione.	30
Potestà di conferire, e ricevere Feudi, ed altri quali si siano.	20.21	Privilegio contra delle usure esorbitanti.	30.31
Autorità di concedere li feudi del Imperio in fuffeudi.	31.32	Non fa di mestieri esprimere l' intero tenore del privilegio.	41.42.
Autorità d' inalzar forche, e di amministrare la Giustizia nelle cose criminali.	37., e seq.	Privilegio contra il non uso.	42
D' imporre nuove gabelle, tributi, e dazii.	20.21	Privilegio di eleggere Conservatori.	42.43.
Jus del domicilio.	25	Non è necessaria la confirmazione delli privilegii.	44
Potestà di nobilitare l' infami.	15	Salvaguardia.	31.23
Potestà di copiare, ed autorizzare instrumenti.	40.41	Potestà di dare la libertà alli Servi.	15
Autorità di leggitimare li spurii.	12 e seq.	Potestà di aprire hosterie, con facultà di vendere li vini.	20.21
		Potestà di costituire Tutori.	14.15.
		Autorità di cacciare, pescare, &c.	20.21





